

PROPOSTA STOGIT
DI
“CODICE DI STOCCAGGIO”

26 settembre 2006

Stoccaggi Gas Italia S.p.A.

Sede legale in via dell'Unione Europea 3/C, 20097 San Donato Milanese (MI), Capitale sociale 152.205.500 euro i.v.,

Reg. Imprese di Milano, Cod. Fisc. e Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A..

Società con unico socio.



INDICE

GLOSSARIO	XIII
PREMESSA.....	XVIII
1 IL CONTESTO NORMATIVO	1
1.1 La normativa comunitaria.....	1
1.2 La normativa nazionale.....	2
1.2.1 Il Decreto Legislativo 164/00.....	2
1.2.2 La Legge 239/04	3
1.2.3 Le delibere dell’Autorità.....	4
1.2.4 Le altre disposizioni normative.....	5
2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RELATIVA GESTIONE	8
2.1 Descrizione generale del Sistema di Stoccaggio.....	8
2.1.1 I giacimenti di stoccaggio	9
2.1.2 I pozzi.....	10
2.1.3 Flow-lines di collegamento.....	12
2.1.4 Gli impianti di compressione	12
2.1.5 Gli impianti di trattamento.....	12
2.1.6 Dispacciamento.....	13
2.2 Prestazioni del Sistema di Stoccaggio, vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione.....	13
2.2.1 Definizioni.....	13
2.2.2 Vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione	14
2.3 Dalle prestazioni alle Capacità.....	19
2.3.1 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Strategico.....	19
2.3.2 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario.....	19
2.3.3 Capacità per il Servizio di Bilanciamento	20



2.3.4	<i>Capacità per il Servizio di Modulazione</i>	20
2.3.5	<i>Capacità di controflusso</i>	21
2.3.6	<i>Capacità di Erogazione extra</i>	21
2.3.7	<i>Capacità su base interrompibile</i>	22
2.3.8	<i>I profili di utilizzo e i Fattori di Adeguamento delle Capacità</i>	23
2.4	Gestione operativa del Sistema di Stoccaggio	24
2.4.1	<i>L'attività operativa: il dispacciamento</i>	24
2.4.2	<i>Strumenti a disposizione del dispacciamento</i>	25
2.5	Informazioni disponibili sul sito internet	29
2.5.1	<i>Descrizione del Sistema di Stoccaggio</i>	29
2.5.2	<i>Caratteristiche tecniche del Sistema di Stoccaggio</i>	29
2.5.3	<i>Capacità e prestazioni del Sistema di Stoccaggio</i>	29
3	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	30
3.1	Premessa	30
3.2	Servizi Base	30
3.2.1	<i>Il Servizio di Stoccaggio Minerario</i>	30
3.2.2	<i>Il Servizio di Stoccaggio Strategico</i>	31
3.2.3	<i>Servizio di Bilanciamento</i>	32
3.2.4	<i>Il Servizio di Modulazione</i>	32
3.3	Attività accessorie	34
3.3.1	<i>Gestione del conferimento di capacità</i>	34
3.3.2	<i>Gestione dei trasferimenti di capacità</i>	34
3.3.3	<i>Dispacciamento</i>	35
3.3.4	<i>Gestione coordinata e integrata</i>	35
3.3.5	<i>Gestione dei dati di stoccaggio e formazione</i>	35
3.3.6	<i>Corrispettivi per il bilanciamento</i>	35



3.3.7	Misura e qualità del Gas.....	35
3.3.8	Interventi manutentivi sugli impianti di stoccaggio	35
3.3.9	Gestione delle emergenze di servizio	36
3.3.10	Gestione in caso di emergenza generale.....	36
3.3.11	Adempimenti fiscali e fatturazione.....	36
3.3.12	Gestione delle compensazioni	36
3.4	Servizi speciali	36
4	PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO	38
4.1	Introduzione.....	38
4.2	Caratteristiche del Portale.....	38
4.2.1	Descrizione degli elementi del Portale	38
4.2.2	Sicurezza del Portale	39
4.3	UTENTI	39
4.3.1	Accesso al Portale.....	39
4.3.2	Uso improprio.....	40
4.3.3	Comunicazioni.....	40
4.4	STOGIT	40
4.4.1	Dati disponibili	40
4.4.2	Comunicazioni.....	41
4.4.3	Help Desk.....	41
4.5	Formazione	41
5	CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO.....	42
5.1	Premessa	42
5.2	Requisiti per l'accesso ai Servizi Base	43
5.2.1	Requisiti generali.....	43
5.2.2	Garanzie.....	44



5.2.3	<i>Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario</i>	47
5.2.4	<i>Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico</i>	47
5.2.5	<i>Requisiti per l'accesso al Servizio di Bilanciamento</i>	48
5.2.6	<i>Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00</i>	48
5.2.7	<i>Requisiti per l'accesso al Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori</i>	48
5.3	Publicazione delle capacità di stoccaggio	48
5.4	Modalità di determinazione delle capacità conferibili ai Richiedenti per i Servizi Base	49
5.4.1	<i>Servizio di Stoccaggio Minerario</i>	49
5.4.2	<i>Servizio di Stoccaggio Strategico</i>	50
5.4.3	<i>Servizio di Bilanciamento</i>	50
5.4.4	<i>Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00</i>	50
5.4.5	<i>Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori</i>	50
5.5	Conferimento delle capacità di stoccaggio e stipula del Contratto	51
5.5.1	<i>Servizio di Stoccaggio Minerario</i>	51
5.5.2	<i>Servizio di Stoccaggio Strategico</i>	52
5.5.3	<i>Adeguamento del Contratto per il Servizio di Stoccaggio Strategico</i>	54
5.5.4	<i>Servizio di Bilanciamento</i>	54
5.5.5	<i>Servizio di Stoccaggio di Modulazione</i>	55
5.6	Conferimento di ulteriori capacità di stoccaggio	57
5.6.1	<i>Conferimento della MPC</i>	58
5.6.2	<i>Conferimento della Capacità di Erogazione extra</i>	58
5.6.3	<i>Conferimento di Capacità Interrompibile</i>	59
5.6.4	<i>Conferimento di Capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico</i>	60
5.6.5	<i>Conferimento in caso di Iniezione totale nel Sistema superiore allo Spazio</i>	61

5 A1.1 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO	63
5 A1.2 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.....	65
5 A2.1 – MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO	67
5 A2.2 – MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.....	69
5 A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LETTERE DI GARANZIA E DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO	71
5 A4 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ CONFERIBILI AI RICHIEDENTI PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO MINERARIO E DI MODULAZIONE E RELATIVE PROCEDURE DI CONFERIMENTO.....	74
5 A5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI EROGAZIONE EXTRA AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.6.2.....	79
6 PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE	82
6.1 Premessa	82
6.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione	82
6.2.2 I profili di utilizzo.....	84
6.3 La programmazione operativa	91
6.3.1 Determinazione del programma stagionale di Iniezione	91
6.3.2 Determinazione del programma stagionale di Erogazione.....	92
6.3.3 Determinazione del programma mensile.....	92
6.3.4 Determinazione del programma settimanale.....	92
6.3.5 Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni.....	93
6.4 I trasferimenti di Capacità in caso di trasferimenti di fornitura di clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00.....	94
6.5 Le cessioni di capacità e di gas.....	95
6.5.1 Disposizioni generali	95



6.5.2	<i>Disciplina delle cessioni di capacità</i>	95
6.5.3	<i>Cessioni di gas</i>	98
6 A1	PROCEDURA PER LA REVISIONE DELLO SPAZIO E DELLE CAPACITÀ IN CASO DI TRASFERIMENTO DI FORNITURA DI CLIENTI FINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 164/00	100
7	BILANCIAMENTO E REINTEGRAZIONE DELLO STOCCAGGIO	103
7.1	Premessa	103
7.2	Bilanciamento operativo	103
7.2.1	<i>Emergenza gas</i>	103
7.3	Bilanciamento commerciale	104
7.3.1	<i>Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio</i>	104
7.3.2	<i>Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall'UTENTE</i>	105
7.3.3	<i>Pubblicazione delle allocazioni in stoccaggio e gestione del conguaglio di misura ed allocazione di SRG</i>	107
7.4	Corrispettivi per i servizi di stoccaggio	108
7.5	Corrispettivi per il bilanciamento	109
7.5.1	<i>Corrispettivi per il superamento della Capacità di Iniezione e di Erogazione</i>	110
7.5.2	<i>Corrispettivi di superamento dei profili di utilizzo di Iniezione e di Erogazione</i>	110
7.5.3	<i>Corrispettivo per il superamento dello Spazio</i>	111
7.6	Corrispettivi per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico	112
7.6.1	<i>Uso di Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE</i>	112
7.6.2	<i>Uso di Gas Strategico in assenza di autorizzazione da parte del MSE</i>	112
7.6.3	<i>Disposizioni in caso di attivazione di procedure di emergenza</i>	113
7.6.4	<i>Cessioni di Gas nel caso di cui agli articoli 15.5 e 15.14 della Delibera 119/05, come sostituiti dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06</i>	113
7.7	Compensazioni di cui alla Delibera 50/06	114
7.7.1	<i>Disposizioni generali</i>	114
7.7.2	<i>Compensazioni per il superamento della Capacità di Iniezione e di Erogazione</i>	115



7.7.3	<i>Compensazioni per il superamento della Capacità di controflusso.....</i>	116
7.7.4	<i>Compensazioni per il superamento dello Spazio</i>	116
7.7.5	<i>Compensazioni per il mancato rispetto dei profili di utilizzo in Fase di Iniezione.</i>	117
7 A1	PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE E DELLE RELATIVE ACCISE.....	118
8	MISURA DEL GAS	121
8.1	Premessa	121
8.2	Misura ai fini del rapporto commerciale	121
8.3	Misura delle quantità.....	121
8.3.1	<i>Premessa</i>	121
8.3.2	<i>Impianti di misura</i>	123
8.3.3	<i>Taratura della strumentazione.....</i>	124
8.4	Processo di misura	124
8.4.1	<i>Determinazione delle quantità.....</i>	124
8.4.2	<i>Validazione dei dati di misura.....</i>	125
8.4.3	<i>Determinazione delle quantità in caso di anomalia del sistema principale</i>	125
8.5	Responsabilità e diritti.....	126
9	QUALITÀ DEL GAS	127
9.1	Premessa	127
9.2	Determinazione dei parametri	127
9.2.1	<i>Elementi generali.....</i>	127
9.2.2	<i>Parametri di qualità</i>	127
9.2.3	<i>Strumentazione installata.....</i>	128
9.3	Processo di misura e validazione.....	129
9.4	Responsabilità.....	130
9.4.1	<i>SRG</i>	130



9 A1 – GLOSSARIO	131
9 A2 – SPECIFICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL GAS	132
10 PRESSIONE DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE	135
11 QUALITÀ DEL SERVIZIO	136
11.1 Premessa	136
11.2 Principi fondamentali	136
11.2.1 <i>Efficienza del servizio</i>	136
11.2.2 <i>Continuità</i>	137
11.2.3 <i>Imparzialità di trattamento</i>	137
11.2.4 <i>Salute, sicurezza ed ambiente (HSE)</i>	137
11.2.5 <i>Partecipazione</i>	137
11.2.6 <i>Informazione</i>	137
11.3 Aree di intervento	138
11.4 Standard di qualità commerciale	138
11.5 Standard di qualità tecnica	138
11 A1 – STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO	140
12 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI	141
12.1 Premessa	141
12.2 Tipologie di intervento	141
12.2.1 <i>Verifiche funzionali sugli impianti</i>	141
12.2.2 <i>Obblighi di legge</i>	141
12.2.3 <i>Interventi di potenziamento e adeguamento</i>	142
12.2.4 <i>Interferenze con opere di terzi</i>	142
12.2.5 <i>Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio</i>	142
12.2.6 <i>Altri interventi</i>	142



12.3	Programmazione degli interventi sul Sistema di Stoccaggio	142
12.3.1	<i>Piano annuale degli interventi</i>	142
12.3.2	<i>Aggiornamento semestrale</i>	143
12.3.3	<i>Piano mensile degli interventi</i>	143
12.3.4	<i>Piano degli interventi non programmati</i>	143
12.4	Programmazione degli interventi con SRG	144
12.5	Comunicazione tra le Parti	144
13	COORDINAMENTO OPERATIVO	145
13.1	Premessa	145
13.2	Programmazione delle campagne di iniezione e di erogazione	145
13.3	Programmazione giornaliera	145
13.4	Verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale	146
13.5	Emergenza climatica	146
13.6	Coordinamento per indisponibilità impiantistiche	146
13.7	Pressione di esercizio	147
13.8	Informazioni sui contratti	147
13.9	Gestione impianti di misura del Gas in volume e qualità	147
13.10	Contabilità del Gas	147
14	NORMATIVA FISCALE	148
14.1	Concetti generali	148
14.2	Accisa ed addizionale regionale	148
14.2.1	<i>Addizionale regionale sul gas metano</i>	149
14.2.2	<i>Documentazione amministrativa</i>	149
14.3	Imposte indirette – IVA	149
14 A1	– FAC-SIMILE DI “BOLLETTA FISCALE”	150



15	FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	151
15.1	Introduzione.....	151
15.2	Tipologie di fatture	151
15.3	Il contenuto dei documenti di fatturazione	152
15.4	Termini di emissione e pagamento delle fatture	152
15.4.1	<i>I termini di emissione delle fatture.....</i>	152
15.4.2	<i>Modalità di emissione delle fatture.....</i>	154
15.4.3	<i>Termine di pagamento delle fatture.....</i>	154
15.4.4	<i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	155
15.4.5	<i>Ordine di pagamento in caso di UTENTE insolvente ed escussione della garanzia finanziaria.....</i>	155
15.5	Le contestazioni	155
16	DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	156
16.1	Risoluzione del Contratto di Stoccaggio	156
16.1.1	<i>Risoluzione da parte di STOGIT</i>	156
16.1.2	<i>Effetti della risoluzione</i>	156
16.1.3	<i>Risoluzione da parte dell'UTENTE.....</i>	157
16.2	Risoluzione delle controversie e foro competente	157
16.2.1	<i>Tentativo di conciliazione</i>	157
16.2.2	<i>Risoluzione giudiziale.....</i>	158
16.3	Mancata erogazione della prestazione.....	158
16.4	Limitazione di responsabilità	158
16.5	Danno risarcibile	158
16.6	Forza maggiore.....	159
16.6.1	<i>Definizione</i>	159
16.6.2	<i>Esemplificazioni.....</i>	159
16.6.3	<i>Obblighi e responsabilità della Parte Interessata</i>	160



16.6.4	<i>Riduzioni tariffarie</i>	160
16.7	Proprietà industriale	160
16.8	Riservatezza	161
16.8.1	<i>Informazioni confidenziali</i>	161
16.8.2	<i>Eccezioni</i>	161
16.9	Privacy	161
16.10	Cessione del Contratto di Stoccaggio	162
16.10.1	<i>Cessione tra utenti</i>	162
16.10.2	<i>Cessione da parte di STOGIT</i>	163
16.11	Codice di comportamento	163
16.12	Responsabilità amministrativa	163
16.13	Comunicazioni	163
17	GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO	165
17.1	Premessa	165
17.2	Tipologie di emergenza	165
17.3	Responsabilità	165
17.4	Obiettivi degli interventi	166
17.5	Procedure di emergenza	166
18	MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE	168
18.1	Premessa	168
18.2	Applicazione delle procedure in casi di emergenza	168
19	AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO	169
19.1	Premessa	169
19.2	Soggetti legittimati a proporre modifiche al Codice di Stoccaggio	169
19.3	Requisiti di ricevibilità delle proposte di modifica	170



19.4	Iter di valutazione delle proposte di modifica	170
19.5	Ritiro delle proposte	171
19.6	Ripresentazione delle proposte	171
19.7	Criteri di valutazione delle proposte di modifica	172
19.8	Procedura standard e Procedura d'urgenza.....	172
19.9	Comunicazioni.....	172

GLOSSARIO

I termini che seguono, quando usati nel presente Codice di Stoccaggio, siano essi al singolare e/o al plurale, avranno il seguente significato:

Accordi di Interoperabilità	Accordi tra SRG e STOGIT per la ripartizione di compiti e responsabilità in merito alla movimentazione del Gas da o verso gli impianti di stoccaggio, per la misura del Gas e per altri aspetti di gestione tecnica efficiente e sicura delle prestazioni per il sistema del gas.
Allocazione	Comunicazione con cui SRG certifica, per ogni Giorno Gas, il quantitativo di Gas, misurato in Iniezione o Erogazione, attribuito all'UTENTE in relazione allo sbilancio di rete secondo quanto previsto dal Codice di Rete.
Anno Termico	Periodo che va dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.
Assegnazione	Conferma della Prenotazione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione), o eventuale diversa indicazione da parte di STOGIT, per il Giorno Gas successivo.
Autorità	Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Capacità di Erogazione	Disponibilità di punta di Erogazione (espressa in GJ/g) conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio e suddivisa in minima, addizionale ed extra, come descritto nell'ambito del presente Codice.
Capacità di Iniezione	Disponibilità di punta di Iniezione (espressa in GJ/g) conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio.
Capacità Interrompibile	Capacità di Erogazione o di Iniezione (espressa in GJ/g) conferita su base interrompibile, cioè con facoltà di STOGIT di interromperne la prestazione secondo le modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio.
Codice di Rete	Il documento redatto da SRG e approvato dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 137 del 17 luglio 2002, recante l' <i>"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete"</i>
Codice (o Codice di Stoccaggio)	Il presente "Codice di Stoccaggio", inclusi i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



Contratto (o Contratto di Stoccaggio)	Il contratto stipulato tra l'UTENTE e STOGIT per la prestazione da parte di quest'ultima di uno o più servizi di stoccaggio, il cui contenuto è costituito dalle disposizioni del presente Codice e da tutte le disposizioni ivi richiamate.
D.Lgs. 164/00	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ("Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale") e successive modifiche e integrazioni.
Delibera 119/05	Delibera dell'Autorità del 24 giugno 2005, n. 119, recante <i>"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio"</i> e successive modifiche e integrazioni.
DM 27/03/01	Decreto del MSE del 27 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 9/05/01	Decreto del MSE del 9 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 26/09/01	Decreto del MSE del 26 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.
Erogazione	Operazione, anche solo contabile, attraverso la quale l'UTENTE preleva Gas dal Sistema di Stoccaggio.
Fase di Erogazione	Periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.
Fase di Iniezione	Periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre del medesimo anno.
Gas (o Gas Naturale)	Miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Agli effetti del Contratto, i quantitativi di Gas si intendono espressi in energia equivalente (GJ con un decimale).
Gas Strategico	Gas presente nel Sistema di Stoccaggio destinato al Servizio di Stoccaggio Strategico.
Gigajoule (GJ)	Un miliardo di Joule.
Giorno Gas (o GG)	Periodo di tempo compreso tra le 06:00 di un qualsiasi

	giorno di calendario e le 06:00 del giorno successivo (ai fini del presente Codice di Stoccaggio si fa sempre riferimento all'ora solare).
Giorno Gas – 1 (o GG-1)	Giorno Gas precedente un determinato Giorno Gas.
Importazione	Attività di importazione di gas prodotto in paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la quale il soggetto importatore è tenuto a disporre di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera d) del D.Lgs.164/00.
Iniezione	Operazione, anche solo contabile, attraverso la quale l'UTENTE immette Gas nel Sistema di Stoccaggio.
Joule (J)	Lavoro compiuto dalla forza di un Newton quando sposta il suo punto di applicazione di un metro nella direzione della forza.
Massima Prestazione in Controflusso (o MPC)	Capacità di Erogazione per consentire l'Erogazione del Gas dell'UTENTE nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre di ogni Anno Termico, determinata secondo quanto previsto al capitolo 2 e conferita all'UTENTE secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice.
MSE	Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive).
Parte o Parti	UTENTE o STOGIT, oppure UTENTE e STOGIT congiuntamente.
Portale	L'insieme di sistemi informativi predisposti da STOGIT su piattaforma internet per supportare i propri servizi commerciali e consentire lo scambio di dati tra STOGIT e gli UTENTI secondo quanto previsto dal presente Codice.
Potere Calorifico Superiore (o PCS)	Quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di Gas in aria anidra alla pressione di 1,01325 x 100000 Pa, e alla temperatura di 15° C, quando tutta l'acqua formata dalla combustione è condensata allo stato liquido.
Prenotazione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione)	Richiesta giornaliera dell'UTENTE di Iniezione o di Erogazione per un determinato Giorno Gas, formulata secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Codice di Stoccaggio.
Punto di Consegna	Punto, corrispondente alla flangia di entrata, a monte del sistema di misura, ad uno qualsiasi dei siti facenti parte del Sistema di Stoccaggio, in cui STOGIT prende in consegna il Gas dell'UTENTE tramite SRG.



Punto di Riconsegna	Punto, corrispondente alla flangia di uscita, a valle del sistema di misura, da uno qualsiasi dei siti facenti parte del Sistema di Stoccaggio, in cui STOGIT riconsegna il Gas all'UTENTE tramite SRG.
Rete Nazionale di Trasporto (RNT)	Rete nazionale dei metanodotti, così come definita con Decreto del MSE del 22 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
Richiedente	Il soggetto che presenta a STOGIT la Richiesta di Conferimento.
Richiesta di Adeguamento	Richiesta presentata dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, in caso di incremento delle quantità d'Importazione assoggettate allo stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera d) del D.Lgs.164/00.
Richiesta di Conferimento	Richiesta presentata dal Richiedente o dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, per poter accedere al Sistema di Stoccaggio e usufruire dei servizi di stoccaggio.
SAMPEI	Sistema informativo che consente lo scambio via internet di informazioni tra l'UTENTE e STOGIT relative alla gestione commerciale del Contratto, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Servizio di Stoccaggio di Modulazione (o Servizio di Modulazione)	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE per soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Servizi Base	I servizi regolati dal presente Codice, che vengono richiesti e prestati da STOGIT a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati dall'Autorità. I Servizi Base comprendono: il Servizio di Stoccaggio Strategico, di Stoccaggio Minerario, di Modulazione e di Bilanciamento.
Servizio di Bilanciamento	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT per il bilanciamento operativo dell'UTENTE, impresa di trasporto del sistema, secondo quanto previsto dal presente Codice. Tale servizio è comprensivo della modulazione oraria per l'UTENTE che gestisca la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio.
Servizio di Stoccaggio Minerario (o Stoccaggio Minerario)	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE, titolare di concessione di coltivazione sul territorio nazionale, per lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale, secondo quanto previsto dal presente Codice.

Servizio di Stoccaggio Strategico (o Stoccaggio Strategico)	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE, ai fini dell'assolvimento da parte dell'UTENTE stesso degli obblighi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 164/00 e del DM 27/03/01, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Sistema (o Sistema di Stoccaggio)	L'insieme di tutti i siti di stoccaggio operativi di cui STOGIT è titolare in base a concessioni rilasciate dal MSE.
Spazio	Capacità di volume, espressa in energia.
Spazio Strategico	Capacità di volume corrispondente al Gas Strategico, espressa in energia.
SRG	Snam Rete Gas S.p.A., impresa di trasporto che fornisce, sulla base del Codice di Rete, il servizio di trasporto e dispacciamento attraverso la propria rete di metanodotti, fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio.
Standard metro cubo (Smc)	Quantità di gas naturale che, alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 x 100000 Pa e privo di vapore d'acqua, occupa un volume pari ad un metro cubo.
STOGIT	Stogit S.p.A. (Stoccaggi Gas Italia S.p.A), con sede legale in via dell'Unione Europea 3/C, 20097 San Donato Milanese (MI), Capitale sociale 152.205.500 euro i.v., Reg. Imprese di Milano, Cod. Fisc. e Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445; Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., Società con unico socio.
UTENTE	Il soggetto che stipula con STOGIT il Contratto di Stoccaggio.



PREMESSA

Le disposizioni del presente Codice costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione, da parte di STOGIT, dei servizi di stoccaggio di cui al capitolo 3.

STOGIT e l'UTENTE si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti e obblighi, in forza della stipula del Contratto di Stoccaggio.

Le disposizioni del presente Codice potranno essere modificate e/o integrate, secondo quanto previsto dal capitolo 19, sulla base dei provvedimenti eventualmente emanati dalle autorità competenti in relazione all'oggetto del Contratto o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al DM 26/09/01. In tali casi l'utilizzo del Sistema di Stoccaggio e le disposizioni del presente Codice potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate da STOGIT all'UTENTE.

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 La normativa comunitaria

Nell'ambito dell'Unione Europea, il mercato del gas naturale è stato oggetto di un'ampia riforma, avviata dalla Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 (cd. "Direttiva Gas")¹ che ha dettato "norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e cioè un quadro di principi generali da applicare all'interno di ciascuno degli Stati membri, in relazione alle attività di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, allo scopo di favorire la progressiva liberalizzazione del settore e quindi la graduale instaurazione di un mercato unico in Europa.

A decorrere dal 1 luglio 2004, la Direttiva Gas è stata abrogata dalla Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003², che ha modificato e rielaborato gran parte delle disposizioni della prima, al fine di accelerare il processo di liberalizzazione e rendere più uniformi le regole per il libero mercato.

In Italia la Direttiva 2003/55/CE non ha tuttavia ancora ricevuto piena attuazione; solo con la recente legge 18 Aprile 2005, n. 62³ - all'articolo 16⁴ - al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega e con le modalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, uno o più decreti legislativi "per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE" nonché "per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati".

Con la medesima legge 62/05 è stata recepita la Direttiva 2004/67/CE del 26 aprile 2004⁵, che (come la Direttiva 2003/55/CE) non ha ricevuto piena attuazione in quanto, ad oggi, non sono stati ancora adottati i relativi decreti attuativi da parte del Governo. Tale Direttiva reca misure volte a garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e un corretto funzionamento del mercato interno del gas. Essa stabilisce, tra l'altro, un quadro comune entro il quale gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle condizioni geologiche del loro territorio e della fattibilità economica e tecnica, definiscono le misure necessarie ad assicurare che gli impianti di stoccaggio situati nel loro territorio apportino il contributo idoneo ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

¹ "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale", pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

² "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE", pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.

³ "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.", pubblicata nella G.U. 27 Aprile 2005, n. 96, S.O..

⁴ Recante l'intestazione: "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE".

⁵ "Direttiva del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale", pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.



1.2 La normativa nazionale

1.2.1 Il Decreto Legislativo 164/00

La Direttiva 98/30/CE è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164⁶ (cd. “Decreto Letta”, nel seguito “Decreto Legislativo 164/00”) che ha previsto un generale riassetto del settore, dettando norme volte a disciplinare i vari segmenti del mercato del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita) nell’ottica di realizzare quella liberalizzazione del mercato interno che era stata disegnata dalla Direttiva di cui costituisce attuazione.

In relazione al settore dello stoccaggio del gas naturale, il Decreto Legislativo 164/00 prevede, in particolare:

- l’espressa sottrazione dello stoccaggio dalle attività liberalizzate, per cui allo stesso continua ad applicarsi la disciplina in precedenza vigente, salvo le modifiche introdotte dal nuovo decreto. A seguito della cessazione⁷ dell’originario regime di esclusiva a favore dell’Eni S.p.A (relativo in ogni caso esclusivamente ai giacimenti di idrocarburi situati in una zona sostanzialmente coincidente con la Pianura Padana) l’attività di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde viene difatti svolta sulla base di concessioni di stoccaggio rilasciate dal MSE su tutto il territorio nazionale a qualsiasi richiedente in possesso dei requisiti indicati.
- La conferma del regime concessorio e della durata della concessione. I requisiti di idoneità per l’ottenimento della concessione di stoccaggio rimangono quelli stabiliti dalla precedente normativa (adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa) con la precisazione che i richiedenti devono altresì dimostrare di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del Decreto Legislativo 164/00 e della normativa vigente (in particolare della Legge 170/74, come modificata dal Decreto Legislativo 164/00 e del D.M. 28 luglio 1975)⁸. Un regime particolare è stato dettato per le concessioni di stoccaggio già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, che sono state confermate per la scadenza originaria e ritenute comprensive dei diritti e degli obblighi derivanti dalle relative concessioni di coltivazione, di cui è invece stata disposta la cessazione.
- La separazione societaria dell’attività di stoccaggio da ogni altra attività del settore del gas, ivi compresa la vendita, con la sola esclusione delle attività di trasporto e dispacciamento, rispetto alle quali lo stoccaggio deve comunque essere oggetto di separazione contabile e gestionale. Contrariamente a quanto previsto dalla normativa previgente, dunque, non solo è divenuto possibile il conferimento di una concessione di stoccaggio disgiunta da quella di coltivazione relativa al medesimo giacimento, ma è stato imposto che le stesse siano detenute da soggetti giuridici diversi. In deroga al principio di separazione societaria sono tuttavia consentite all’impresa di stoccaggio la produzione di gas naturale dai livelli di giacimento non adibiti a stoccaggio e la vendita di gas a clienti diversi da quelli finali, ai fini del bilanciamento del sistema del gas.

⁶ “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della l. 17 maggio 1999, n. 144”, pubblicato nella G.U 20 giugno 2000, n. 142.

⁷ Operata dal D.Lgs. 625/96, sul quale si veda il successivo paragrafo 1.2.4.

⁸ In merito alla Legge 170/74 e al D.M. 28 luglio 1975 si veda il successivo paragrafo 1.2.4.



- L'obbligo per l'impresa di stoccaggio di fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del MSE, sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. Per "stoccaggio minerario" si intende quello necessario, per motivi tecnici ed economici, a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano, con la duplice finalità di assicurare alla produzione nazionale una flessibilità di fornitura pari a quella dei contratti di importazione e di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione. Lo "stoccaggio di modulazione" è invece definito come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare le esigenze di modulazione, dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi dei soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale ed è caratterizzato da due cicli distinti, uno di iniezione e l'altro di erogazione, su base stagionale (cd. modulazione ciclica). Lo "stoccaggio strategico" è infine definito come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.
- La regolamentazione tariffaria delle attività di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico sulla base di tariffe determinate dall'Autorità tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, di permettere lo sviluppo mediante l'incentivazione degli investimenti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, del particolare rischio specifico associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Sino all'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità⁹, viene demandato alle imprese di stoccaggio il compito di pubblicare tariffe provvisorie, ferma restando poi la necessità di operare eventuali compensazioni.
- L'accesso al sistema di stoccaggio sulla base di criteri e priorità atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio. E' previsto che tali criteri e priorità vengano determinati, unitamente agli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, da parte dell'Autorità, tramite apposita delibera¹⁰ e quindi recepiti dalle imprese di stoccaggio nei propri codici di stoccaggio. Alla stessa Autorità spetta poi la verifica della conformità del codice predisposto dalla singola impresa rispetto ai criteri individuati nella predetta delibera, attraverso un meccanismo di silenzio-assenso tale per cui, in mancanza di comunicazioni da parte dell'Autorità nel termine di tre mesi dalla sua trasmissione, il codice si intende approvato.

1.2.2 La Legge 239/04

La legge 23 agosto 2004 n. 239¹¹ (cd. "Legge Marzano", nel seguito "Legge 239/04") integra e modifica alcune disposizioni normative vigenti e detta una serie di altre disposizioni di rilievo in merito all'attività di stoccaggio, tra le quali occorre segnalare le seguenti:

- il diritto di stoccare gas naturale in sotterraneo continua ad appartenere allo Stato, che lo attribuisce in concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

⁹ Avvenuta attraverso la Delibera dell'Autorità 26/02, seguita dalla Delibera 49/02 diretta alla sola STOGIT, in merito alle quali si veda il successivo paragrafo 1.2.3.

¹⁰ Al riguardo, è stata emanata la Delibera dell'Autorità 119/05, sulla quale si veda il successivo paragrafo 1.2.3.

¹¹ "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", pubblicato nella G.U. 13 settembre 2004, n. 215

- i titolari di concessioni di stoccaggio possono usufruire di non più di due proroghe della durata di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
- i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione in Italia di nuovi stoccaggi in sotterraneo, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, “possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi”. L'esenzione è accordata, caso per caso, dal MSE, previo parere dell'Autorità, per un periodo di almeno 20 anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità.

1.2.3 Le delibere dell'Autorità

Tra le delibere dell'Autorità rilevanti ai fini della predisposizione del Codice di Stoccaggio si richiama in primo luogo la delibera 27 febbraio 2002, n. 26¹² (nel seguito “Delibera dell'Autorità 26/02”) con la quale l'Autorità ha dettato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico per il periodo di regolazione 1 aprile 2002 - 31 marzo 2006, prevedendo l'applicazione retroattiva delle stesse fin dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, e ha stabilito altresì disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema.

Con successiva delibera 26 marzo 2002, n. 49¹³ l'Autorità ha respinto la proposta tariffaria formulata dalla STOGIT e ha determinato le tariffe per i servizi di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico da applicarsi da parte di quest'ultima.

La delibera 21 Giugno 2005, n. 119¹⁴ ha stabilito i criteri cui le imprese di stoccaggio devono attenersi nell'adozione del proprio codice di stoccaggio, da trasmettere all'Autorità entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera stessa, per la verifica di conformità ai suddetti criteri. In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 164/00, come sopra ricordato, trascorsi tre mesi da tale trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il Codice di Stoccaggio si intende conforme.

Il 6 settembre 2005 l'Autorità ha adottato la delibera n. 185¹⁵ con la quale sono state dettate norme generali a garanzia della qualità del gas naturale fornito ai clienti finali, che le imprese di stoccaggio, come tutte quelle coinvolte nella gestione fisica del gas, sono tenute ad osservare.

Con delibera 3 marzo 2006, n. 50¹⁶, l'Autorità – apportando modifiche e integrazioni alla delibera 119/05 – ha approvato i criteri per la definizione delle tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione (1 aprile 2006 - 31 marzo 2010).

¹² “Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale”, pubblicata nel sito internet dell'Autorità il 4 marzo 2002 e nella G.U. 2 aprile 2002, n. 77.

¹³ “Determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, relative all'anno termico 2002-2003 per la società Stogit S.p.A., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 28 marzo 2002 e sulla G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

¹⁴ “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 24 giugno 2005 e nella G.U. 13 luglio 2005, n. 161.

¹⁵ “Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 7 settembre 2005 e nella G.U. 22 settembre 2005, n. 221.

1.2.4 Le altre disposizioni normative

Accanto a quelle indicate nei precedenti paragrafi, merita richiamare l'attenzione su altre disposizioni normative, di cui alcune già rapidamente accennate, che completano il quadro normativo di riferimento allo stato attuale.

Vanno, fra gli altri, menzionati la Legge 26 aprile 1974, n. 170¹⁷ che, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, rappresentava la principale fonte di disciplina relativa all'attività di stoccaggio accanto al relativo disciplinare-tipo, approvato con D.M. 28 luglio 1975¹⁸ (allo stato sostituito dal disciplinare-tipo di cui al titolo III del D.M. 26 agosto 2005¹⁹) e al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625²⁰ che ha operato una prima sostanziale riforma del regime normativo dello stoccaggio, consentendo l'accesso su base negoziata ai terzi per la quota di capacità di stoccaggio non utilizzata dal titolare della concessione.

Con riferimento al medesimo periodo, precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, vanno segnalate anche la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali")²¹, la Legge 11 gennaio 1957, n. 6 ("Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi")²² e la Legge 21 luglio 1967, n. 613 ("Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi")²³.

Tra le disposizioni successive al Decreto Legislativo 164/00, rivestono altresì rilevanza fondamentale i decreti ministeriali che ne costituiscono attuazione:

- Il D.M. 27 marzo 2001 ("*Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164*")²⁴ che stabilisce – fra l'altro – i criteri in base ai quali un giacimento in fase avanzata di coltivazione può essere tecnicamente ed economicamente adibito a stoccaggio, indicando altresì le relative procedure.
- Il D.M. 27 marzo 2001 ("*Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164*")²⁵ che individua i requisiti necessari ai fini del rilascio, da parte del MSE, delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi extra UE.

¹⁶ "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05".

¹⁷ "Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi", pubblicata nella G.U. 18 maggio 1974, n. 129.

¹⁸ "Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi", pubblicato nella G.U. 6 agosto 1975, n. 208.

¹⁹ "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con D.M. 28 luglio 1975 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato", pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O..

²⁰ "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O..

²¹ Pubblicata nella G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O..

²² Pubblicata nella G.U. 29 gennaio 1957, n. 25.

²³ Pubblicata nella G.U. 3 agosto 1967, n. 194.

²⁴ Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2001, n. 97.

²⁵ Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2001, n. 97.

- Il D.M. 9 maggio 2001²⁶ concernente – fra l’altro – la “*determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio*”...“dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione” anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi, nonché l’adozione di “*direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali*”, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema e le esigenze di modulazione dei clienti, delineando altresì l’ordine di priorità in base al quale conferire gli spazi disponibili per l’immissione in stoccaggio.
- Il D.M. 26 settembre 2001 (“*Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l’avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas*”)²⁷ che prescrive le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico, le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze, nonché le direttive transitorie per assicurare l’avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al medesimo fine di salvaguardare il funzionamento in sicurezza del sistema e le esigenze di modulazione dei clienti, indicando altresì l’ordine di priorità in base al quale ripartire gli eccessi di domanda rispetto alle effettive disponibilità di portata giornaliera del sistema. Tale provvedimento prevede inoltre l’istituzione di un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, con funzione consultiva del MSE.
- Il D.M. 29 novembre 2002 (“*Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale*”)²⁸.
- Il D.M. 25 giugno 2004 (“*Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata “Procedura di emergenza climatica”*”)²⁹.
- Il D.M. 23 marzo 2005³⁰, relativo alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l’importazione di gas naturale, semplificazione per le imprese di vendita della trasmissione dei dati sui prezzi del gas, rideterminazione delle modalità di calcolo dello stoccaggio minerario e semplificazione degli adempimenti per ottenere una autorizzazione per l’importazione di gas naturale.
- Il D.M. 3 novembre 2005³¹, che determina i criteri finalizzati a stabilire un adeguato corrispettivo per remunerare i beni che possono essere riutilizzati per lo stoccaggio di gas naturale da un concessionario che subentra in una concessione di coltivazione di un giacimento, in via di esaurimento, ovvero in una concessione di stoccaggio.

²⁶ “*Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali*”, pubblicato nella G.U. 5 giugno 2001, n. 128.

²⁷ Pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2001, n. 235.

²⁸ Pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2003, n. 18.

²⁹ Pubblicato nella G.U. 27 settembre 2004, n. 227.

³⁰ Pubblicato nella G.U. 3 novembre 2005, n. 256.

³¹ Pubblicato nella G.U. 22 novembre 2005, n. 272.



- Il D.M. 12 dicembre 2005³², che approva la nuova procedura, aggiornata rispetto a quella approvata con D.M. 25 giugno 2004, per gestire eventuali situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

³² Pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2005, n. 297.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RELATIVA GESTIONE**2.1 Descrizione generale del Sistema di Stoccaggio**

In base a quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 164/00, l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione rilasciata dal MSE ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa.

Nel presente Codice, con il termine Sistema di Stoccaggio, si definisce l'insieme di tutti i siti di stoccaggio operativi di cui STOGIT è titolare, in base a concessioni rilasciate dal MSE.

I suddetti siti di stoccaggio sono interamente costituiti da giacimenti precedentemente utilizzati per la produzione di gas naturale e adeguatamente convertiti allo stoccaggio di gas naturale attraverso la realizzazione di opportune infrastrutture.

I siti sono distribuiti sul territorio nazionale e sono fisicamente interconnessi alla RNT gestita da SRG.

STOGIT ha l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal MSE.

STOGIT è tenuta inoltre al rispetto dei criteri tecnici di svolgimento delle attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti e dei relativi obiettivi qualitativi determinati dal MSE con il D.M. del 26 agosto 2005.

Partendo dall'esperienza maturata nell'ambito dell'Eni in oltre 40 anni di attività, STOGIT si caratterizza per la competenza tecnica, la qualità del servizio e la ricerca continua dell'efficienza.

In base a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs.164/00, STOGIT ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas.

In particolare, il Sistema di Stoccaggio viene gestito in modo tale da permettere l'ottimale iniezione di gas nel sistema roccioso poroso sotterraneo e la sua successiva erogazione nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2.

Ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio e della gestione commerciale dei servizi offerti, i siti del Sistema di Stoccaggio sono considerati come un unico punto virtuale ("*Hub*").

Dal punto di vista tecnico-impiantistico, i servizi di stoccaggio vengono erogati da ciascuno dei siti del Sistema, attraverso l'operatività dei seguenti principali elementi:

- giacimenti di stoccaggio;
- pozzi;
- *flow-lines* di collegamento;
- impianti di compressione;

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

- impianti di trattamento.

STOGIT pubblica sul proprio sito internet le descrizioni dei singoli siti operativi e aggiorna costantemente tali informazioni sulla base, ad esempio, di:

- variazioni della definizione o dei vincoli di gestione dei siti di stoccaggio da parte del MSE;
- entrata in esercizio di nuovi giacimenti, pozzi e/o adeguamenti di impianti;
- variazioni nella definizione dei Punti di Entrata alla RNT, come definiti dal Codice di Rete.

Gli impianti che costituiscono il Sistema di Stoccaggio sono stati progettati e realizzati, in considerazione del periodo nel quale sono stati concepiti e del loro specifico impiego, sulla base della normativa nazionale ed internazionale di settore, della consolidata esperienza acquisita e con l'obiettivo finale di garantire un esercizio caratterizzato da un elevato grado di sicurezza, affidabilità ed efficienza operativa.

L'operatività del servizio, il monitoraggio dei parametri significativi di processo e il presidio della sicurezza dell'intero Sistema sono assicurati, per tutti i siti, dal dispacciamento.

Il presente paragrafo fornisce di seguito una descrizione sintetica dei giacimenti, dei pozzi e degli impianti di cui sopra.

2.1.1 I giacimenti di stoccaggio

I giacimenti sono costituiti da rocce sotterranee porose e permeabili definite da parametri fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali e formate da uno o più livelli idonei a contenere gas naturale. I giacimenti del Sistema di Stoccaggio derivano dalla conversione a stoccaggio di strutture già utilizzate per la produzione primaria di idrocarburi e sono caratterizzati da una profondità compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri sotto il livello del mare.

I giacimenti sono eserciti secondo specifiche normative tecniche tipiche del settore dello stoccaggio. In particolare, come già accennato, il D.M. 26 agosto 2005 del MSE disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di stoccaggio, l'esercizio della concessione, gli obiettivi di qualità, i poteri di verifica da parte delle competenti autorità minerarie e le conseguenze degli inadempimenti ("Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale").

La conoscenza dei dati geologici e dei parametri fisici acquisita durante la fase di sfruttamento minerario primario costituisce un requisito fondamentale per il corretto esercizio dell'attività di stoccaggio. Infatti, i dati geodinamici registrati durante la fase di produzione primaria, quelli registrati nei cicli precedenti e quelli relativi a specifici test di idoneità consentono di operare simulazioni atte a individuare il possibile comportamento dinamico del giacimento nella fase di stoccaggio.

Oltre alla conoscenza dei dati storici relativi al giacimento risulta altresì necessaria un'accurata attività di previsione del comportamento (erogativo e iniettivo) e di monitoraggio, al fine di ottimizzare l'uso delle capacità disponibili in ciascun giacimento e prevenire possibili danneggiamenti dei livelli adibiti a stoccaggio, non sempre reversibili, connessi con le proprietà petrofisiche e geodinamiche dei singoli giacimenti, in quanto i meccanismi fisici che caratterizzano lo stesso non sono né lineari né stazionari.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

Il regime di pressione di ogni giacimento è caratterizzato dalle seguenti due fasi principali:

- **Iniezione:** la pressione in giacimento cresce all'aumentare dei volumi di gas iniettati e ha, tra i principali elementi condizionanti, le caratteristiche petrofisiche/geostrutturali del giacimento, le caratteristiche dell'acquifero e la capacità di compressione degli impianti di superficie.

In particolare, la capacità ricettiva del giacimento diminuisce con il progressivo raggiungimento del valore di pressione massima; tale valore corrisponde alla pressione statica originaria del giacimento o al diverso valore eventualmente autorizzato dal MSE per il singolo sito di stoccaggio.

- **Erogazione:** la pressione in giacimento decresce all'aumentare dei volumi di gas erogati e ha, tra i principali elementi condizionanti, le caratteristiche petrofisiche/geostrutturali del giacimento e le caratteristiche dell'acquifero.

In particolare la capacità erogativa del giacimento diminuisce al ridursi della pressione in quanto funzione della differenza tra pressione statica e dinamica applicabile a testa pozzo.

L'evoluzione delle prestazioni in iniezione ed erogazione di ogni singolo giacimento è quindi funzione dell'andamento nel tempo dei volumi di gas iniettati/erogati e del regime di pressione del giacimento stesso.

I parametri che caratterizzano un giacimento di stoccaggio sono :

- *cushion gas*;
- *working gas*;

Il *cushion gas* rappresenta la quantità di gas presente in giacimento necessario per l'utilizzo dello stoccaggio ed è il quantitativo minimo indispensabile, presente o iniettato nei giacimenti in fase di avvio dello stoccaggio, che è necessario mantenere sempre nel giacimento. La funzione del *cushion gas* è quella di consentire l'erogazione del *working gas* e contrastare la risalita dell'acquifero senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio.

Il *working gas* è il quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato per essere utilizzato ai fini dello Stoccaggio Minerario, di Modulazione e Strategico, compresa la parte di gas (denominata "*pseudo working gas*") producibile ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.

2.1.2 I pozzi

I pozzi collegano i livelli mineralizzati del giacimento con le strutture di superficie e consentono la movimentazione del gas e lo svolgimento di altre attività ausiliarie specifiche quali la re-iniezione delle acque di strato, laddove possibile, e il monitoraggio del giacimento.

Ciascun pozzo, in considerazione anche dei dati derivanti dalla precedente attività di produzione, è ubicato in aree di superficie debitamente attrezzate ed è perforato in modo da raggiungere i livelli mineralizzati del giacimento, consentendo quindi l'iniezione del gas nel giacimento e la sua successiva erogazione.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

La parte di pozzo direttamente a contatto con i livelli mineralizzati, detta “completamento”, è appositamente strutturata per permettere l’iniezione e l’erogazione del gas direttamente nella/dalla formazione rocciosa.

La profondità media dei pozzi STOGIT è naturalmente legata alla profondità dei giacimenti ed è pertanto compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri sotto il livello del mare.

Dal punto di vista tecnico, la struttura dei pozzi è rappresentabile come segue:

- All’esterno, verso le formazioni geologiche attraversate, il pozzo è costituito da sezioni di foro concentriche, rivestite da tubi di acciaio (“*casing*”) con un riempimento di cemento nello spazio anulare tra la formazione e il *casing*. Il predetto riempimento garantisce l’ancoraggio meccanico della tubazione e l’isolamento idraulico dalle formazioni da essa attraversate.
- All’interno del *casing* è collocata un’ulteriore tubazione di acciaio, denominata “*tubing di completamento*” che ha lo scopo di garantire il flusso del gas in condizioni di completa sicurezza.

Per garantire le migliori prestazioni, i pozzi per la movimentazione del gas vengono completati in tecnica di “*sand control*”, tramite posizionamento a fondo pozzo di appositi filtri (“*gravel pack*”) in grado di trattenere le componenti solide più fini della formazione rocciosa.

I *casing* ed il *tubing* di produzione vengono collegati in superficie ad una serie di valvole che costituiscono la cosiddetta “testa pozzo” (“*well head*”), unica parte visibile in superficie dell’insieme del pozzo.

Ciascun pozzo di iniezione/erogazione gas è dotato di opportune valvole di sicurezza (“*safety valves*”), in grado di interrompere automaticamente il flusso di gas dal giacimento in seguito ad eventuali anomalie degli impianti di superficie direttamente connessi con il pozzo stesso.

Ciascun pozzo, dal punto di vista operativo, esige, per la salvaguardia e continuità del Sistema di Stoccaggio, di operare con valori predefiniti di *deltaP* di pozzo (ovvero la massima differenza ammissibile tra la pressione statica e la pressione dinamica operativa per non comprometterne la sicurezza e nel contempo garantire la continuità delle prestazioni nel tempo), sulla base dell’esperienza di campo acquisita in circa 40 anni di attività, della tipologia di completamento del pozzo stesso, del suo stato di usura, delle portate limite di acqua di formazione dai fini in sospensione e delle velocità erosionali.

I pozzi presenti nel Sistema di Stoccaggio sono classificati sostanzialmente in base al loro impiego:

- pozzi operativi, utilizzati per la movimentazione del gas sia in iniezione sia in erogazione;
- pozzi di monitoraggio, utilizzati per il controllo delle pressioni e del grado di saturazione gas/acqua nei livelli mineralizzati del giacimento;
- pozzi di re-iniezione dell’acqua proveniente dalla formazione durante la fase di erogazione del gas, a seguito di opportuna separazione dal gas stesso.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

2.1.3 *Flow-lines di collegamento*

I pozzi, isolati o raggruppati in “*clusters*”, sono distribuiti in modo da coprire opportunamente l’area del giacimento e per tal motivo possono trovarsi anche a distanza di vari chilometri dagli impianti di compressione e trattamento. Per consentire la movimentazione del gas tra i pozzi e gli impianti sono quindi utilizzate condotte di collegamento, denominate “*flow lines*”.

Tali condotte sono dotate di proprie valvole di sezionamento e di dispositivi di sicurezza per la gestione ed il controllo, sia locale che a distanza.

2.1.4 *Gli impianti di compressione*

Gli impianti di cui al presente paragrafo sono utilizzati per la compressione del gas proveniente dalla Rete Nazionale di Trasporto, in modo da permettere al gas stesso il raggiungimento di una pressione adeguata per la sua immissione nel giacimento.

Gli impianti di compressione del Sistema sono sinteticamente costituiti dai seguenti componenti principali:

- unità di compressione, generalmente costituita da compressore centrifugo azionato da turbina a gas; in alcuni impianti sono installati compressori alternativi;
- tubazioni ed apparecchiature meccaniche di processo;
- sistemi di controllo per la gestione delle unità di compressione e della centrale;
- sistema elettrico per l’alimentazione delle apparecchiature.

2.1.5 *Gli impianti di trattamento*

Gli impianti di trattamento sono utilizzati per rendere il gas, proveniente dal giacimento, idoneo in termini di qualità (secondo le specifiche di cui al successivo capitolo 9) per l’immissione nella Rete Nazionale di Trasporto.

Il processo fondamentale del trattamento consiste nella eliminazione dell’acqua proveniente dalla formazione geologica, sia in forma libera che associata al gas.

Gli impianti di trattamento, attualmente eserciti da STOGIT, si distinguono nelle seguenti tre tipologie:

- Impianti di disidratazione gas ad assorbimento, in cui, per la disidratazione del gas, viene utilizzato il glicole dietilenico o trietilenico. L’assorbimento dell’umidità contenuta nel gas viene realizzato mediante il semplice contatto fisico tra il gas umido e il glicole; quest’ultimo viene poi recuperato ed inviato a un circuito di rigenerazione per il successivo riutilizzo nel processo di disidratazione.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

- Impianti a “LTS” (*Low Temperature Separator*), in cui il gas viene disidratato attraverso appositi scambiatori, mediante processo fisico di espansione e raffreddamento e conseguente condensazione e separazione dei liquidi presenti.
- Impianti a ciclo frigorifero, in cui il gas viene disidratato attraverso raffreddamento e conseguente condensazione e separazione dei liquidi presenti.

2.1.6 *Dispacciamento*

Il dispacciamento, ubicato presso la sede operativa di STOGIT, gestisce a distanza gli impianti di compressione e di trattamento, i pozzi e i vari sistemi ausiliari, caratterizzati da un’elevata automazione. Tutti i componenti mantengono comunque la possibilità di una gestione temporanea locale.

Il dispacciamento costituisce pertanto un elemento fondamentale del Sistema in quanto rappresenta il centro operativo, di controllo e supervisione per:

- il presidio della sicurezza impiantistica del processo;
- la prestazione fornita dal Sistema di Stoccaggio;
- lo svolgimento di specifiche attività legate al servizio stesso.

Il dispacciamento è costituito, dal punto di vista tecnico, da un sistema SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*) che permette, attraverso un sistema di telecomunicazione, l’acquisizione di dati e segnali dal Sistema e la trasmissione di telecomandi per l’esercizio delle apparecchiature e degli impianti nei singoli siti operativi.

A completamento dell’impostazione del telecontrollo, nei singoli siti sono installati specifici sistemi DCS (*Distributed Control System*) che garantiscono localmente le automazioni di controllo e le sequenze di gestione di processo.

2.2 Prestazioni del Sistema di Stoccaggio, vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione

Il presente paragrafo descrive le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e definisce i vincoli tecnici e gestionali applicabili, nonché le loro modalità di determinazione.

2.2.1 *Definizioni*

Le prestazioni del Sistema di Stoccaggio sono distinte in:

- Spazio complessivamente disponibile nel Sistema per i servizi di stoccaggio, come descritti nel capitolo 3, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2, quantitativamente pari alla differenza fra lo Spazio corrispondente al *working gas* e lo Spazio corrispondente allo *pseudo working gas*;



Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

- disponibilità di punta di Iniezione, ovvero la quantità di gas iniettabile su base giornaliera e oraria (espressa in equivalente giornaliero) nel Sistema di Stoccaggio, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2;
- disponibilità di punta di Erogazione, ovvero la quantità di gas erogabile su base giornaliera e oraria (espressa in equivalente giornaliero) dal Sistema di Stoccaggio, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2.

2.2.2 *Vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione*

Considerato quanto già accennato al precedente paragrafo 2.1, STOGIT simula il comportamento dinamico dei giacimenti di stoccaggio e delle grandezze fisiche ad esso associate attraverso l'utilizzo di strumenti di calcolo e *software* dedicati.

Le simulazioni, operate con l'obiettivo di ottimizzare nel tempo le prestazioni offerte nelle Fasi di Iniezione e di Erogazione nel rispetto dei parametri stabiliti dai provvedimenti dell'Autorità, tengono conto delle necessità fondamentali di salvaguardia della sicurezza tecnica del Sistema di Stoccaggio e dell'esperienza acquisita nel corso di tutta la storia gestionale di ogni sito di stoccaggio.

a) *Vincoli tecnici e gestionali e dati di input per le simulazioni*

I valori di Spazio e le disponibilità di punta di Iniezione e di Erogazione, relativi ai singoli siti, sono determinati mediante modellizzazioni dinamiche 3D di giacimento, nel rispetto dei vincoli di giacimento, di pozzo, delle attrezzature tecniche di superficie e di sistema.

In particolare tutti i modelli statici e dinamici 3D devono rispettare i parametri geodinamici, fisici e petrofisici caratteristici di ciascun giacimento. Si sottolinea infatti come il comportamento dinamico di un giacimento risulti in realtà non lineare né stazionario e il giacimento pertanto necessita, per la sua gestione sicura da possibili danneggiamenti, di una sempre più accurata definizione del relativo modello.

Le simulazioni atte a determinare le prestazioni vengono effettuate considerando dati di input distinti per la Fase di Iniezione e di Erogazione, fermi restando i vincoli del Sistema di Stoccaggio, dipendenti dalla storia industriale del sistema stesso, quali ad esempio l'assetto dei pozzi, la loro ubicazione rispetto all'area mineralizzata (concentrata in culmine strutturale), la loro tipologia di completamento.

Gli input considerati per le simulazioni relative alla Fase di Iniezione sono :

- la massima pressione statica di giacimento da non superare, che è pari alla pressione statica originaria o al diverso valore autorizzato dal MSE per il singolo sito di stoccaggio;
- la potenzialità dei pozzi in iniezione;

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

- la massima prestazione tecnica di iniezione, che dipende dal limite massimo di ricezione dei giacimenti e dai limiti operativi degli impianti di compressione;
- l'obbligo – previsto dall'articolo 18 del DM 26/8/05 – di misurazione della pressione statica di fondo dei giacimenti al termine della fase;
- i tempi operativi della Fase di Iniezione, che devono essere di circa 6/7 mesi.

Gli input considerati per le simulazioni relative alla Fase di Erogazione sono:

- la potenzialità dei pozzi in erogazione;
- la massima prestazione tecnica di erogazione, che dipende dal limite massimo di erogazione dei giacimenti e dai limiti operativi massimi degli impianti di superficie;
- la prestazione minima di erogazione, in generale coincidente con il limite minimo di trattamento dell'impianto di superficie;
- il minimo valore della pressione dinamica di testa pozzo;
- la massima quantità di acqua producibile su base giornaliera e annuale, nel rispetto dei volumi da re-iniettare in livelli ubicati nel sottosuolo;
- l'obbligo – previsto dall'articolo 18 del DM 26/8/05 – di misurazione della pressione statica di fondo dei giacimenti al termine della fase;
- i tempi operativi, di circa 5/6 mesi.

Le curve di iniettività e di erogabilità dei modelli dinamici 3D di ciascun campo, ottenute tramite simulazione dinamica 3D nel rispetto dei vincoli sopra citati costituiscono un input per il sistema "IMAGINERY" (di cui alla successiva lettera b) del presente paragrafo).

b) Strumenti di simulazione

STOGIT simula il comportamento dinamico dei giacimenti di stoccaggio e le grandezze fisiche ad esso associate (volumi iniettati/erogati, pressione statica e dinamica, la capacità di stoccaggio in termini di Spazio, la disponibilità di Iniezione e di Erogazione nel tempo, ecc.) tramite un simulatore matematico 3D "Eclipse" (normalmente usato nel campo petrolifero), sulla base delle informazioni geodinamiche e strutturali acquisite nel corso del tempo che permettono di riprodurre l'intera storia produttiva dei giacimenti sia nella fase di produzione primaria che di stoccaggio.

I modelli di giacimento che ne conseguono costituiscono un'interpretazione matematica della roccia porosa. Sono quindi dotati di un'incertezza che può essere ridotta con un continuo monitoraggio delle grandezze geodinamiche (pressioni statiche, dinamiche, portate di gas e liquidi) e, qualora necessario, con nuove acquisizioni di carattere geostrutturale. STOGIT, nell'ambito

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

della sua attività, effettua costanti aggiornamenti per una eventuale ritaratura dei modelli sulla base di un processo di validazione (*history match*) che costituisce prassi comune nell'ambito petrolifero.

Le curve di erogabilità di ciascun campo, ottenute tramite simulazione dinamica 3D, descrivono le prestazioni teoriche del giacimento senza alcun vincolo di *deltaP* a testa pozzo.

Per definire poi le curve di erogabilità di esercizio che rispettino le condizioni reali ed operative di funzionamento dei singoli campi si ricorre ad una metodologia integrativa al modello matematico *Eclipse*, tramite la messa a punto di un codice di calcolo *ad hoc* (tuttora in fase sperimentale). Questo codice tiene conto della portata di gas che può essere erogata da ciascun giacimento, in base a valori prestabiliti di *deltaP* (statica e dinamica) per ciascun pozzo.

L'ottimizzazione delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio è possibile attraverso l'analisi delle combinazioni che permettono di ottenere la migliore prestazione possibile da ogni singolo sito, cioè incrociando le caratteristiche dei giacimenti con quelle degli impianti di superficie. A tal fine è stato implementato un sistema informatico denominato "IMAGINERY".

Il sistema "IMAGINERY" (*Integrated Management of Gas INjection and withdrawal in Reservoirs*) è stato sviluppato da STOGIT e dalla Divisione E&P di Eni – utilizzando un algoritmo di ottimizzazione vincolata non lineare e tecniche di simulazione sia di giacimento che di processo – con l'obiettivo di monitorare, prevedere e massimizzare l'andamento erogativo/iniettivo dell'intero Sistema di Stoccaggio in relazione ai consuntivi registrati ed a diversi scenari di richiesta, sia in termini volumetrici che di portata di punta.

Il sistema IMAGINERY si compone di due moduli distinti denominati rispettivamente *Ottimizzatore* e *Day Before*, integrati fra loro tramite un apposito database.

Il modulo Ottimizzatore è utilizzato, sia in ambito di programmazione stagionale che di breve termine, per la massimizzazione del gas da iniettare per campo in Fase di Iniezione e per la massimizzazione della capacità erogativa di campo in fase di prelievo.

Questo modulo consente la migliore programmazione dell'utilizzo dei campi in periodi differenti al fine di definire le potenzialità integrate del Sistema di Stoccaggio, attraverso l'utilizzo di curve di erogazione e iniezione derivanti da modelli semplificati di giacimento del simulatore 3D *Eclipse*.

Nel corso dell'Anno Termico la programmazione dell'utilizzo dei campi, di cui al precedente alinea, viene quindi aggiornata sulla base dei consuntivi effettivamente registrati e dei programmi degli UTENTI.

Il modulo *Day Before* è invece utilizzato nella gestione quotidiana ed è descritto al successivo paragrafo 2.4.

c) Risultati delle simulazioni (dati di output)

I risultati delle simulazioni di cui alla precedente lettera b) consistono in curve di iniettività e di erogabilità per il Sistema di Stoccaggio associando i volumi movimentati alle disponibilità di punta.

- Relazioni tra Spazio e Iniezione (curve di iniettività): profilo di Iniezione ottimale e disponibilità di punta di Iniezione

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

Il profilo ottimale di Iniezione viene inizialmente definito nel mese di gennaio – tenendo conto delle migliori previsioni circa l'evoluzione della erogazione complessiva fino al termine dell'Anno Termico e dei vincoli tecnici e gestionali di cui al punto a) – sulla base dei seguenti concetti operativi:

- Iniezione di volumi elevati nella fase iniziale allo scopo di bloccare l'avanzamento dell'acquifero.
- Ottimizzazione delle portate di iniezione successive alla fase iniziale, secondo le effettive capacità dei giacimenti al fine di massimizzare la disponibilità all'iniezione.
- Iniezione di volumi residuali nella fase terminale, necessari per consentire il riempimento di campi caratterizzati da compartimentazioni geodinamiche o con gradiente di crescita della pressione condizionato dalla portata giornaliera di iniezione.

Sulla base di tali considerazioni vengono definite le condizioni ottimali di riempimento cumulativo dello Spazio e il conseguente andamento della disponibilità di punta in Iniezione, funzione inversa del volume cumulativo iniettato.

La massima disponibilità di punta di Iniezione deve essere limitata solo alla fase di "prima iniezione" al fine di evitare possibili fenomeni di canalizzazioni differenziate e preferenziali del flusso di gas in giacimento (cosiddetto fenomeno di "fingering").

L'andamento decrescente della stessa disponibilità nel tempo ha lo scopo di indirizzare l'iniezione dei volumi mensili secondo le reali capacità dei giacimenti senza indurre repentini innalzamenti dei gradienti di pressione, che comportano conseguentemente una successiva riduzione dei volumi da iniettare.

Per tenere in adeguata considerazione le flessibilità operative richieste dagli UTENTI del Sistema e il fatto che il profilo ottimale possa non essere rispettato in modo preciso, sono inoltre verificati profili progressivi alternativi minimi e massimi che assicurano comunque un corretto riempimento complessivo dei giacimenti.

- *Relazioni tra Spazio ed Erogazione (curve di erogabilità): profilo di Erogazione ottimale e disponibilità di punta di Erogazione*

Il profilo di Erogazione per l'Anno Termico successivo viene inizialmente definito nel mese di gennaio – tenendo conto del completo riempimento dello Spazio conferito e dei vincoli tecnici e gestionali di cui al precedente punto a) – con l'obiettivo di ottimizzare la curva di erogabilità (o curva prestazionale) rispetto a quella di cui all'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06, mantenendo la massima disponibilità di punta di erogazione nel tempo compatibilmente con una distribuzione statisticamente significativa delle prestazioni rese nel corso della Fase di Erogazione, e viene determinato sulla base dei seguenti concetti operativi:

- mantenimento della massima capacità di erogazione disponibile nel tempo;
- erogazione di volumi elevati nel periodo di maggiore richiesta climatica (tra metà gennaio e metà febbraio);
- ottimizzazione delle portate di erogazione, secondo le effettive capacità dei giacimenti al fine di massimizzare la disponibilità all'erogazione del Sistema di Stoccaggio.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

L'andamento decrescente della disponibilità di punta di erogazione, in funzione dello svaso, segue l'evoluzione delle prestazioni di ogni singolo giacimento e si riduce al decrescere della pressione.

STOGIT verifica la coerenza tra la curva prestazionale ottimizzata del Sistema rispetto a quella di cui al citato articolo 10.2 bis, informando l'Autorità nel caso in cui l'andamento della stessa risulti inferiore a quanto previsto dal predetto articolo.

In tal caso, STOGIT determina i profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di Erogazione coerenti con l'andamento della curva prestazionale ottimizzata del Sistema e può offrire prestazioni ulteriori di Erogazione agli UTENTI, su base continua (Capacità extra, di cui al successivo paragrafo 2.3.6) o interrompibile (Capacità su base interrompibile in Fase di Erogazione, di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 2.3.7), tenendo conto della necessità di preservare la continuità della prestazione di erogazione ottimizzata fino al termine della Fase di Erogazione.

- Determinazione dello Spazio, della Capacità di Iniezione e della Capacità di Erogazione

Spazio

Lo Spazio complessivamente messo a disposizione per il conferimento viene definito sulla base delle curve di iniettività ed erogabilità dei giacimenti sopra descritte, nonché dei seguenti elementi:

- andamento storico della pressione statica di fondo realizzata nei giacimenti nelle campagne antecedenti,
- programmi di manutenzione e indisponibilità,
- eventuale messa in esercizio di nuovi campi,
- eventuali incrementi delle pressioni statiche di esercizio dei giacimenti con possibili adeguamenti degli impianti di superficie.

Capacità di Iniezione

La Capacità di Iniezione complessivamente messa a disposizione per il conferimento (di seguito CI_{TOT}) dipende dalla capacità tecnica degli impianti di compressione e dalla capacità di ricezione dei giacimenti.

Capacità di Erogazione

La Capacità di Erogazione complessivamente messa a disposizione per il conferimento (di seguito CE_{TOT}) è pari alla Capacità di Erogazione che nell'Anno Termico 2005-2006 è risultata disponibile al completamento dell'Erogazione del Gas destinato al Servizio di Modulazione.

d) Tempistica e revisione delle elaborazioni

STOGIT procede alle simulazioni per il successivo Anno Termico in modo tale da permettere la pubblicazione di tutti gli elementi necessari entro il 1 febbraio precedente l'avvio dello stesso Anno Termico.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

Tenuto conto delle possibili variazioni, anche significative, legate alla parte terminale della Fase di Erogazione, le simulazioni per la successiva Fase di Iniezione possono essere oggetto di aggiornamento entro la metà del mese di marzo, di modo da consentire un'adeguata programmazione stagionale agli UTENTI.

Inoltre, entro la metà del mese di ottobre, in relazione all'effettivo andamento della Fase di Iniezione, STOGIT procede ad una verifica di coerenza rispetto ai parametri utilizzati per la definizione delle simulazioni iniziali, procedendo – ad esempio, in caso di riempimento non totale del Sistema – ad un aggiornamento, finalizzato alla migliore programmazione operativa da parte degli UTENTI e alla determinazione dell'eventuale offerta di Capacità di Erogazione Extra.

Tale verifica di coerenza viene effettuata anche sulla base di un'analisi tecnica congiunta con SRG.

Ai fini della gestione operativa del Sistema, le elaborazioni sono successivamente aggiornate con cadenza mensile e settimanale sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate (e quindi dell'andamento delle pressioni dinamiche e statiche di giacimento), dell'esigenza di non pregiudicare la sicurezza (anche prospettica) del Sistema e tenendo in considerazione le previsioni aggiornate di utilizzo fornite dagli UTENTI, nell'ambito della programmazione operativa di cui al successivo capitolo 6.

Infine, con cadenza giornaliera STOGIT aggiorna le simulazioni e verifica l'andamento del Sistema di Stoccaggio, per una continua ottimizzazione delle prestazioni, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 2.4.

2.3 Dalle prestazioni alle Capacità

A partire dai risultati delle simulazioni, di cui al precedente paragrafo 2.2.2 lettera a), e dalla determinazione delle capacità totali, di cui al precedente paragrafo 2.2.2. lettera c), STOGIT pubblica le capacità disponibili per i Servizi Base di cui al successivo capitolo 3, determinate secondo quanto di seguito previsto.

2.3.1 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Strategico

STOGIT determina lo Spazio disponibile per il Servizio di Stoccaggio Strategico (di seguito S_{STR}) in misura pari a quella di competenza STOGIT, derivante dalla ripartizione operata tra imprese di stoccaggio, rispetto alla quantità complessivamente stabilita dal MSE.

2.3.2 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario

STOGIT determina le Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{MIN}) è pari alla quantità autorizzata dal MSE e richiesta per il Servizio stesso in sede di conferimento di capacità;

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{MIN}) è pari a S_{MIN} diviso 170 (centosettanta) giorni, in coerenza con la finalità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione;
- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{MIN}) è pari alla quantità autorizzata dal MSE e richiesta per il Servizio stesso in sede di conferimento di capacità.

2.3.3 Capacità per il Servizio di Bilanciamento

STOGIT determina le Capacità per il Servizio Bilanciamento nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{RNT}) è pari alla quantità complessivamente richiesta;
- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{RNT}) è pari alla quantità complessivamente richiesta per esigenze di bilanciamento giornaliero della RNT;
- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{RNT}) è pari alla quantità complessivamente richiesta daper esigenze di bilanciamento giornaliero della RNT;
- La Capacità di Erogazione (di seguito CH_{RNT}) per la modulazione oraria dei consumi è offerta unicamente all'impresa di trasporto del sistema, che gestisca la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio. In particolare, tale Capacità è misurata come la differenza tra il valor massimo e il valor medio della prestazione oraria consuntivata nell'arco di un Giorno Gas; il valore risultante da tale differenza viene moltiplicato per 24 (ore).

Dato che, in qualunque Giorno Gas, l'integrale sotteso alla prestazione oraria media è pari all'integrale sotteso alla curva della prestazione oraria consuntivata, deriva che all'utilizzo della CH_{RNT} non è associato alcun volume giornaliero.

2.3.4 Capacità per il Servizio di Modulazione

STOGIT determina le Capacità per il Servizio di Modulazione nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{MOD}) è pari a:

$$S_{TOT} - S_{STR} - S_{MIN} - S_{RNT}$$

dove S_{TOT} è pari allo Spazio complessivamente messo a disposizione per il conferimento (di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2.2.2);

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{MOD}) è pari a :

$$CI_{TOT} - CI_{MIN} - CI_{RNT}$$

- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{MOD}) è pari a:

$$CE_{TOT} - CE_{MIN} - CE_{RNT} - CH_{RNT}$$

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

In particolare, la CE_{MOD} conferita agli UTENTI del servizio di Stoccaggio di Modulazione è pari alla somma di:

- Capacità di Erogazione minima: pari allo Spazio conferito per il Servizio di Modulazione diviso 150 giorni;
- Capacità di Erogazione addizionale: pari alla prestazione, associata alla Capacità di Erogazione conferita, che nell'Anno Termico 2005-2006 è risultata disponibile al completamento dell'Erogazione del Gas destinato al Servizio di Modulazione, aggiuntiva alle Capacità di Erogazione destinate ai Servizi di Stoccaggio Minerario e di Bilanciamento e alla Capacità di Erogazione minima.

2.3.5 Capacità di controflusso

a) Controflusso in Fase di Iniezione

STOGIT determina le Capacità offerte per il controflusso in Fase di Iniezione (controflusso estivo) considerando i seguenti fattori:

- programmi di manutenzione relativi alla Fase di Iniezione;
- utilizzo storico della Capacità di Erogazione in controflusso;
- necessità di salvaguardare il rispetto dei profili di utilizzo per il pieno riempimento dei giacimenti.

b) Controflusso in Fase di Erogazione

Durante la Fase di Erogazione, STOGIT offre Capacità per il controflusso attraverso la determinazione dei Fattori di Adeguamento Iniezione di cui al successivo paragrafo 6.2.3.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

- programmi di manutenzione relativi alla Fase di Erogazione;
- necessità derivanti dalle eventuali modifiche di assetto impiantistico;
- utilizzo storico della Capacità di Iniezione in controflusso.

Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell'Erogazione, i Fattori di cui al presente paragrafo sono pubblicati su base settimanale da parte di STOGIT fino ad un livello di Erogazione inferiore o pari al 5% dello Spazio conferito per i Servizi di Stoccaggio Minerario e Modulazione.

2.3.6 Capacità di Erogazione extra

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

Qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso della Fase di Erogazione – derivante dalla simulazione di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c) – evidenzia una disponibilità di Capacità di Erogazione su base continua superiore a quella prevista dall'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06, STOGIT può offrire Capacità di Erogazione extra con le modalità e i termini previsti al successivo paragrafo 5.6.2, ferma l'esigenza di tutelare la salvaguardia del Sistema.

2.3.7 Capacità su base interrompibile

STOGIT determina le Capacità su base interrompibile secondo i seguenti criteri generali, tenendo conto dei diversi fattori rilevanti nelle due distinte Fasi, di Iniezione e di Erogazione.

2.3.7.1 Fase di Iniezione

- Stagionale: analisi statistica relativa all'utilizzo della Capacità disponibile sulla stessa base periodale.
- Mensile: verifica in merito all'andamento dell'Iniezione rispetto ai profili di utilizzo qualora non sia possibile un incremento dei Fattori di Adeguamento, tenendo conto dell'eventuale offerta di capacità su base interrompibile stagionale.
- Giornaliera: capacità tecnicamente disponibile ma su base temporale limitata, tenendo conto dell'eventuale offerta di capacità su base interrompibile stagionale e/o mensile.

2.3.7.2 Fase di Erogazione

STOGIT mette a disposizione Capacità di Erogazione su base interrompibile (stagionale, mensile e/o giornaliera) secondo i criteri generali di cui al precedente paragrafo 2.3.7.1, qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso della Fase di Erogazione – derivante dalla simulazione di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c) – evidenzia una disponibilità di Capacità di Erogazione su base continua sempre superiore a quella prevista dall'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06. Tale offerta trova una limitazione allorché ciò possa pregiudicare la continuità della prestazione di erogazione ottimizzata fino al termine della Fase di Erogazione.

Anche qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso della Fase di Erogazione – derivante dalla simulazione di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c) – evidenzia una disponibilità di Capacità di Erogazione su base continua inferiore a quella prevista dall'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06, STOGIT mette a disposizione Capacità di Erogazione su base interrompibile:

- esclusivamente su base mensile;
- qualora, in riferimento ad un dato mese della Fase di Erogazione, dal programma mensile degli UTENTI (di cui al successivo paragrafo 6.3.3) risulti un quantitativo cumulativamente inferiore rispetto a quello massimo cumulato erogabile secondo le percentuali pubblicate da STOGIT relative ai profili di utilizzo per la Fase di Erogazione per lo stesso mese.

In tal caso, STOGIT determina la Capacità di Erogazione su base interrompibile, per ogni mese *m* della Fase di Erogazione, secondo la formula seguente:

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

$$(V_{\max,m} - V_{\text{prog},m}) \times \frac{1 - \text{prob}}{n}$$

dove:

- $V_{\max,m}$ è il quantitativo massimo cumulato erogabile secondo le percentuali pubblicate da STOGIT relative ai profili di utilizzo per la Fase di Erogazione fino al mese m;
- $V_{\text{prog},m}$ è il quantitativo risultante dalla somma dei consuntivi realizzati fino al mese m-1 e del programma mensile degli UTENTI relativo al mese m;
- prob è pari alla riduzione percentuale del corrispettivo unitario f_{PE} per la Capacità di Erogazione mensile su base interrompibile;
- n è pari al numero di giorni del mese m.

2.3.8 I profili di utilizzo e i Fattori di Adeguamento delle Capacità

STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l'Iniezione e la successiva Erogazione, profili ottimali di utilizzo per i Servizi di Stoccaggio di Modulazione e Stoccaggio Minerario, finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio e il cui rispetto da parte degli UTENTI è fondamentale perché STOGIT possa garantire le migliori prestazioni del Sistema di Stoccaggio.

I profili vengono distinti tra i Servizi di Stoccaggio di Modulazione (paragrafo 2.3.8.1) e Stoccaggio Minerario (paragrafo 2.3.8.2) per tenere conto – per quest'ultimo – della finalità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione nonché delle relative modalità di conferimento della Capacità di Iniezione e di Erogazione.

I Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione e di Erogazione delimitano, in termini discreti, l'andamento delle disponibilità di punta nelle due fasi, in relazione alle curve di prestazione simulate e ai profili di utilizzo determinati, tenendo conto inoltre delle previsioni di cui alla Delibera 50/06 per i diversi Servizi.

L'andamento delle Capacità nel corso dell'Anno Termico (e la descrizione specifica dei Fattori di Adeguamento) è descritto ai successivi paragrafi 6.2.3 e 6.2.4.

2.3.8.1 Profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento per il Servizio di Modulazione

a) Fase di Iniezione

In Fase di Iniezione, il profilo di utilizzo è strutturato in un *range* operativo che definisce la giacenza minima e massima consentita all'UTENTE al termine di ciascun mese in rapporto allo Spazio conferito, secondo la formula di cui alla lettera a) del paragrafo 6.2.2.

Tali valori minimi e massimi sono definiti sulla base delle curve di iniettività del Sistema di Stoccaggio e permettono la completa ricostituzione dei giacimenti, suddividendo il volume

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

complessivo da iniettare in quantitativi mensili tali da assicurare un'Iniezione ottimale garantendo nel contempo una flessibilità nella gestione operativa agli UTENTI.

Il profilo di Iniezione ottimale, base di riferimento per la determinazione del predetto *range* operativo, è determinato considerando i seguenti criteri generali:

- volumi elevati nella fase iniziale per bloccare l'avanzamento degli acquiferi nei giacimenti e minimizzare in tal modo possibili perdite di capacità,
- volumi residuali nella fase terminale (normalmente il mese di ottobre) per consentire il completo riempimento dei giacimenti, caratterizzati da capacità ricettive decrescenti nel tempo.

I Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione riflettono l'andamento decrescente della disponibilità di punta di iniezione, descritta nel precedente paragrafo 2.2.2, lettera c).

b) Fase di Erogazione

In Fase di Erogazione, STOGIT determina il profilo di utilizzo e i Fattori di Adeguamento di Erogazione in coerenza con l'andamento della curva prestazionale ottimizzata del Sistema, assumendo il completo riempimento dello Spazio conferito e la sua successiva Erogazione, nel corso dell'intera Fase di Erogazione stessa.

Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima consentita all'UTENTE al termine di ciascun mese in rapporto allo Spazio conferito, secondo la formula di cui alla lettera b) del paragrafo 6.2.2, considerando inoltre i dati storici di erogazione.

2.3.8.2 I profili di utilizzo per il Servizio di Stoccaggio Minerario**a) Fase di Iniezione**

Rispetto a quanto già esaminato nell'ambito del Servizio di Modulazione, il profilo di utilizzo per il Servizio di Stoccaggio Minerario in Fase di Iniezione tiene conto della diversa modalità di conferimento della Capacità di Iniezione e della regola di allocazione nel caso di UTENTE che usufruisca sia del Servizio di Modulazione che di quello Minerario.

b) Fase di Erogazione

Rispetto a quanto già esaminato nell'ambito del Servizio di Modulazione, il profilo di utilizzo per il Servizio di Stoccaggio Minerario in Fase di Erogazione tiene conto della diversa modalità di conferimento della Capacità di Erogazione e della regola di allocazione nel caso di UTENTE che usufruisca sia del Servizio di Modulazione che di quello Minerario.

2.4 Gestione operativa del Sistema di Stoccaggio**2.4.1 L'attività operativa: il dispacciamento**

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

La gestione operativa del Sistema di Stoccaggio viene attuata dal dispacciamento attraverso il presidio della sicurezza, l'erogazione del servizio e lo svolgimento delle relative attività ausiliarie.

Dal dispacciamento, mediante un sistema di telecontrollo SCADA, vengono infatti acquisiti i dati e le informazioni significative per l'esercizio degli impianti, quali, ad esempio, pressioni, portate, temperature, produzione di liquidi, qualità del gas, stati delle valvole, delle unità di compressione, degli impianti di trattamento e dei servizi.

Sulla base di tali informazioni viene quindi assicurato il presidio operativo della sicurezza degli impianti, integrando pertanto ad un livello superiore i sistemi di sicurezza già presenti nei singoli impianti e che, in modo autonomo ed automatico, intervengono all'insorgere di eventuali situazioni anomale.

Il dispacciamento, attraverso il costante e continuo monitoraggio dei parametri di esercizio degli impianti e operando attraverso la loro gestione in telecomando, agisce sugli assetti dei singoli impianti in relazione alle esigenze operative di iniezione e di erogazione.

In caso di esclusione dal telecontrollo di singoli impianti, a seguito di operazioni programmate o di situazioni non preventivabili, il dispacciamento attiva tempestivamente le unità operative periferiche, per le necessarie attività di verifica e controllo della sicurezza, di gestione e ripristino dell'esercizio standard.

Infine il dispacciamento assicura, sulla base della programmazione ricevuta da parte degli UTENTI, di cui al successivo capitolo 6, la coerente definizione dei programmi operativi, in particolare attraverso:

- il controllo dei programmi mediante verifiche con le unità specialistiche di giacimento per le ottimizzazioni dei parametri di iniezione/erogazione per singolo sito e con le unità di gestione impiantistica per la verifica delle disponibilità tecniche degli impianti;
- l'individuazione delle capacità di stoccaggio in termini di volume e prestazione giornaliera e oraria per singolo sito operativo;
- la verifica con SRG delle Prenotazioni di Capacità degli UTENTI e degli assetti previsti per i singoli siti a garanzia della trasportabilità sulla RNT e al fine di permettere il mantenimento delle migliori prestazioni nel tempo ed evitare degni anticipati delle prestazioni stesse.

Al termine di ogni Giorno Gas, viene trasmesso a SRG, per la successiva determinazione delle Allocazioni, il dato consuntivato in termini volumetrici ed energetici relativo alla prestazione resa dal Sistema nello stesso Giorno Gas.

2.4.2 Strumenti a disposizione del dispacciamento

La Sala Operativa

La Sala Operativa del dispacciamento, da cui si effettua il telecontrollo degli impianti, è presidiata 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno, da operatori che assicurano l'esercizio del Sistema di Stoccaggio secondo criteri di sicurezza, efficienza ed affidabilità.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

All'interno della Sala Operativa sono presenti postazioni per il telecontrollo del Sistema di Stoccaggio che dispongono di terminali collegati al sistema SCADA.

Gli operatori, sulla base di specifiche indicazioni di esercizio, attuano in continuo le eventuali azioni per la modifica degli assetti del sito, in funzione delle esigenze relative al soddisfacimento dei programmi ricevuti dagli UTENTI, nonché – nei limiti degli Accordi di Interoperabilità – da SRG, compatibilmente con il mantenimento in sicurezza delle prestazioni del Sistema.

Il dispacciamento garantisce inoltre il collegamento con il dispacciamento SRG e la pronta attivazione delle unità periferiche STOGIT in caso di necessità.

Il sistema SCADA

Le principali funzionalità del sistema SCADA, che permettono la gestione operativa del servizio, sono:

- acquisizione di misure, segnali e informazioni dai sistemi periferici (DCS);
- invio di comandi operativi agli impianti;
- gestione delle prestazioni e sicurezza di sistema: diagnostica della comunicazione con verifica del flusso dati e stato operativo dei sottosistemi periferici;
- gestione della diagnostica e sicurezza del sistema: monitoraggio continuo dello stato e funzionalità di tutti i nodi del Sistema.

Il flusso dei dati elaborati dal sistema SCADA consente di monitorare l'assetto del Sistema di Stoccaggio e la sua probabile evoluzione di breve periodo, supportando quindi le possibili azioni di volta in volta necessarie, al fine di traguardare il soddisfacimento continuo della domanda.

Il sistema di trasmissione dati

L'infrastruttura di telecomunicazioni che permette il telecontrollo degli impianti di STOGIT è costituita da una rete (*Wide Area Network*) in cui ciascuno dei canali di collegamento tra lo SCADA e gli impianti periferici è costituito da connessioni ridondate realizzate con linee CDN (Circuiti Diretti Numerici) e ISDN (*Integrated Services Digital Network*) o Ponti Radio. Anche gli apparati di accesso (*router*) di ogni singola rete locale dispongono di una riserva attiva (*back-up*) che garantisce la continuità del servizio.

Tale infrastruttura è gestita da un operatore primario del settore, che assicura un monitoraggio continuo al fine di garantire un elevato livello di servizio.

Strumenti informatici di supporto alle decisioni

Il dispacciamento, al fine di assicurare in modo affidabile ed efficiente le prestazioni richieste dagli UTENTI, si avvale di diversi sistemi informativi a funzionalità integrata e gestiti in condivisione tra le varie unità operative, a garanzia di una costante disponibilità di un'unica base dati di riferimento per le simulazioni di possibili scenari operativi in funzione dei consuntivi registrati.

SAMPEI

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

Il sistema informatico SAMPEI (*Sistema di Allocazione e Misura Per Erogazione e Iniezione*) è stato sviluppato da STOGIT per l'interfaccia di gestione commerciale tra STOGIT e l'UTENTE.

Per permettere una gestione ottimizzata del flusso dati e dei processi specifici di dispacciamento collegati alla programmazione operativa, SAMPEI è integrato con i sistemi CONDUZIONE e IMAGINERY di seguito descritti, oltre che con il sistema WSGS di SRG e il sistema di fatturazione SAP-SD.

IMAGINERY

Il sistema informatico utilizzato per la programmazione giornaliera di utilizzo dei giacimenti e dei pozzi è il modulo *Day Before* di "IMAGINERY".

Il modulo *Day Before* di IMAGINERY elabora la programmazione, considerando le caratteristiche di ciascun giacimento, le prestazioni erogative/iniettive dei singoli pozzi ed i vincoli operativi degli impianti rispetto alla programmazione fornita quotidianamente dagli UTENTI.

IMAGINERY *Day Before* si interfaccia con:

- un database di produzione dove sono immagazzinati i dati storici di iniezione e di erogazione del gas;
- un database per la gestione del processo di Prenotazione e Assegnazione di cui al successivo capitolo 6.

IMAGINERY *Day Before* è integrato inoltre con:

- un simulatore di giacimento basato sulla rappresentazione del giacimento con una *mesh* associata alle proprietà statiche e dinamiche delle singole "celle" in cui il giacimento viene suddiviso;
- un simulatore di processo basato sulla modellazione termodinamica del gas e degli elementi di *processing* (separatori, colonne, ecc.).

Le simulazioni relative ai modelli di giacimento vengono aggiornate quotidianamente integrando i dati storici del database con le informazioni di indisponibilità degli impianti al fine di valutare la quantità di gas disponibile per l'erogazione o accettabile in iniezione per il Giorno Gas successivo. Tramite il simulatore *3D Eclipse* vengono simulati i comportamenti dei pozzi attivi allo stoccaggio.

I modelli d'impianto assicurano che il Gas in Erogazione venga trattato in modo da rispettare le specifiche di qualità di cui al successivo capitolo 9, mentre in Iniezione forniscono la disponibilità e capacità di ciascuna macchina di compressione.

Ogni giorno il dispacciamento STOGIT provvede a:

- Aggiornare i dati di produzione e i vincoli impiantistici in IMAGINERY.
- Effettuare le simulazioni *Eclipse* di IMAGINERY per stabilire la massima disponibilità di ogni campo.
- Trasmettere le Prenotazioni di Capacità degli UTENTI a SRG per una conferma circa l'allineamento delle stesse.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

- Preparare in IMAGINERY il piano operativo per singolo sito, e inviarlo a SRG per la verifica di trasportabilità.
- Confermare le Prenotazioni di Capacità degli UTENTI.
- Rendere attivo il piano per il Giorno Gas inviandolo alla sala di telecontrollo per la sua esecuzione.
- Monitorare e verificare le prestazioni dei pozzi e degli impianti, modificando, se necessario, i punti di lavoro delle singole componenti del Sistema di Stoccaggio per mantenere i requisiti richiesti in termini di qualità del gas erogato.
- Aggiornare nel modulo Ottimizzatore di IMAGINERY l'andamento previsionale di utilizzo del Sistema di Stoccaggio in Iniezione o Erogazione fino a fine campagna.

CONDUZIONE

Il sistema informatico denominato "Conduzione" consente la trasmissione di dati di processo tra gli impianti, dislocati sul territorio nazionale, e la sede operativa per la gestione e successiva archiviazione.

Il sistema Conduzione comprende dati derivanti dal sistema EMS (in merito al quale si veda qui di seguito), dati relativi ai consumi delle centrali di trattamento e compressione, dati tecnico-operativi ed eventi significativi che impattano sull'operatività.

Mensilmente, sulla base dei dati di Conduzione, vengono gestite le chiusure fiscali e tecniche dei siti, le chiusure fiscali delle centrali di compressione, le bollette di consegna gas delle centrali di stoccaggio con dettaglio di sito e la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente.

Il sistema viene inoltre utilizzato per contabilizzare i dati di produzione di acqua, di re-iniezione fluidi e di produzione primaria residua di gas.

Il sistema informativo "Conduzione" interagisce con IMAGINERY e SAMPEI per la trasmissione dei dati e dei vincoli operativi in essere.

CONCENTRATORE DATI EMS

Al fine di acquisire in tempo reale i dati relativi ai volumi e alla qualità del gas movimentato giornalmente in erogazione e iniezione, in ogni singolo sito operativo è installato un sistema di misura e analisi del gas denominato EMS (*Energy Measurement System*).

Per centralizzare il controllo in tempo reale dei volumi di gas, tali sistemi sono replicati su un "Concentratore Dati EMS" che diventa pertanto un sistema di supervisione a disposizione del dispacciamento, per ricavare il quantitativo di gas misurato in energia complessivamente erogato o iniettato dal/nel Sistema di Stoccaggio e i relativi parametri di qualità.

Il Concentratore Dati EMS è interfacciato allo SCADA per la visualizzazione sintetica dei parametri di controllo e per l'archiviazione dei dati.

HDR

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione

Il sistema HDR (*Historical Data Recorder*) acquisisce i dati operativi da SCADA e realizza un archivio storico delle variabili di processo più significative.

Tale sistema permette quindi al dispacciamento, e alle diverse funzioni aziendali preposte alla gestione ed ottimizzazione dei processi operativi e produttivi, di effettuare analisi sul comportamento delle principali componenti del Sistema di Stoccaggio, con particolare riferimento a giacimenti, pozzi e impianti di trattamento e compressione.

2.5 Informazioni disponibili sul sito internet

2.5.1 Descrizione del Sistema di Stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet la descrizione del Sistema di Stoccaggio mediante la rappresentazione dei singoli impianti di stoccaggio, con la relativa ubicazione, e mantiene tale rappresentazione costantemente aggiornata.

2.5.2 Caratteristiche tecniche del Sistema di Stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet le caratteristiche tecniche relative al Sistema di Stoccaggio:

- Anno di inizio dell'attività di stoccaggio.
- Numero pozzi e loro profondità media.
- Potenza impianto di compressione.
- Tipologia di impianto di trattamento e portata massima nominale (in erogazione).

2.5.3 Capacità e prestazioni del Sistema di Stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno:

- le capacità di stoccaggio offerte, in termini di Spazio, Capacità di Erogazione e di Iniezione;
- i piani di manutenzione previsti per l'Anno Termico successivo, inclusivi delle eventuali capacità indisponibili all'attività di stoccaggio, escluse mediante autorizzazione del MSE;
- l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni programmati o autorizzati dal MSE.

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1 Premessa

STOGIT ha l'obbligo di offrire, ove il Sistema di Stoccaggio abbia capacità disponibile e i servizi richiesti siano tecnicamente realizzabili:

- Servizi Base: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, che vengono richiesti dall'UTENTE e prestati da STOGIT a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati dall'Autorità. I Servizi Base sono descritti nel successivo paragrafo 3.2.
- Attività accessorie: ovvero quelle attività regolate dal presente Codice, che non vengono richieste dall'UTENTE, ma prestate da STOGIT per quanto necessario ad assicurare la corretta erogazione dei Servizi Base, senza alcuna maggiorazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea. Le attività accessorie sono descritte nel successivo paragrafo 3.3.
- Servizi speciali: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, diversi dai Servizi Base e dalle attività accessorie, che vengono richiesti dall'UTENTE e prestati da STOGIT sulla base di condizioni economiche espressamente approvate dall'Autorità. I servizi speciali sono descritti nel successivo paragrafo 3.4.

3.2 Servizi Base

3.2.1 Il Servizio di Stoccaggio Minerario

Il Servizio di Stoccaggio Minerario – necessario, per motivi tecnici ed economici, a consentire ai titolari di concessioni di coltivazione, lo svolgimento ottimale della coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano – ha la sola finalità di assicurare alle produzioni nazionali di gas naturale una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione, nonché di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione.

Le capacità richiedibili per lo Stoccaggio Minerario sono stabilite all'articolo 2 del D.M. 23 marzo 2005 che modifica l'articolo 2, comma 2 del DM 9/05/01.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio Minerario consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata dell'Anno Termico;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio Minerario, STOGIT mette a disposizione le capacità determinate dal MSE (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione, quest'ultima distinta in "base" e "back up", in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del DM 9/05/01 e successive modifiche e integrazioni) secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.

L'UTENTE, a cui venga prestato da STOGIT sia il Servizio di Stoccaggio Minerario che quello di Modulazione, è tenuto a gestire tali servizi congiuntamente per quanto riguarda l'attività di programmazione di cui al successivo capitolo 6.

Resta inteso, invece, che l'attribuzione delle Allocazioni per il Servizio di Stoccaggio Minerario viene effettuata secondo quanto previsto:

- al successivo paragrafo 7.3.2.1, per l'UTENTE cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario;
- al successivo paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, per l'UTENTE cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario

STOGIT mette inoltre a disposizione:

a) Capacità di Erogazione nel periodo 16 aprile – 15 ottobre (o MPC)

Capacità di Erogazione per consentire l'Erogazione del Gas dell'UTENTE nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre di ogni Anno Termico, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.5.

b) Capacità Interrompibili (o su base interrompibile)

Capacità di Iniezione e di Erogazione su base interrompibile, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.7, disciplinata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.4, lettera c).

Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo 3.2.1 sono conferite secondo quanto previsto al capitolo 5; le Capacità di Iniezione e di Erogazione seguono l'andamento descritto al capitolo 6.

3.2.2 *Il Servizio di Stoccaggio Strategico*

Il Servizio di Stoccaggio Strategico viene offerto da STOGIT al soggetto che importi Gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 164/00 e relativi decreti attuativi.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio Strategico, STOGIT mette a disposizione:

- a) le capacità di Spazio determinate dal MSE;



b) le quantità di Gas Strategico di sua proprietà;

e procede al relativo conferimento secondo quanto previsto al capitolo 5.

Per le eventuali quantità aggiuntive ai fini del raggiungimento dei valori fissati dal MSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 164/00:

- il prezzo del Gas è proposto da STOGIT e fissato tramite asta;
- l'UTENTE ha facoltà di richiedere anche la sola capacità di Spazio e di disporre di Gas di sua proprietà.

3.2.3 Servizio di Bilanciamento

STOGIT offre il Servizio di Bilanciamento al fine di soddisfare le esigenze di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema e quelle di modulazione oraria dei consumi, tenuto conto dell'attuale regime di bilanciamento commerciale su base giornaliera.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Bilanciamento, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione per modulazione giornaliera e oraria) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

La Capacità di Erogazione per la modulazione oraria dei consumi è messa a disposizione dell'impresa di trasporto fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio. In particolare, la Capacità di Erogazione per la modulazione oraria è riportata in equivalente giornaliero ed è offerta in modo che l'utilizzo in termini di volume giornaliero risulti pari a zero.

Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite solo su base continua secondo quanto previsto al capitolo 5; le Capacità di Iniezione e di Erogazione seguono l'andamento descritto al capitolo 6.

3.2.4 Il Servizio di Modulazione

Il Servizio di Modulazione è finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Modulazione consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata dell'Anno Termico;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.



Ai fini dell'offerta del Servizio di Modulazione, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

STOGIT mette inoltre a disposizione:

a) Capacità di Erogazione nel periodo 16 aprile – 15 ottobre (o MPC)

Capacità di Erogazione per consentire l'Erogazione del Gas dell'UTENTE nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre di ogni Anno Termico, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.5.

b) Capacità di Erogazione extra

Capacità di Erogazione extra, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.6.

c) Capacità Interrompibili (o su base interrompibile)

Capacità di Iniezione e di Erogazione su base interrompibile, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.7, disciplinata secondo quanto di seguito previsto.

Fase di Iniezione

Nel caso in cui le Prenotazioni di Capacità da parte degli UTENTI per un dato Giorno Gas siano pari o superiori al 100 percento della Capacità di Iniezione continua disponibile (per il Servizio di Modulazione, di Stoccaggio Minerario e per il Servizio di Bilanciamento), di cui al successivo capitolo 6, STOGIT, nell'ambito del processo di Assegnazione di cui al paragrafo 6.3.5, comunica agli UTENTI, cui la Capacità Interrompibile è stata conferita per il predetto Giorno Gas, la possibilità di non poter prestare la predetta Capacità Interrompibile.

L'interruzione della Capacità Interrompibile viene comunicata da STOGIT agli UTENTI, cui la stessa è stata conferita, il Giorno Gas successivo all'interruzione medesima, qualora la differenza tra l'Iniezione complessivamente consuntivata dal Sistema in un dato Giorno Gas e quella continua disponibile per gli UTENTI del Servizio di Modulazione e di Stoccaggio Minerario nonché per il Servizio di Bilanciamento sia pari o superiore alla Capacità Interrompibile complessivamente offerta.

Nel caso di cui al precedente alinea, l'indisponibilità di Capacità Interrompibile riguarda solo l'UTENTE per il quale il termine DS_k di cui al successivo paragrafo 7.3.3, punto 3, evidenzia un'Iniezione superiore alla somma della capacità continua e Interrompibile disponibile per lo stesso UTENTE.

In tal caso, STOGIT considera soggetta ai corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 7.5.1.1 la quantità di Gas allocata nel Giorno Gas al predetto UTENTE, superiore alla Capacità complessivamente disponibile per l'UTENTE stesso su base continua.

Fase di Erogazione

Nel caso in cui le Prenotazioni di Capacità da parte degli UTENTI per un dato Giorno Gas siano pari o superiori al 100 percento della Capacità di Erogazione continua disponibile (per il Servizio di Modulazione, di Stoccaggio Minerario e per il Servizio di Bilanciamento, ad esclusione della Capacità di Erogazione per la modulazione oraria dei consumi), di cui al



successivo capitolo 6, STOGIT, nell'ambito del processo di Assegnazione di cui al paragrafo 6.3.5, comunica agli UTENTI, cui la Capacità Interrompibile è stata conferita per il predetto Giorno Gas, la possibilità di non poter prestare la predetta Capacità Interrompibile.

L'interruzione della Capacità Interrompibile viene comunicata da STOGIT agli UTENTI, cui la stessa è stata conferita, il Giorno Gas successivo all'interruzione medesima, qualora la differenza tra l'Erogazione complessivamente consuntivata dal Sistema in un dato Giorno Gas e quella continua disponibile per gli UTENTI del Servizio di Modulazione e di Stoccaggio Minerario nonché per il Servizio di Bilanciamento sia pari o superiore alla Capacità Interrompibile complessivamente offerta.

Nel caso di interrompibilità *ex post* di cui al precedente alinea, l'indisponibilità di Capacità Interrompibile riguarda solo l'UTENTE per il quale il termine DS_k di cui al successivo paragrafo 7.3.3, punto 3, evidenzia un'Iniezione superiore alla somma della capacità continua e Interrompibile disponibile per lo stesso UTENTE.

La Capacità Interrompibile è inoltre interrotta a partire dal Giorno Gas successivo a quello in cui il Sistema di Stoccaggio ha registrato un volume totale di Gas erogato superiore a quello complessivamente erogabile, secondo le percentuali di cui ai profili di utilizzo per la Fase di Erogazione.

In tali casi, STOGIT considera soggetta ai corrispettivi di bilanciamento, di cui al paragrafo 7.5.1.2, la quantità di Gas che, allocata nel Giorno Gas all'UTENTE, risulti superiore alla Capacità complessivamente disponibile per l'UTENTE stesso su base continua.

Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite secondo quanto previsto al capitolo 5; le Capacità di Iniezione e di Erogazione seguono l'andamento descritto al capitolo 6.

3.3 Attività accessorie

Le attività accessorie, come definite al precedente paragrafo 3.1, vengono rese disponibili agli UTENTI tramite il loro accesso a un Servizio Base.

3.3.1 Gestione del conferimento di capacità

Nell'ambito dell'attività di conferimento delle capacità di stoccaggio, STOGIT provvede a pubblicare le capacità disponibili, a definire e gestire la procedura attraverso la quale gli UTENTI possono presentare le proprie richieste di conferimento, ad effettuare il processo di conferimento vero e proprio secondo i criteri di cui al capitolo 5 ed a stipulare i relativi Contratti di Stoccaggio.

3.3.2 Gestione dei trasferimenti di capacità

STOGIT gestisce i trasferimenti di capacità di stoccaggio, che gli UTENTI possono effettuare in seguito a trasferimenti di fornitura ai clienti finali, secondo quanto previsto dal capitolo 6.

3.3.3 *Dispacciamento*

In merito alla descrizione dell'attività di dispacciamento si rinvia ai precedenti paragrafi 2.1.6 e 2.4.1.

3.3.4 *Gestione coordinata e integrata*

Tra i servizi accessori figura anche la gestione coordinata e integrata del complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas*, operata da STOGIT al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 164/00, e dell'articolo 4, comma 1, del DM 9/05/01.

3.3.5 *Gestione dei dati di stoccaggio e formazione*

STOGIT gestisce i servizi offerti ed effettua lo scambio di dati e informazioni con gli UTENTI, attraverso il proprio sito internet e il Portale, come indicato al capitolo 4. Lo stesso capitolo descrive anche il servizio di "*help desk*" nonché le attività di formazione, finalizzate al corretto uso dei sistemi informativi da parte degli UTENTI.

3.3.6 *Corrispettivi per il bilanciamento*

STOGIT provvede a calcolare e applicare i corrispettivi per il bilanciamento e quelli per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico, secondo quanto previsto al capitolo 7.

3.3.7 *Misura e qualità del Gas*

STOGIT effettua la misura dei quantitativi di Gas in entrata e in uscita da ciascun sito del Sistema come specificato al successivo capitolo 8 ed esegue la verifica e la validazione dei parametri che consentono di determinare il rispetto delle specifiche di qualità come specificato al successivo capitolo 9.

3.3.8 *Interventi manutentivi sugli impianti di stoccaggio*

STOGIT effettua periodici interventi di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti finalizzati alla gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, come descritto nel capitolo 12.

3.3.9 *Gestione delle emergenze di servizio*

Per fronteggiare l'insorgere di situazioni impreviste e transitorie che interferiscono con il normale esercizio del Sistema di Stoccaggio e/o ne riducano la capacità e/o possano risultare pregiudizievoli per la sicurezza di persone e cose, STOGIT si è dotata di procedure interne di emergenza che consentono la tracciabilità e l'intera gestione dell'emergenza stessa, secondo quanto riportato al capitolo 17.

3.3.10 *Gestione in caso di emergenza generale*

STOGIT provvede, per quanto di sua competenza, a quanto previsto al capitolo 18.

3.3.11 *Adempimenti fiscali e fatturazione*

STOGIT provvede alla tenuta dei registri di carico e scarico previsti dalla normativa fiscale, alla predisposizione delle "bollette fiscali" e all'emissione delle fatture, secondo quanto previsto ai capitoli 14 e 15.

3.3.12 *Gestione delle compensazioni*

STOGIT provvede – come descritto al capitolo 7, per le prestazioni consuntivate fino al 31 marzo 2007 – alla gestione delle compensazioni tra UTENTI a seguito del conguaglio di misura ed allocazione di SRG.

3.4 Servizi speciali

Secondo quanto previsto dagli articoli 8.6 e 8.7 della Delibera 119/05, qualora STOGIT intenda offrire servizi speciali definisce, per ciascuno di tali servizi, le condizioni tecniche ed economiche che ne regolano le modalità di svolgimento e verifica che tali condizioni:

- a. non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio;
- b. non costituiscano una limitazione all'accesso, né un impedimento per l'efficiente erogazione dei Servizi di Modulazione, di Stoccaggio Minerario e di Stoccaggio Strategico;
- c. non pregiudichino l'ottimizzazione delle capacità di stoccaggio gestite da STOGIT;
- d. consentano una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui al capitolo 7;
- e. consentano un efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenziali sostituti.



Secondo quanto previsto dall'articolo 8.9 della Delibera 119/05, le condizioni tecniche ed economiche dei servizi speciali potranno anche essere negoziate tra STOGIT e l'UTENTE, pur sempre nel rispetto dei medesimi criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) e successivamente trasmesse all'Autorità.

4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1 Introduzione

Il portale di STOGIT (Portale) è l'insieme dei sistemi informativi predisposti da STOGIT su piattaforma *internet* per la gestione informatica dei servizi offerti e per lo scambio di dati e informazioni tra STOGIT e gli UTENTI, secondo quanto previsto dal presente Codice.

Per accedere al Portale, l'UTENTE deve avere accesso a un *browser* con la tecnologia *internet* più aggiornata. Il mancato possesso di tale requisito, pur non rilevando ai fini della stipula del Contratto di Stoccaggio, potrebbe pregiudicare l'efficiente scambio di dati con STOGIT.

Il Portale, infatti, rappresenta l'unico strumento attraverso il quale l'UTENTE può programmare l'utilizzo dei servizi di stoccaggio, visualizzare i contratti stipulati con STOGIT nonché tutte le altre informazioni relative a tali contratti, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 4.2.1.

STOGIT si impegna a implementare, integrare e/o modificare il Portale, nonché le informazioni e gli applicativi in esso contenuti, nell'ottica di migliorare lo scambio di dati e informazioni con gli UTENTI in relazione allo sviluppo dei servizi offerti (ad esempio per conferimenti di capacità *on-line*).

4.2 Caratteristiche del Portale

4.2.1 Descrizione degli elementi del Portale

Come anticipato, il Portale fornisce agli UTENTI la possibilità di accedere a tutti i dati e alle informazioni contrattuali attraverso SAMPEI e altre maschere dedicate, come di seguito descritto.

- Dati e informazioni disponibili in SAMPEI:
 - posizione contrattuale (capacità conferita per singolo Contratto e relativi aggiornamenti);
 - programmazione operativa stagionale, mensile, settimanale e giornaliera (Prenotazione di Capacità) e Assegnazione da parte di STOGIT;
 - magazzino Gas in termini di giacenza, consumi di Iniezione e di Erogazione attribuiti (in merito ai quali si veda il successivo allegato 1 al capitolo 7), cessioni, acquisti, quantità di Gas mensili contenute nella "bolletta fiscale" (di cui al successivo capitolo 14);
 - stato della fatturazione ed elementi di calcolo per le fatture.
- Dati e informazioni disponibili in altre maschere dedicate:
 - programmi di manutenzione pubblicati e aggiornati da STOGIT secondo quanto previsto al successivo capitolo 12;

**Procedure di coordinamento informativo**

- informazioni circa la disponibilità dei dati di Allocazione forniti da SRG e conseguenti elaborazioni da parte di STOGIT di cui al successivo capitolo 7;
- scadenza per l'effettuazione delle compensazioni per il solo Anno Termico 2006-2007;
- profili di utilizzo, fattori di adeguamento di cui al successivo capitolo 6 e relative informazioni;
- pubblicazione dei dati giornalieri relativi al Gas complessivamente movimentato in Iniezione ed Erogazione;
- capacità disponibili per i servizi offerti;
- eventuali altre informazioni utili o necessarie al fine di migliorare la comunicazione tra STOGIT e gli UTENTI.

4.2.2 Sicurezza del Portale

STOGIT e gli UTENTI sono, ciascuno per quanto di propria competenza, responsabili della sicurezza e della protezione dei dati scambiati attraverso il Portale.

STOGIT si impegna ad adottare i migliori sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza e la corretta imputazione dei dati, utilizzando un protocollo di comunicazione sicuro (*https*) e, in alcuni casi, la crittografia dei messaggi.

STOGIT si impegna ad assicurare che i propri dati e sistemi siano dotati di adeguate protezioni informatiche. Gli UTENTI si impegnano a loro volta ad assicurare l'adozione di analoghe protezioni.

4.3 UTENTI

4.3.1 Accesso al Portale

STOGIT si attiva per fornire all'UTENTE *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale, o agli specifici sistemi per i quali sia necessaria l'autenticazione, secondo i termini previsti dal successivo capitolo 5.

Ogni UTENTE indica a STOGIT un utilizzatore (*Power User*) che, a sua volta, dopo aver completato il processo di registrazione, può abilitare fino a un massimo di altri 5 utilizzatori.

Tale abilitazione consente all'UTENTE, tramite i suoi utilizzatori, di accedere esclusivamente ai dati e alle informazioni che lo riguardano.

L'UTENTE è responsabile del corretto uso delle *User-ID* e *password* assegnategli ed è tenuto a informare immediatamente STOGIT in merito a eventuali variazioni dei dati relativi agli utilizzatori

Procedure di coordinamento informativo

del Portale – o del sistema per il quale siano state fornite *User-ID* e *password* – e, in particolare, al *Power User*.

L'UTENTE è inoltre responsabile in via esclusiva per eventuali errori nell'inserimento di dati nel Portale.

Nel caso in cui il Contratto di Stoccaggio sia invalido, inefficace o venga semplicemente a scadenza, STOGIT disabilita l'UTENTE all'accesso al Portale.

4.3.2 *Usa improprio*

Nel caso di utilizzo improprio del Portale, ivi espressamente incluso il tentativo di accedere ai dati di altri UTENTI o di STOGIT da parte dell'UTENTE (o, a titolo esemplificativo, di suoi dipendenti, collaboratori, agenti o subappaltatori), a quest'ultimo verranno addebitati tutti i costi, le spese e gli oneri emersi a carico di STOGIT come conseguenza di detto utilizzo improprio. L'UTENTE stesso dovrà inoltre attivarsi immediatamente per evitare che tali situazioni possano ripetersi.

Resta in ogni caso applicabile la risoluzione anticipata del Contratto di Stoccaggio, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 16.1.1.

4.3.3 *Comunicazioni*

L'UTENTE è tenuto a dare tempestiva informazione a STOGIT del verificarsi di una delle situazioni seguenti:

- deterioramento della qualità dei dati presenti sul Portale;
- trasmissione o ricezione di virus;
- sospettati o comprovati casi di uso improprio del Portale;
- malfunzionamenti relativi ai *software* e/o agli *hardware* utilizzati;
- qualsiasi altra situazione che possa pregiudicare, anche potenzialmente, la sicurezza del Portale.

4.4 **STOGIT**

4.4.1 *Dati disponibili*

I dati disponibili nel Portale sono quelli relativi all'Anno Termico in corso e ai 2 Anni Termici precedenti.



I dati relativi ad Anni Termici precedenti a quelli sopra indicati sono archiviati da STOGIT e sono messi a disposizione dell'UTENTE dietro richiesta scritta.

4.4.2 Comunicazioni

STOGIT provvede a comunicare agli UTENTI ogni eventuale interruzione dell'accesso al Portale entro i termini di cui all'allegato 1 del capitolo 11, e a ristabilire il servizio quanto prima.

Nel caso in cui l'interruzione dell'accesso possa avere un impatto significativo sulle operazioni di programmazione commerciale, STOGIT avvia immediatamente le procedure di comunicazione di *back-up*, via e-mail e fax, con la successiva alimentazione manuale dei sistemi.

4.4.3 Help Desk

STOGIT mette a disposizione degli UTENTI un servizio telefonico per fornire informazioni e assistenza riguardo a SAMPEI. Il numero cui risponde tale servizio è pubblicato sul sito *internet* di STOGIT.

4.5 Formazione

STOGIT rende disponibile per gli UTENTI che abbiano ottenuto per la prima volta l'accesso al Portale e ne abbiano fatto espressa richiesta entro 30 giorni successivi alla data di stipula del Contratto, un corso di formazione per l'utilizzo del Portale stesso e in particolare di SAMPEI.

STOGIT non richiede alcun corrispettivo per tale corso, la cui partecipazione è limitata ad un massimo di 3 utilizzatori per UTENTE.

STOGIT mette inoltre a disposizione dell'UTENTE manuali *on-line* di supporto per l'utilizzo di SAMPEI (o di eventuali altri applicativi che verranno sviluppati). Tali manuali saranno tenuti costantemente aggiornati.

5 CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

5.1 Premessa

Il conferimento delle capacità di stoccaggio viene attuato sulla base di criteri che tengono conto delle diverse tipologie dei servizi offerti e delle categorie di clienti finali serviti, nel rispetto delle scadenze di seguito indicate.

Per i Servizi Base sono previste le seguenti priorità:

- Servizio di Stoccaggio Strategico;
- Servizio di Bilanciamento;
- Servizio di Stoccaggio Minerario;
- Servizio di Stoccaggio di Modulazione, per il Richiedente l'accesso a tale servizio per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00, distinti in Stoccaggio di Modulazione per inverno mediamente rigido e rigido, secondo i criteri previsti dall'Autorità;
- Servizio di Stoccaggio di Modulazione per quantitativi ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, per le medesime finalità ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 164/00 (di cui alla lettera d) dell'articolo 9.2 della Delibera 119/05).

Tale ultima fattispecie è di seguito definita come "Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori".

Sulla base delle predette priorità, STOGIT adotta le seguenti modalità di determinazione delle capacità conferibili su base annuale:

- per lo Stoccaggio Minerario, nei limiti previsti dai decreti del MSE attuativi del D.Lgs. 164/00 (per i quali si rimanda al capitolo 1), secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.1;
- relativamente al Servizio di Stoccaggio Strategico, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.2;
- per il Servizio di Bilanciamento, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.3;
- per il Servizio di Modulazione destinato all'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.4;
- per il Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori, secondo quanto previsto al paragrafo

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

5.4.5.

Al fine di far valere correttamente le priorità di accesso relative allo Stoccaggio Strategico, allo Stoccaggio Minerario o allo Stoccaggio di Modulazione per i clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00 entro le scadenze di seguito indicate, STOGIT coordina le operazioni relative a tali Richieste di Conferimento con le altre imprese di stoccaggio operanti sul territorio nazionale.

Pertanto, i soggetti interessati a richiedere capacità di stoccaggio presso più imprese di stoccaggio sono tenuti a indicare nella Richiesta di Conferimento le richieste eventualmente già presentate o che intendano presentare alle imprese di stoccaggio diverse da STOGIT.

STOGIT, di concerto con le altre imprese di stoccaggio, verifica che le richieste complessivamente ricevute siano coerenti con i limiti definiti per il conferimento di capacità. Qualora tale verifica evidenzii richieste non corrette, incomplete o difformi rispetto ai predetti limiti, STOGIT informa tempestivamente il Richiedente circa l'impossibilità di accettare la Richiesta di Conferimento formulata.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

5.2 Requisiti per l'accesso ai Servizi Base

L'accesso ai Servizi Base è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, posseggano determinati requisiti, secondo quanto di seguito indicato.

5.2.1 Requisiti generali

I Richiedenti l'accesso ad uno o più Servizi Base sono tenuti ad attestare, entro i termini e con le modalità di seguito stabiliti, il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo, tramite la presentazione di una Richiesta di Conferimento, redatta secondo i modelli pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet e corredata dai documenti ivi indicati.

STOGIT non stipulerà Contratti per la prestazione dei Servizi Base con i Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione della Richiesta di Conferimento, ai pagamenti dovuti in forza di Contratti di Stoccaggio relativi all'Anno Termico in corso o relativi ad Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel capitolo 16.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

5.2.2 Garanzie**5.2.2.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento**

All'atto della presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente l'accesso al Servizio di Modulazione e/o di Stoccaggio Minerario è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di stoccaggio o dalla stipula dello stesso per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di contratto inviata da STOGIT al Richiedente.

A tal fine:

a) Il Richiedente deve essere in possesso di un livello di “*rating*”, relativo all’indebitamento di medio e lungo termine, attribuito da *Moody’s Investor Services* oppure *Standard & Poor’s Corporation* pari almeno a:

- Baa3, se attribuito da *Moody’s Investor Services*;

oppure

- BBB-, se attribuito da *Standard & Poor’s Corporation*;

(di seguito “*rating minimo*”).

Il Richiedente è tenuto a presentare a STOGIT – contestualmente alla Richiesta di Conferimento – apposita attestazione, rilasciata da una delle “società di *rating*” sopra individuate, comprovante il livello di “*rating minimo*” assegnato al Richiedente medesimo in data non anteriore al 1 febbraio precedente la Richiesta di Conferimento stessa.

Qualora il livello di “*rating*” venga ridotto al di sotto del “*rating minimo*” successivamente alla Richiesta di Conferimento ma precedentemente alla stipula del Contratto, il Richiedente è tenuto a presentare la lettera di garanzia di cui alla successiva lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c), entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

b) Qualora il “*rating minimo*” non sia posseduto dal Richiedente ma dal soggetto che ne detiene il controllo (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile), quest’ultimo è tenuto a presentare a STOGIT – contestualmente alla Richiesta di Conferimento – una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all’allegato 1.1 al presente capitolo), che esprima l’impegno del controllante stesso a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto del Richiedente, per un importo pari a quello di cui al punto 1.1 dell’allegato 3 al presente capitolo.

Nel caso in cui il “*rating*”, posseduto dal soggetto controllante il Richiedente, venga ridotto al di sotto del “*rating minimo*” – successivamente alla Richiesta di Conferimento, ma precedentemente alla stipula del Contratto – il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

- c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 2.1 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui al punto 1.1 dell'allegato 3 al presente capitolo.

Le Parti convengono espressamente che:

- I. la mancata presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo, pur non costituendo motivo di rifiuto all'accesso ai Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione, comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 30% degli impegni di Spazio e Capacità di Erogazione complessivamente conferibili al Richiedente stesso per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e Minerario, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento;
- II. la mancata sottoscrizione del Contratto comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20% del valore degli impegni di Spazio e Capacità di Erogazione complessivamente conferibili al Richiedente stesso per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e Minerario, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento; tale importo è da intendersi, per il Richiedente che incorra anche nella situazione di cui al precedente punto I, aggiuntivo rispetto all'importo ivi previsto.
- III. la stipula del Contratto per quantitativi inferiori a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente, comporterà l'obbligo a carico del Richiedente stesso di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20% del valore degli impegni di Spazio e Capacità di Erogazione non sottoscritti per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e Minerario, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento; tale importo è da intendersi, per il Richiedente che incorra anche nella situazione di cui di cui al precedente punto I, aggiuntivo rispetto all'importo ivi previsto.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento fino alla loro restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al successivo paragrafo 5.2.2.2 e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto di Stoccaggio.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

5.2.2.2 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto per uno dei Servizi Base, l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

A tal fine:

- a) L'UTENTE che abbia già dimostrato il possesso del "rating minimo" è tenuto a comunicare a STOGIT eventuali variazioni intervenute del "rating minimo" stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione.

Qualora tale variazione determini un livello di "rating" inferiore al "rating minimo", l'UTENTE è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla predetta variazione.

Qualora lo stesso UTENTE non assolva le proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal successivo capitolo 15 è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione da parte di STOGIT circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di pagamento.

- b) Qualora il "rating minimo" non sia posseduto dall'UTENTE ma dal soggetto controllante l'UTENTE (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), quest'ultimo è tenuto a presentare a STOGIT – entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto – una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all'allegato 1.2 al presente capitolo), che esprima l'impegno del controllante stesso, a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto dell'UTENTE, per un importo pari a quello di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo.

Nel caso in cui il "rating", posseduto dal soggetto controllante l'UTENTE, venga ridotto al di sotto del "rating minimo", l'UTENTE sarà tenuto a presentare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione.

- c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l'UTENTE è tenuto a presentare apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 2.2 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui alla precedente lettera b).

L'UTENTE è tenuto ad adeguare la lettera di garanzia di cui alla precedente lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla precedente lettera c), qualora, nel corso dell'Anno Termico, risulti che l'importo complessivamente dovuto per le componenti di Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione, a seguito di conferimenti di capacità in corso d'Anno Termico, trasferimenti o cessioni di capacità di cui al successivo capitolo 6 o compensazioni di cui al successivo paragrafo 7.7, subisca un incremento di almeno il 20 per cento rispetto all'importo per il quale sono state rilasciate la lettera di garanzia o la garanzia bancaria già presentate dall'UTENTE stesso a STOGIT.

L'avvenuto adeguamento delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della comunicazione – da parte di STOGIT – dell'incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l'effettuazione delle transazioni (cessioni e trasferimenti di cui al successivo capitolo 6 o compensazioni di cui al successivo paragrafo 7.7) di capacità e/o di Gas richieste dall'UTENTE a partire dal mese successivo.

L'UTENTE ha la facoltà di adeguare la lettera di garanzia di cui alla precedente lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla precedente lettera c), qualora, nel corso dell'Anno Termico, risulti che

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

l'importo complessivamente dovuto per le componenti di Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione, a seguito di conferimenti di capacità in corso d'Anno Termico, trasferimenti o cessioni di capacità di cui al successivo capitolo 6 o compensazioni di cui al successivo paragrafo 7.7, subisca un decremento di almeno il 20 per cento rispetto all'importo per il quale sono state rilasciate la lettera di garanzia o la garanzia bancaria già presentate dall'UTENTE stesso a STOGIT.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui alle precedenti lettere b) o c), l'UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all'escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l'ordine stabilito al successivo capitolo 15.

La mancata presentazione da parte dell'UTENTE del "*rating minimo*", della lettera di garanzia o della garanzia bancaria di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il mancato adeguamento dei relativi importi, nonché la loro mancata reintegrazione, entro i termini e nei casi previsti dal presente paragrafo, costituirà motivo di risoluzione del Contratto, con le conseguenze di cui al successivo capitolo 16.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento, da parte dell'UTENTE, di tutte le obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

La Parti convengono infine che, qualora venga assegnato all'UTENTE un livello di *rating* almeno pari al "*rating minimo*" in corso d'Anno Termico, l'UTENTE stesso ha la facoltà di richiedere per iscritto a STOGIT la restituzione delle garanzie di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, allegando la documentazione attestante l'acquisizione del "*rating minimo*". In tal caso STOGIT provvede alla restituzione delle garanzie entro il termine di trenta giorni successivi alla data di ricevimento della relativa richiesta.

5.2.3 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento e inviarla a STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.1, in particolare allegando la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000) che attesti le quantità massime autorizzate per l'Anno Termico da parte del MSE.

5.2.4 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento e inviarla a STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.2, in particolare allegando la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

445/2000) attestante il possesso dell'autorizzazione all'Importazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 164/00, ove tale disposizione sia applicabile.

5.2.5 Requisiti per l'accesso al Servizio di Bilanciamento

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Bilanciamento devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento e inviarla a STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.4.

5.2.6 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00 devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento ed inviarla a STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.5.1, allegando la documentazione ivi indicata.

5.2.7 Requisiti per l'accesso al Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione per esigenze ulteriori devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento ed inviarla a STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.5.2, allegando la documentazione ivi indicata.

5.3 Pubblicazione delle capacità di stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet:

- a) entro il 1 febbraio di ogni anno, le capacità disponibili su base continua e interrompibile stagionale, quest'ultima solo per la Fase di Iniezione, espresse in GJ (e relativo PCS medio di riferimento), distinguendo quelle destinate al Servizio di Stoccaggio Strategico non appena disponibili;
- b) entro il 15 marzo di ogni anno, i risultati del conferimento in termini di capacità complessivamente conferite per ognuno dei Servizi Base;
- c) entro il 15 marzo di ogni anno, eventuali capacità residue disponibili a valle dei processi di conferimento;
- d) entro 15 giorni dal termine del conferimento di cui alla precedente lettera c), eventuali capacità residue disponibili;
- e) eventuali ulteriori capacità che si rendano disponibili nel corso dell'Anno Termico;

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

- f) entro il giorno 20 del mese precedente quello a partire dal quale si rende disponibile la prestazione, la MPC (ad esclusione del mese di aprile, per il quale tale capacità è pubblicata entro il 5 aprile);
- g) entro il giorno 20 del mese precedente quello a partire dal quale si rende disponibile la prestazione, la Capacità di Erogazione extra;
- h) entro il 20 marzo/ottobre di ogni anno, la Capacità Interrompibile su base stagionale per la Fase di Iniezione/Erogazione;
- i) entro il giorno 20 del mese precedente quello a partire dal quale si rende disponibile la prestazione, la Capacità di Iniezione Interrompibile su base mensile,

entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento dei programmi mensili di cui al successivo paragrafo 6.3.3 e relativi al mese cui si riferisce la messa a disposizione della prestazione, la Capacità di Erogazione Interrompibile su base mensile;
- j) entro cinque giorni lavorativi precedenti il Giorno Gas dal quale si rende disponibile la prestazione, la Capacità Interrompibile su base giornaliera.

STOGIT pubblica inoltre sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno:

- k) I profili di utilizzo riferiti al Servizio di Stoccaggio Minerario e al Servizio di Modulazione, nonché i Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione per la Fase di Iniezione e della Capacità di Erogazione e di Iniezione per la Fase di Erogazione, secondo quanto previsto al capitolo 6 del presente Codice. Tali informazioni sono aggiornate ogni anno entro il 10 marzo per la Fase di Iniezione, in modo da poter considerare le migliori stime disponibili in merito all'eventuale utilizzo del Gas Strategico ed entro il 10 ottobre per la Fase di Erogazione, in modo da poter considerare le migliori stime disponibili in merito al riempimento dello Spazio per il Servizio di Modulazione e di Stoccaggio Minerario.
- l) I piani di manutenzione, inclusivi delle eventuali capacità indisponibili all'attività di stoccaggio escluse mediante autorizzazione del MSE, e l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni, programmati o autorizzati dal MSE per l'Anno Termico successivo.

5.4 Modalità di determinazione delle capacità conferibili ai Richiedenti per i Servizi Base

Sulla base delle capacità di stoccaggio determinate secondo quanto previsto al capitolo 2 del presente Codice, STOGIT determina le capacità conferibili ai Richiedenti per i Servizi Base, secondo quanto di seguito previsto.

5.4.1 Servizio di Stoccaggio Minerario

STOGIT determina le capacità conferibili per il Servizio di Stoccaggio Minerario secondo quanto di seguito descritto:

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

- a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione su base continua: secondo le modalità di cui al punto 1.1 dell'allegato 4 al presente capitolo;
- b) MPC: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.1;
- c) Capacità Interrompibili: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.3.

5.4.2 Servizio di Stoccaggio Strategico

STOGIT determina le capacità conferibili per il Servizio di Stoccaggio Strategico (Spazio e Gas) in misura pari alle quantità indicate dai Richiedenti nella relativa Richiesta di Conferimento.

5.4.3 Servizio di Bilanciamento

STOGIT determina le capacità conferibili per il Servizio di Bilanciamento (Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione) in misura pari alle quantità indicate dai Richiedenti nella relativa Richiesta di Conferimento.

5.4.4 Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00

STOGIT determina le capacità conferibili per il Servizio di Modulazione di cui al presente paragrafo secondo quanto di seguito descritto:

- a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione (minima e addizionale) su base continua: secondo le modalità di cui al punto 1.2.1 dell'allegato 4 al presente capitolo;
- b) MPC: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.1;
- c) Capacità di Erogazione extra: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.2;
- d) Capacità Interrompibili: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.3;
- e) capacità eventualmente disponibili nel corso dell'Anno Termico: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.4;
- f) capacità eventualmente disponibili in caso di Iniezione superiore allo Spazio: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.5.

5.4.5 Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori

STOGIT determina le capacità conferibili per il Servizio di Modulazione di cui al presente paragrafo secondo quanto di seguito descritto:

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

- a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione (minima e addizionale) su base continua: secondo le modalità di cui al punto 1.2.2 dell'allegato 4 al presente capitolo;
- b) MPC: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.1;
- c) Capacità di Erogazione extra: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.2;
- d) Capacità Interrompibili: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.3;
- e) capacità eventualmente disponibili nel corso dell'Anno Termico: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.4;
- f) capacità eventualmente disponibili in caso di Iniezione superiore allo Spazio: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.5.

5.5 Conferimento delle capacità di stoccaggio e stipula del Contratto

STOGIT conferisce le capacità pubblicate di cui al paragrafo 5.3 e determinate secondo quanto previsto al paragrafo 5.4, secondo le modalità e nei termini indicati al presente paragrafo, al paragrafo 5.6 e negli allegati 4 e 5 al presente capitolo, il cui rispetto costituisce elemento essenziale per consentire a STOGIT di garantire parità di trattamento a tutti gli UTENTI.

Il Richiedente si impegna pertanto a presentare la Richiesta di Conferimento e tutta la documentazione prevista nel presente Codice nel rispetto di tali modalità e termini.

5.5.1 Servizio di Stoccaggio Minerario

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo";
- c) lo Spazio e la Capacità di Erogazione richiesti;
- d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;

Conferimento delle capacità di stoccaggio

- e) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente deve inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice ;
- f) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

- g) la documentazione attestante il possesso del *"rating minimo"*, la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1;
- h) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta di Conferimento.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Stoccaggio Minerario, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità conferibili.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.2 Servizio di Stoccaggio Strategico

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio, qualora abbia Importazioni che siano già in corso o che inizino entro il 1 aprile.

Qualora il Richiedente avvii Importazioni dopo il 1 aprile, la Richiesta stessa deve pervenire a STOGIT entro e non oltre la fine del mese di avvio delle Importazioni suddette.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire il "rating minimo", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2;
- c) la richiesta di Spazio Strategico, con indicazione dettagliata dei quantitativi di Gas Strategico richiesti per ciascun mese e per ciascuna Importazione, con indicazione della relativa fonte di approvvigionamento;
- d) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente dovrà inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice;
- e) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

- f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'Importazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 164/00, ove tale disposizione sia applicabile;
- g) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello allegato in calce al modello della stessa Richiesta di Conferimento.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Stoccaggio Strategico, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia:

Conferimento delle capacità di stoccaggio

- dal 1 aprile, qualora il Richiedente abbia Importazioni già in corso alla stessa data o che inizino entro il 1 aprile dello stesso anno;
- dal primo giorno del mese in cui ha inizio l'Importazione, nel caso in cui il Richiedente avvii Importazioni in data successiva al 1 aprile.

5.5.3 Adeguamento del Contratto per il Servizio di Stoccaggio Strategico

Qualora l'UTENTE, che abbia già stipulato con STOGIT il Contratto per il Servizio di Stoccaggio Strategico, necessiti, nel corso dell'Anno Termico, di ulteriori quantitativi rispetto a quelli contrattualmente impegnati – a fronte dell'incremento di Importazioni esistenti o dell'inizio di nuove Importazioni – sarà tenuto a farne richiesta a STOGIT compilando l'apposito modulo di Richiesta di Adeguamento pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, ed inviandolo in originale a quest'ultima entro la fine del mese cui si riferisce l'incremento dell'Importazione esistente o l'avvio della nuova Importazione.

La Richiesta di Adeguamento deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario (come da modello riportato in calce al modello di Richiesta di Adeguamento), qualora quest'ultimo sia persona diversa rispetto al firmatario della Richiesta di Conferimento.

STOGIT incrementa lo Spazio Strategico conferito all'UTENTE di un quantitativo pari a quello indicato nella relativa Richiesta di Adeguamento, dandone comunicazione all'UTENTE stesso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Adeguamento.

La modifica dei quantitativi oggetto del Contratto ha efficacia in ogni caso dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'incremento dell'Importazione esistente o l'avvio della nuova Importazione.

5.5.4 Servizio di Bilanciamento

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Bilanciamento deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, deve essere redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, e deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo";
- c) lo Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione richiesti;

Conferimento delle capacità di stoccaggio

- d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;
- e) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente deve inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice;
- f) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Bilanciamento, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.5 Servizio di Stoccaggio di Modulazione

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 10 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;

Conferimento delle capacità di stoccaggio

- b) l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo";
- c) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente deve inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice;
- d) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

- e) la documentazione attestante il possesso del "rating minimo", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1;
- f) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta di Conferimento.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Stoccaggio di Modulazione, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità conferibili.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.5.1 Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00

Qualora il Richiedente richieda l'accesso al Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, la Richiesta di Conferimento deve contenere, oltre a quanto previsto nel paragrafo 5.5.5:

- a) la richiesta di Spazio, con indicazione separata delle quantità di Spazio richieste relativamente a:

Conferimento delle capacità di stoccaggio

- periodo di punta stagionale mediamente rigido;
 - periodo di punta stagionale rigido;
- b) l'attestazione dei consumi relativi all'anno solare precedente il conferimento per ogni cliente finale di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, che abbia iniziato a consumare gas nel predetto anno solare e sia servito dal Richiedente alla data di presentazione della Richiesta di Conferimento;
- c) l'indicazione dei trasferimenti di fornitura, avvenuti nel periodo 1 aprile – 31 gennaio dell'Anno Termico precedente il conferimento, che non abbiano dato luogo a richiesta di capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico stesso e la contestuale indicazione, per ogni trasferimento, del cliente finale trasferito dal subentrato al subentrante e dei volumi di Gas consumati dal cliente finale oggetto di subentro, nel corso del 2001 o dell'anno di avvio delle forniture di gas, nel caso di cliente finale che abbia iniziato a consumare gas dopo il 31 dicembre 2001. Tali informazioni saranno inviate da STOGIT all'Autorità per le verifiche di competenza;
- d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intende presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;
- e) la richiesta di Capacità di Erogazione complessiva, senza distinzione tra quella minima e quella addizionale.

In merito alle modalità di stipula e all'efficacia del Contratto, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.5.5.

5.5.5.2 Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori

Qualora il Richiedente richieda l'accesso al Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori, la Richiesta di Conferimento deve contenere, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo 5.5.5:

- a) la richiesta di Spazio;
- b) la richiesta di Capacità di Erogazione complessiva, senza distinzione tra quella minima e quella addizionale.

In merito alle modalità di stipula e all'efficacia del Contratto, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.5.5.

5.6 Conferimento di ulteriori capacità di stoccaggio

Conferimento delle capacità di stoccaggio

5.6.1 Conferimento della MPC

L'UTENTE, che intenda richiedere la MPC per un dato mese, deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento indicando la MPC che intende impegnare per quel mese, entro e non oltre il giorno 23 del mese precedente (o giorno lavorativo successivo).

Per il solo periodo 16 – 30 aprile, l'UTENTE deve far pervenire a STOGIT la Richiesta di Conferimento di MPC entro e non oltre il 9 aprile.

La Richiesta di Conferimento deve essere redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di MPC siano inferiori o pari alle capacità disponibili, STOGIT conferisce all'UTENTE la MPC in misura pari alla quantità richiesta.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di MPC siano superiori alle capacità disponibili, STOGIT ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste pervenute.

STOGIT comunica all'UTENTE la MPC conferitagli per quel mese entro i tre giorni lavorativi precedenti il mese cui la Richiesta di Conferimento si riferisce.

Qualora l'UTENTE, pur non avendo esplicitamente richiesto la MPC, risulti a consuntivo, sulla base delle Allocazioni, aver comunque usufruito della Capacità di Erogazione durante la Fase di Iniezione sarà tenuto a quanto previsto dal successivo paragrafo 7.5.1.2.

5.6.2 Conferimento della Capacità di Erogazione extra

L'UTENTE che intenda richiedere Capacità di Erogazione extra, eventualmente disponibile per un dato periodo, deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria offerta vincolante in busta chiusa, con indicazione sulla busta stessa del riferimento "Richiesta di Capacità di Erogazione extra", entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello a partire dal quale richiede tale Capacità.

L'offerta deve essere compilata utilizzando il modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet e può contenere fino a tre richieste distinte di Capacità di Erogazione extra (esprese in GJ/g), con un prezzo unitario offerto compreso tra:

- il corrispettivo minimo, pari a: $f_{PE} \times \frac{n}{150}$,

e

- il corrispettivo massimo, pari a: $f_{PE} \times 2 \times \frac{n}{150}$

Conferimento delle capacità di stoccaggio

dove n è il numero di giorni di durata dell'offerta.

STOGIT conferisce la Capacità di Erogazione extra secondo la procedura descritta nell'allegato 5 al presente capitolo.

STOGIT comunica all'UTENTE la Capacità di Erogazione extra conferitagli per quel mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi al giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente il mese a partire dal quale richiede tale Capacità.

5.6.3 Conferimento di Capacità Interrompibile

STOGIT procede al conferimento della Capacità Interrompibile (stagionale, mensile o giornaliera) solo in caso di conferimento totale delle capacità di stoccaggio su base continua.

5.6.3.1 Capacità Interrompibile su base stagionale

L'UTENTE, che intenda richiedere Capacità Interrompibile su base stagionale, deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento, indicando la Capacità Interrompibile che intende impegnare entro e non oltre il 23 marzo (o giorno lavorativo successivo) per la Fase di Iniezione, ed entro il 23 ottobre (o giorno lavorativo successivo) per la Fase di Erogazione.

La Richiesta di Conferimento deve essere redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di Capacità Interrompibile su base stagionale siano inferiori o pari alle capacità disponibili, STOGIT conferisce all'UTENTE la Capacità Interrompibile in misura pari alla quantità richiesta.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di Capacità Interrompibile su base stagionale siano superiori alle capacità disponibili, STOGIT ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste pervenute.

STOGIT comunica all'UTENTE la Capacità Interrompibile stagionale conferitagli, entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine per la ricezione delle relative richieste.

5.6.3.2 Capacità Interrompibile su base mensile e giornaliera

L'UTENTE, che intenda richiedere Capacità Interrompibile su base mensile per un dato mese, deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento, indicando la Capacità Interrompibile su base mensile che intende impegnare per quel mese entro e non oltre il giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello cui la richiesta su base mensile si riferisce. Per la Fase di Erogazione,

Conferimento delle capacità di stoccaggio

L'UTENTE è tenuto a presentare la Richiesta di cui sopra entro i 2 giorni lavorativi successivi al termine di cui alla lettera i) del precedente paragrafo 5.3.

L'UTENTE che invece intenda richiedere Capacità Interrompibile su base giornaliera deve presentare la relativa Richiesta di Conferimento con le medesime modalità di cui al precedente alinea, indicando la Capacità Interrompibile su base giornaliera che intende impegnare entro e non oltre tre giorni lavorativi precedenti il primo giorno cui si riferisce la Richiesta stessa.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di Capacità Interrompibile su base mensile o giornaliera siano inferiori o pari alle capacità disponibili, STOGIT conferisce all'UTENTE la Capacità Interrompibile in misura pari alla quantità richiesta.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di Capacità Interrompibile su base mensile o giornaliera siano superiori alle capacità disponibili, STOGIT ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste pervenute.

STOGIT comunica all'UTENTE:

- la Capacità di Iniezione Interrompibile mensile conferitagli per quel mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi al giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello cui la relativa Richiesta di Conferimento si riferisce;
- la Capacità di Erogazione Interrompibile mensile conferitagli per quel mese, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte di STOGIT, della relativa Richiesta di Conferimento;
- la Capacità Interrompibile giornaliera conferitagli per quel mese, entro i due giorni lavorativi precedenti il primo giorno quello cui la relativa Richiesta di Conferimento si riferisce.

5.6.4 Conferimento di Capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico

Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico, STOGIT pubblica sul Portale tali capacità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.3, indicando le modalità e i termini da rispettare per la presentazione delle relative richieste.

Le predette capacità vengono conferite secondo le modalità descritte nel presente paragrafo:

a) Spazio per il Servizio di Modulazione:

- Nel caso in cui il conferimento di Spazio per il Servizio di Modulazione ad inizio Anno Termico non abbia soddisfatto interamente le richieste di Spazio per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, STOGIT conferisce l'ulteriore capacità agli UTENTI la cui richiesta di Spazio non sia stata soddisfatta, previa verifica di compatibilità con il vincolo della massima richiesta ammissibile per il Servizio di Modulazione, con gli esiti del conferimento presso le altre imprese di stoccaggio e con i trasferimenti di capacità a seguito di trasferimenti di fornitura di clienti finali di cui al paragrafo 6.4 del presente Codice.

Nel caso in cui le richieste degli UTENTI risultino inferiori rispetto alle capacità di Spazio disponibili, STOGIT conferisce tale Spazio in misura pari alle quantità richieste; nel caso in

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

cui le richieste degli UTENTI siano superiori alle capacità di Spazio disponibili, STOGIT conferisce tale Spazio secondo le modalità descritte all'allegato 4 al presente capitolo.

- Nel caso in cui il conferimento di Spazio per il Servizio di Modulazione ad inizio Anno Termico abbia soddisfatto interamente le richieste di Spazio per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00, STOGIT conferisce lo Spazio ulteriore eventualmente disponibile per il Servizio di Modulazione agli UTENTI la cui richiesta di Spazio per esigenze ulteriori non sia stata soddisfatta e, subordinatamente al soddisfacimento delle stesse, agli UTENTI che ne facciano richiesta, con i criteri di cui al precedente paragrafo 5.4.5.

Resta inteso che l'eventuale conferimento di Spazio per il Servizio di Modulazione non comporta il conferimento di una corrispondente Capacità di Erogazione e/o Capacità di Iniezione.

b) Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione:

STOGIT conferisce, secondo le modalità descritte all'allegato 4 al presente capitolo, la Capacità di Iniezione agli UTENTI che ne facciano richiesta.

c) Capacità di Erogazione per il Servizio di Modulazione:

STOGIT conferisce, secondo le modalità descritte all'allegato 4 al presente capitolo, la Capacità di Erogazione agli UTENTI che ne facciano richiesta come Capacità di Erogazione "addizionale".

5.6.5 Conferimento in caso di Iniezione totale nel Sistema superiore allo Spazio

STOGIT provvede inoltre, unicamente in caso di Iniezione totale nel Sistema superiore allo Spazio complessivamente conferito, a conferire agli UTENTI le ulteriori capacità disponibili, con le seguenti modalità:

$$S'_k = \min\left(\frac{INI_{Stogit,m}}{S_{STOGIT}} \times S_{k,m}; G_{k,m}\right)$$

dove:

- S'_k è l'ulteriore capacità di Spazio conferita all'UTENTE k-esimo, con decorrenza dal primo Giorno Gas del mese m fino al termine dell'Anno Termico;
- $INI_{Stogit,m}$ è l'Iniezione complessiva nel Sistema, superiore allo Spazio complessivamente conferito;
- S_{STOGIT} è lo Spazio complessivamente conferito a tutti gli UTENTI
- $S_{k,m}$ è lo Spazio conferito e disponibile per l'UTENTE k-esimo nel mese m;



Conferimento delle capacità di stoccaggio

- $G_{k,m}$ è la massima disponibilità di Gas dell'UTENTE k-esimo nel mese m, superiore a $S_{k,m}$.

Resta inteso che l'eventuale conferimento di cui al presente paragrafo non comporta il conferimento di una corrispondente Capacità di Erogazione e/o Capacità di Iniezione.



5 A1.1 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO

[CARTA INTESATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]

Spett.le
Stogit S.p.A.
Via dell'Unione Europea, 3/C
20097 S. Donato Milanese (MI)

Oggetto: Lettera di garanzia

Il/La _____ [Soggetto controllante], con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. _____, (di seguito denominato "Garante"), in persona di _____ nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. _____ (di seguito "Richiedente") è controllata dal Garante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- il Richiedente intende stipulare con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di _____ (di seguito "Contratto") sulla base del "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");
- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto al paragrafo 5.2.2.1 del Codice, il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione ai casi di mancata sottoscrizione del Contratto o di stipula del Contratto per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. il Garante dichiara di possedere il "rating minimo" indicato al paragrafo 5.2.2.1 del Codice, come da attestazione allegata;
2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....);

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
4. La presente garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento (come definita nel glossario del Codice) fino alla sua restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al paragrafo 5.2.2.2 del Codice e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto.
5. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 2) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) validità della garanzia, 5) Foro competente.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]



5 A1.2 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]

Spett.le
Stogit S.p.A.
Via dell'Unione Europea, 3/C
20097 S. Donato Milanese (MI)

Oggetto: Lettera di garanzia

Il/La _____ [Soggetto Controllante], con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ____, (di seguito denominato "Garante"), in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ____ (di seguito "UTENTE") è controllata dal Garante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'UTENTE ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di _____ (di seguito "Contratto") sulla base del "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20.../20..., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. il Garante dichiara di possedere il "rating minimo" indicato al paragrafo 5.2.2.1 del Codice, come da attestazione allegata;
2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....);

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
4. La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 2.
5. La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla sua restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.
6. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 2) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) modalità di escussione, 5) validità della garanzia, 6) Foro competente.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]



5 A2.1 – MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le
Stogit S.p.A.
Via dell'Unione Europea, 3/C
20097 S. Donato Milanese (MI)

Oggetto: **Fideiussione n°** _____

Il/La _____ [Istituto bancario emittente], con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ____ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ____ (di seguito "Richiedente") intende stipulare con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di _____ (di seguito "Contratto"), sulla base del "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");
- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto al paragrafo 5.2.2.1 del Codice, il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione ai casi di mancata sottoscrizione del Contratto o di stipula del Contratto per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) Il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....);
- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento (come definita nel glossario del Codice) fino alla sua restituzione al Richiedente

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al paragrafo 5.2.2.2. del Codice e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto.

- 4) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) validità della garanzia , 4) Foro competente.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]



5 A2.2 – MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le
Stogit S.p.A.
Via dell'Unione Europea, 3/C
20097 S. Donato Milanese (MI)

Oggetto: **Fideiussione n° _____**

Il/La _____ [Istituto bancario emittente], con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ____ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ____ (di seguito "UTENTE") ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di _____, (di seguito "Contratto") sulla base del "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20.../20..., sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....);
- 2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

- 3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.
- 4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 4) validità della garanzia, 5) Foro competente.

Luogo e data

[TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

5 A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LETTERE DI GARANZIA E DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1.1 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui al paragrafo 5.2.2.1

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione che non disponga del "rating minimo" di cui al paragrafo 5.2.2.1 del presente Codice è tenuto a presentare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto paragrafo 5.2.2.1, la lettera di garanzia o, in alternativa, la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo è determinato secondo le seguenti formule:

a) Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione

$$[f_s \times (S_{k,MINrich} + S_{k,MODrich}) + f_{PE} \times (CE_{k,MINrich} \times 0,5 + CE_{k,MODminrich} + 2 \times CE_{k,MODaddrich}) + f_{PI} \times (Cl_{k,MINrich} + Cl_{k,MODrich})] \times 33\%$$

in cui:

f_s	è il corrispettivo di Spazio di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso dell'Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
f_{PE}	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso dell'Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
f_{PI}	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso dell'Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$S_{k,MINrich}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio Minerario richiesto dal Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso
$S_{k,MODrich}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente richiesto dal Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso
$CE_{k,MINrich}$	è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario complessivamente richiesta dal Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso
$CE_{k,MODaddrich}$	è la Capacità di Erogazione addizionale per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione attribuita al Richiedente k-esimo sulla base della differenza tra la Capacità di Erogazione complessivamente richiesta e il rapporto $S_{k,MODrich}/150$
$CE_{k,MODminrich}$	è la Capacità di Erogazione minima per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione attribuita al Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso sulla base del

Conferimento delle capacità di stoccaggio

	rapporto $S_{k,MODrich}/150$
$Cl_{k,MINrich}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario associata alla richiesta di $S_{k,MINrich}$ del Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso, pari a $S_{k,MINrich}/170$
$Cl_{k,MODrich}$	è la stima della Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione associata alla richiesta di $S_{k,MODrich}$ del Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso, pari a $S_{k,MODrich}/65$

1.2 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui al paragrafo 5.2.2.2

L'UTENTE cui siano state conferite capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione e che non disponga del "rating minimo" di cui al paragrafo 5.2.2.1 del presente Codice, è tenuto a presentare, a seguito della stipula del Contratto, con le modalità e nei termini previsti dal paragrafo 5.2.2.2 del presente Codice, la lettera di garanzia o, in alternativa, la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo è determinato secondo le seguenti formule:

a) Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione

$$[f_s \times (S_{k,MINconf} + S_{k,MODconf}) + f_{PE} \times (CE_{k,MINconf} \times 0,5 + CE_{k,MODminconf} + 2 \times CE_{k,MODaddconf}) + f_{PI} \times (Cl_{k,MINconf} + Cl_{k,MODconf})] \times 33\%$$

in cui:

f_s	è il corrispettivo unitario di Spazio di cui al paragrafo 7.4
f_{PE}	è il corrispettivo unitario relativo alla Capacità di Erogazione di cui al paragrafo 7.4
f_{PI}	è il corrispettivo unitario relativo alla Capacità di Iniezione di cui al paragrafo 7.4
$S_{k,MINconf}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio Minerario conferito all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$S_{k,MODconf}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente conferito all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$CE_{k,MINconf}$	è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$CE_{k,MODaddconf}$	è la Capacità di Erogazione addizionale per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione conferita all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la

Conferimento delle capacità di stoccaggio

	Richiesta di Conferimento
$CE_{k,MODminconf}$	è la Capacità di Erogazione minima per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione conferita all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$Cl_{k,MINconf}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario conferita all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$Cl_{k,MODconf}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento

b) Servizio di Bilanciamento

$$[f_s \times (S_{k,BILconf}) + f_{PE} \times 0,5 (CE_{K,BILconf}) + f_{PI} \times (Cl_{K,BILconf})] \times 33\%$$

in cui:

$S_{k,BILconf}$	è lo Spazio richiesto e conferito all'UTENTE k-esimo
$CE_{k,BILconf}$	è la Capacità di Erogazione richiesta e conferita all'UTENTE k-esimo, comprensiva della modulazione oraria
$Cl_{k,BILconf}$	è la Capacità di Iniezione richiesta e conferita all'UTENTE k-esimo

c) Servizio di Stoccaggio Strategico

$$(f_s + f_D) / 12 \times SS_k \times 50\% \times n$$

dove:

f_s	è il corrispettivo unitario di Spazio di cui al paragrafo 7.4
f_D	è il corrispettivo unitario per la disponibilità del Gas Strategico cui al paragrafo 7.4
SS_k	è lo Spazio Strategico complessivamente richiesto dall'UTENTE k-esimo nella Richiesta di Conferimento (o nella Richiesta di Adeguamento);
n	è il numero di mesi di durata del Contratto.

5 A4 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ CONFERIBILI AI RICHIEDENTI PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO MINERARIO E DI MODULAZIONE E RELATIVE PROCEDURE DI CONFERIMENTO**1.1 Servizio di Stoccaggio Minerario**

STOGIT determina la capacità di Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione su base continua conferibili al Richiedente per il Servizio di Stoccaggio Minerario, secondo le seguenti modalità:

- a) lo Spazio in misura pari alla quantità indicata nella relativa Richiesta di Conferimento;
- b) la Capacità di Iniezione sulla base della formula seguente:

$$CI_{MIN,k} = S_{MIN,k} / 170$$

dove:

$S_{MIN,k}$ è lo Spazio richiesto e conferito al Richiedente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio Minerario

170 è il numero di giorni definito da STOGIT utilizzando la stessa proporzione prevista per l'erogazione dello Stoccaggio Minerario nel DM 09/05/01, applicata al numero di giorni complessivi della Fase di Iniezione, in coerenza con la necessità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione.

- c) la Capacità di Erogazione in misura pari alla quantità indicata nella relativa Richiesta di Conferimento, distinta in "base" e "back up", previa verifica che il rapporto tra lo Spazio richiesto e la Capacità di Erogazione "base" richiesta sia almeno pari a 120 (centoventi) giorni e che la Capacità di Erogazione di "back up" sia coerente con l'autorizzazione del MSE.

Per quanto riguarda la MPC e le Capacità Interrompibili, si rinvia a quanto previsto nei paragrafi 5.6.1 e 5.6.3 del presente Codice.

1.2 Servizio di Modulazione

STOGIT determina la capacità di Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione su base continua conferibili al Richiedente per il Servizio di Modulazione, secondo le modalità di seguito indicate, distinte a seconda delle finalità per le quali il Richiedente stesso richiede l'accesso al servizio in questione.

Per quanto riguarda la MPC, la Capacità di Erogazione extra, le Capacità Interrompibili, le capacità eventualmente disponibili in corso d'Anno Termico, nonché quelle eventualmente disponibili in caso di Iniezione superiore allo Spazio, si rinvia a quanto previsto nei paragrafi da 5.6.1 a 5.6.5 del presente Codice.

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

1.2.1 Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00

1.2.1.1 Spazio

a) Periodo di punta stagionale mediamente rigido

Sulla base dei consumi dell'anno 2001 – o dell'anno di avvio delle forniture, nel caso il consumo di Gas sia iniziato successivamente al 31 dicembre 2001 – dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, serviti dal Richiedente alla data del 31 gennaio dell'Anno Termico precedente quello per il quale si richiede il conferimento, tenendo conto dei trasferimenti di fornitura indicati dal Richiedente secondo quanto previsto dal paragrafo 5.5.5.1, STOGIT calcola la massima richiesta ammissibile da parte di ogni Richiedente per periodo di punta stagionale mediamente rigido (MRA_{medio}) sulla base del seguente algoritmo:

$$MRA_{medio} = C_k \times 33,4\%$$

dove:

C_k sono i consumi dei clienti finali, serviti dal Richiedente alla data del 31 gennaio sopra indicata.

Per ogni Richiedente viene così definita la Domanda per periodo di punta stagionale mediamente rigido (D_{medio}) come il minor valore tra R_{medio} (definito come la richiesta di Spazio del Richiedente k-esimo indicata nella Richiesta di Conferimento, relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido) e MRA_{medio} .

Qualora la somma delle D_{medio} di tutti i Richiedenti il Servizio di Modulazione dovesse eccedere S_{MOD} (di cui al paragrafo 2.3.4 del presente Codice), quest'ultima sarà ripartita pro-quota tra tali Richiedenti rispetto alle relative D_{medio} .

In caso contrario, STOGIT conferisce ad ogni Richiedente un valore pari alla D_{medio} , e procede a conferire lo Spazio residuo, secondo quanto previsto alla successiva lettera b).

b) Periodo di punta stagionale rigido

Sulla base di MRA_{medio} , STOGIT calcola la massima richiesta ammissibile da parte di ogni Richiedente per periodo di punta stagionale rigido (MRA_{rigido}) sulla base del seguente algoritmo:

$$MRA_{rigido} = 0,25 \times MRA_{medio}$$

Per ogni Richiedente viene così definita la Domanda per periodo di punta stagionale rigido (D_{rigido}) come il minor valore tra R_{rigido} (definito come la richiesta di Spazio del Richiedente k-esimo indicata nella Richiesta di Conferimento, relativa ad un periodo di punta stagionale rigido) e MRA_{rigido} .

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

Qualora la somma delle D_{rigido} di tutti i Richiedenti il Servizio di Modulazione dovesse eccedere lo Spazio residuo, quest'ultimo sarà ripartito pro-quota tra tali Richiedenti rispetto alle relative D_{rigido} .

In caso contrario, STOGIT conferisce ad ogni Richiedente un valore pari alla D_{rigido} .

1.2.1.2 Capacità di Iniezione

A seguito del conferimento di Spazio di cui al precedente punto 1.2.1.1 del presente allegato, STOGIT conferisce a ciascun Richiedente k-esimo la Capacità di Iniezione sulla base della seguente formula:

$$CI_{\text{MOD},k} = CI_{\text{MOD}} \times S_{\text{MOD},k} / S_{\text{MOD}}$$

dove:

$S_{\text{MOD},k}$ è lo Spazio conferito al Richiedente k-esimo per il Servizio di Modulazione sulla base del presente allegato;

S_{MOD} è lo Spazio messo a disposizione per il Servizio di Modulazione, di cui al paragrafo 2.3.4 del presente Codice;

CI_{MOD} è la Capacità di Iniezione messa a disposizione per il Servizio di Modulazione.

1.2.1.3 Capacità di Erogazione

STOGIT conferisce al Richiedente una Capacità di Erogazione pari al rapporto tra lo Spazio conferito e 150 giorni (Capacità di Erogazione minima). Tale Capacità di Erogazione minima viene conferita anche nel caso in cui il valore di Capacità di Erogazione indicato nella Richiesta di Conferimento risulti inferiore al rapporto tra lo Spazio conferito e 150 giorni.

STOGIT conferisce inoltre una Capacità di Erogazione aggiuntiva pari a:

- la differenza tra la Capacità di Erogazione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento e la Capacità di Erogazione minima conferita;

o

- quella derivante dal procedimento di cui alle successive lettere da a) a d) – considerando come richiesta di Capacità di Erogazione aggiuntiva la differenza tra la Capacità di Erogazione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento e la Capacità di Erogazione minima conferita (Domanda di Capacità di Erogazione aggiuntiva) – nel caso in cui la Domanda di Capacità di Erogazione aggiuntiva ecceda la disponibilità per tale prestazione.

**Conferimento delle capacità di stoccaggio**

- a) La Capacità di Erogazione addizionale è conferita a ciascun Richiedente proporzionalmente alla propria quota di mercato, calcolata in riferimento ai consumi dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs.164/00 relativi all'anno 2001 (o all'anno di avvio delle forniture, nel caso il consumo di Gas sia iniziato successivamente al 31 dicembre 2001) come indicati nella Richiesta di Conferimento.
- b) Qualora la Capacità di Erogazione addizionale conferibile a ciascun Richiedente secondo il procedimento di cui alla precedente lettera a) risulti superiore rispetto alla Domanda di Capacità di Erogazione addizionale, STOGIT assegna un quantitativo pari alla Domanda di Capacità di Erogazione addizionale.
- c) Nel caso in cui la Capacità di Erogazione addizionale complessivamente conferita a tutti gli Richiedente risulti inferiore rispetto alla Capacità di Erogazione addizionale disponibile, STOGIT conferisce tale capacità residua ai Richiedenti la cui Domanda di Capacità di Erogazione addizionale non sia stata completamente soddisfatta, secondo lo stesso criterio di cui alla lettera a).
- d) Il procedimento è reiterato fino all'assegnazione completa della Capacità di Erogazione addizionale.

1.2.2 Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori

STOGIT conferisce capacità per il Servizio di Modulazione di cui al presente paragrafo unicamente qualora risulti Spazio disponibile a seguito del conferimento di cui al precedente punto 1.2.1.

1.2.2.1 Spazio

STOGIT conferisce al Richiedente una capacità di Spazio per esigenze ulteriori:

- pari a quella indicata nella Richiesta di Conferimento, in caso di disponibilità complessiva almeno pari alle Richieste stesse,
- o
- proporzionalmente a quella indicata nella Richiesta di Conferimento, nel caso in cui la somma delle richieste di Spazio da parte dei Richiedenti ecceda la disponibilità.

1.2.2.2 Capacità di Iniezione

A seguito del conferimento di Spazio di cui al precedente punto 1.2.2.1 del presente allegato, STOGIT conferisce a ciascun Richiedente k-esimo la Capacità di Iniezione sulla base della seguente formula:

$$CI_{MOD(u),k} = CI_{MOD(u),TOT} \times S_{MOD(u),k} / S_{MOD(u),TOT}$$

dove:

Conferimento delle capacità di stoccaggio

$S_{MOD(u),k}$ è lo Spazio conferito al Richiedente k-esimo per il Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori sulla base del presente allegato;

$S_{MOD(u),TOT}$ è lo Spazio messo a disposizione da STOGIT per il Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori;

$Cl_{MOD(u),TOT}$ è la Capacità di Iniezione messa a disposizione da STOGIT per il Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori.

1.2.2.3 Capacità di Erogazione

STOGIT conferisce al Richiedente una Capacità di Erogazione pari al rapporto tra lo Spazio conferito, di cui al precedente punto 1.2.2.1 del presente allegato, e 150 giorni (Capacità di Erogazione minima). Tale Capacità di Erogazione minima viene conferita anche nel caso in cui il valore di Capacità di Erogazione indicato nella Richiesta di Conferimento risulti inferiore al rapporto tra il predetto Spazio conferito e 150 giorni.

STOGIT conferisce inoltre una Capacità di Erogazione aggiuntiva pari a:

- la differenza tra la Capacità di Erogazione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento e la Capacità di Erogazione minima conferita;

o

- proporzionalmente alla quantità indicata nella Richiesta di Conferimento da ciascun Richiedente, considerando come richiesta di Capacità di Erogazione aggiuntiva la differenza tra la Capacità di Erogazione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento e la Capacità di Erogazione minima conferita (Domanda di Capacità di Erogazione aggiuntiva) – nel caso in cui la somma della Domanda di Capacità di Erogazione aggiuntiva ecceda la disponibilità per tale prestazione.

**5 A5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI EROGAZIONE EXTRA AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.6.2**

Ai fini del presente allegato:

- CE_{extra} è la Capacità di Erogazione extra di cui al presente Codice di Stoccaggio;
- Y_{ik} è la richiesta i-esima dell'UTENTE k-esimo, espressa in GJ/g;
- $\sum_i Y_{ik}$ è la somma delle richieste dell'UTENTE k-esimo;
- $D_{CE_{extra}}$ è il quantitativo totale richiesto dagli UTENTI in relazione al conferimento della Capacità di Erogazione extra, espresso come $\sum_k(\sum_i Y_{ik})$;
- CU_{min} e CU_{max} sono i corrispettivi minimi e massimi di cui al paragrafo 5.6.2 del presente Codice di Stoccaggio, espressi in €/GJ/g;
- X_i è l'offerta di prezzo associata alla richiesta Y_{ik} .

1. Conferimento in caso di $D_{CE_{extra}}$ inferiore a CE_{extra}

STOGIT conferisce a ciascun UTENTE la quantità richiesta al prezzo richiesto ("pay as bid") per ciascuna offerta.

Esempio:

RICHIESTE	€/GJ/g	GJ/g
Richiesta UTENTE A (1)	X_1	Y_{1A}
Richiesta UTENTE A (2)	X_2	Y_{2A}
Richiesta UTENTE B (1)	X_3	Y_{3B}
Richiesta UTENTE B (2)	X_4	Y_{4B}
Richiesta UTENTE C	X_5	Y_{5C}
TOTALE		Y

Dove:

- $X_1 > X_2 > X_3 > X_4 > X_5$, con $CU_{min} \leq X_i \leq CU_{max}$

Conferimento delle capacità di stoccaggio

L'UTENTE A otterrà una quantità pari a $(Y_{1A}+Y_{2A})$ pagando un importo complessivo pari a $(X_1 \times Y_{1A} + X_2 \times Y_{2A})$.

Analogamente si procederà per gli altri UTENTI B e C.

2. Conferimento in caso di $D_{CE_{extra}}$ superiore a CE_{extra}

Stogit conferisce la CE_{extra} a ciascun UTENTE sulla base di *merit order* economico sul prezzo unitario offerto.

Esempio A:

RICHIESTE	€/GJ/g	GJ/g
Richiesta UTENTE A (1)	X_1	Y_{1A}
Richiesta UTENTE A (2)	X_2	Y_{2A}
Richiesta UTENTE B (1)	X_3	Y_{3B}
Richiesta UTENTE B (2)	X_4	Y_{4B}
Richiesta UTENTE C	X_5	Y_{5C}
TOTALE		Y

Dove:

- $X_1 > X_2 > X_3 > X_4 > X_5$, con $CU_{min} \leq X_i \leq CU_{max}$

con:

$(Y_{1A}+Y_{2A}+Y_{3B}) < CE_{extra} < (Y_{1A}+Y_{2A}+Y_{3B}+Y_{4B})$.

L'UTENTE A otterrà una quantità pari a $(Y_{1A}+Y_{2A})$ pagando un importo complessivo pari a $(X_1 \times Y_{1A} + X_2 \times Y_{2A})$.

L'UTENTE B otterrà una quantità pari a $(Y_{3B} + (CE_{extra} - (Y_{1A} + Y_{2A} + Y_{3B})))$ pagando un importo complessivo pari a $X_3 \times Y_{3B} + X_4 \times (CE_{extra} - (Y_{1A} + Y_{2A} + Y_{3B}))$.

La richiesta dell'UTENTE C non verrà soddisfatta.

Esempio B:

RICHIESTE	€/GJ/g	GJ/g (domanda)
Richiesta UTENTE A	X_1	Y_{1A}
Richiesta UTENTE B (1)	X_2	Y_{2B}
Richiesta UTENTE B (2)	X_3	Y_{3B}
Richiesta UTENTE C	X_4	Y_{4C}
TOTALE		Y

Dove:

- $X_1 > X_2 > X_3 = X_4$, con $CU_{\min} \leq X_i \leq CU_{\max}$ con: $(Y_{1A} + Y_{2B}) < CE_{\text{extra}} < (Y_{1A} + Y_{2B} + Y_{3B} + Y_{4C})$.L'UTENTE A otterrà una quantità pari a Y_{1A} pagando un importo complessivo pari a $(X_1 \times Y_{1A})$.L'UTENTE B otterrà, per l'offerta con prezzo X_2 , l'intera quantità richiesta Y_{2B} .

Le richieste Y_{3B} e Y_{4C} , avendo lo stesso prezzo unitario X_3 (pari a X_4) e quantità complessivamente superiori a $(CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))$, saranno soddisfatte con un meccanismo di conferimento pro quota:

- conferimento per la richiesta dell'UTENTE B (2) pari a $Y_{3B}/(Y_{3B} + Y_{4C}) \times (CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))$;
- conferimento per la richiesta dell'UTENTE C pari a $Y_{4C}/(Y_{3B} + Y_{4C}) \times (CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))$.

L'UTENTE B otterrà quindi complessivamente $Y_{2B} + Y_{3B}/(Y_{3B} + Y_{4C}) \times (CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))$ per un importo complessivo pari a $(X_2 \times Y_{2B}) + X_3 \times [Y_{3B}/(Y_{3B} + Y_{4C}) \times (CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))]$.

L'UTENTE C otterrà $Y_{4C}/(Y_{3B} + Y_{4C}) \times (CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))$ per un importo complessivo pari a $X_4 \times Y_{4C}/(Y_{3B} + Y_{4C}) \times (CE_{\text{extra}} - (Y_{1A} + Y_{2B}))$



6 PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE

6.1 Premessa

Il Gas è consegnato dall'UTENTE a STOGIT tramite SRG al Punto di Consegna e riconsegnato da STOGIT all'UTENTE, tramite SRG, al Punto di Riconsegna.

L'UTENTE può utilizzare, in ogni GG, le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferitegli e disponibili, secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi del presente capitolo, a fronte del conferimento iniziale e degli eventuali successivi trasferimenti e/o cessioni e/o compensazioni di cui al presente Codice, che dovessero intervenire nel corso dell'Anno Termico.

L'UTENTE non dispone di Capacità di Iniezione in caso di Superamento dello Spazio e non dispone di Capacità di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a quello di sua proprietà, essendo soggetto in tali casi all'applicazione e al pagamento dei corrispettivi per il bilanciamento e per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico di cui al successivo capitolo 7.

Fatta salva l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo capitolo 7, STOGIT informa il MSE e l'Autorità, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal DM 26/09/01, nel caso in cui dai dati consuntivi risulti un consistente scostamento rispetto ai programmi e/o ai profili di utilizzo di cui al presente capitolo.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

6.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione

Al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, le Parti si impegnano al rigoroso rispetto degli obblighi di seguito previsti.

6.2.1 Obblighi delle Parti

6.2.1.1 Obblighi dell'UTENTE

L'UTENTE, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo è tenuto a:

- fornire a STOGIT i programmi secondo le modalità e nei termini di cui al successivo paragrafo 6.3 nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione, e tenendo conto delle informazioni che STOGIT fornisce attraverso il proprio sito internet o il Portale in materia di programmi di manutenzione e di comunicazione di eventuale riduzione del servizio, nei casi previsti dal presente Codice di Stoccaggio;

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

- iniettare il proprio Gas nel Sistema di Stoccaggio, durante la Fase di Iniezione, secondo il programma di Iniezione di cui al successivo paragrafo 6.3;
- prelevare, durante la Fase di Erogazione, secondo il programma di Erogazione di cui al successivo paragrafo 6.3, il Gas di sua proprietà, immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo pari allo Spazio conferitogli e disponibile, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta all'allegato 1 del successivo capitolo 7;
- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto per e dal Sistema di Stoccaggio adeguata agli impegni assunti con STOGIT a seguito della stipula del Contratto.

6.2.1.2 Obblighi di STOGIT

STOGIT, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo, è tenuta a:

- verificare e confermare o, eventualmente, modificare nei casi previsti dal successivo paragrafo 6.3, i programmi comunicati dall'UTENTE;
- ricevere il Gas di proprietà dell'UTENTE per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, restando inteso che:
 - tale quantitativo si intende dedotto del Gas di proprietà dell'UTENTE stesso in giacenza nel Sistema al 31 marzo di ogni Anno Termico o incrementato del Gas destinato alla ricostituzione da parte dell'UTENTE del Gas Strategico da questi erogato nel corso dell'Anno Termico precedente, e
 - il Gas destinato alla ricostituzione da parte dell'UTENTE del Gas Strategico deve essere iniettato prioritariamente rispetto al Gas che l'UTENTE stesso deve iniettare per il servizio oggetto del Contratto.
- riconsegnare all'UTENTE il Gas di sua proprietà immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta in allegato 1 al successivo capitolo 7;
- riconsegnare tale Gas all'UTENTE, tramite SRG, al Punto di Riconsegna, a condizioni compatibili con quelle richieste da SRG stessa secondo le specifiche di qualità di cui al capitolo 9;
- svolgere le attività di contabilizzazione delle prestazioni relative ai servizi di stoccaggio per conto dell'UTENTE.

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione****6.2.2 I profili di utilizzo**

STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l'Iniezione e la successiva Erogazione, profili ottimali di utilizzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione, finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio, la cui determinazione è descritta nell'ambito del capitolo 2.

I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili (minime e massime per l'Iniezione, massime per l'Erogazione) di Iniezione e di Erogazione ($I_{m,min}$ o $I_{m,max}$ e $E_{m,max}$) e vengono pubblicati da STOGIT entro il 1 febbraio di ogni anno.

Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte l'Iniezione o l'Erogazione del Gas o non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sicurezza (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi di manutenzione straordinaria su impianti del Sistema di Stoccaggio).

STOGIT determina, secondo i criteri descritti nel capitolo 2, due distinti profili di utilizzo per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario. Per il Servizio di Bilanciamento non sono previsti profili di utilizzo.

L'UTENTE che non rispetti i profili di utilizzo pubblicati da STOGIT è tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 7.5.2.

Fase di Iniezione

Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell'UTENTE k-esimo – calcolata da STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell'UTENTE k-esimo stesso, separatamente per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario – è pari a:

$$\frac{G_{k,m}}{S_{k,m} + GS_k} \quad (1)$$

dove:

$G_{k,m}$ è pari a:

a) qualora il termine GS_k sia pari a zero:

la giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al successivo punto 3 del paragrafo 7.3.3 – al termine del mese m, secondo quanto definito al:

- paragrafo 7.3.2.1: per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE nel corso dell'Anno Termico (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

- paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo nel corso dell'Anno Termico (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);

b) qualora il termine GS_k assuma valore positivo:

la giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al successivo punto 3 del paragrafo 7.3.3 – al termine del mese m, considerando pari a zero la giacenza al 1 aprile dello stesso UTENTE k-esimo, secondo quanto definito al:

- paragrafo 7.3.2.1: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);
- paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo per il Servizio di Modulazione o per il Servizio di Stoccaggio Minerario;

GS_k è pari al Gas Strategico da rendere complessivamente disponibile nel Sistema da parte dell'UTENTE k-esimo alla data del 31 marzo dell'Anno Termico precedente quello cui il mese m si riferisce.

I quantitativi di Gas Strategico eventualmente da ricostituire da parte dell'UTENTE, cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario, sono interamente attribuiti al Servizio di Modulazione, come anche specificato al successivo paragrafo 7.3.2.2.

Fase di Erogazione

Per ogni mese della Fase di Erogazione la percentuale mensile dell'UTENTE k-esimo, calcolata da STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell'UTENTE k-esimo stesso, separatamente per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario, è pari a:

$$1 - \frac{G_{k,m}}{S_{k,m}} \quad (2)$$

dove:

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

$G_{k,m}$ è pari al minor valore tra $S_{k,m}$ e la giacenza dell'UTENTE k-esimo al termine del mese m, calcolata in relazione ai dati di cui al successivo punto 3 del paragrafo 7.3.3, secondo quanto definito al:

- paragrafo 7.3.2.1: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario;
- paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario;

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo per il Servizio di Modulazione o per il servizio di Stoccaggio Minerario.

6.2.3 *Andamento delle Capacità di Iniezione conferite agli UTENTI nel corso dell'Anno Termico*

Le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano alla sola Capacità di Iniezione continua conferita agli UTENTI.

La Capacità Interrompibile eventualmente conferita rimane costante nel corso della Fase di Iniezione e di Erogazione.

6.2.3.1 Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione

Nel corso dell'Anno Termico, la Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione resa disponibile e garantita all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

$$\text{Capacità di Iniezione Disponibile (t)} = \text{Capacità di Iniezione conferita} \times \text{Fattore di Adeguamento Iniezione}$$

dove:

- il Fattore di Adeguamento Iniezione è il coefficiente, compreso in ogni caso tra zero e uno, variabile in funzione inversa della giacenza dell'UTENTE, secondo quanto pubblicato e aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet;
- la Capacità di Iniezione conferita è la capacità conferita all'UTENTE ad inizio Anno Termico per il Servizio di Modulazione, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al successivo paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al successivo paragrafo 6.5 o delle compensazioni di capacità di cui al successivo paragrafo 7.7.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.1, STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Iniezione applicabile all'UTENTE – e quindi la Capacità di Iniezione Disponibile per l'UTENTE stesso – in funzione della percentuale di seguito riportata:

$$\frac{G_{k,GG} - (DS_{k,GG} - C_{k,GG})}{S_{k,m} + GS_k} \quad (3)$$

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

dove:

$G_{k,GG}$ è pari a:

a) qualora il termine GS_k sia pari a zero:

la giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al successivo punto 3 del paragrafo 7.3.3 – in ogni GG del mese m, secondo quanto definito al:

- paragrafo 7.3.2.1: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo nel corso dell'Anno Termico (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);
- paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo nel corso dell'Anno Termico (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);

b) qualora il termine GS_k assuma valore positivo:

la giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al successivo punto 3 del paragrafo 7.3.3 – in ogni GG del mese m, considerando pari a zero la giacenza al 1 aprile dello stesso UTENTE k-esimo, secondo quanto definito al:

- paragrafo 7.3.2.1: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);
- paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2: per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario, inclusiva dei quantitativi di Gas Strategico complessivamente utilizzato/reso disponibile nel Sistema da parte dello stesso UTENTE k-esimo (senza considerare quindi eventuali vendite di Gas Strategico e successivi riacquisti da parte di STOGIT);

$DS_{k,GG}$ è pari al termine DS_k di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$C_{k,GG}$ è pari al termine C_k di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per l'UTENTE k-esimo nel mese m cui il GG si riferisce;

GS_k è pari al Gas Strategico complessivamente da rendere disponibile nel Sistema da parte dell'UTENTE k-esimo alla data del 31 marzo dell'Anno Termico precedente quello cui il GG si riferisce.

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

Resta inteso che la Capacità di Iniezione complessivamente conferita e disponibile per l'UTENTE per il Servizio di Modulazione si annulla al riempimento dello Spazio disponibile, trovando in tal caso applicazione i corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.1 per tutti i quantitativi iniettati oltre lo Spazio disponibile.

Nel corso della Fase di Erogazione l'UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione determinata secondo il Fattore di Adeguamento Iniezione di cui al presente paragrafo, tenuto conto delle precisazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 2.3.5.

I quantitativi di Gas Strategico eventualmente da ricostituire da parte dell'UTENTE, cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario, sono interamente attribuiti al Servizio di Modulazione, come anche specificato al successivo paragrafo 7.3.2.2.

6.2.3.2 Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario

La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Stoccaggio Minerario all'UTENTE non subisce modifiche nel corso della Fase di Iniezione.

L'utilizzo della Capacità di Iniezione di cui al presente paragrafo è disciplinato, durante la Fase di Iniezione, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, fino al riempimento dello Spazio per il servizio dello Stoccaggio Minerario.

Successivamente la Capacità di Iniezione per il servizio di Stoccaggio Minerario è pari a zero, trovando applicazione i corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.1 considerando tutti i quantitativi iniettati oltre lo Spazio disponibile.

Nel corso della Fase di Erogazione l'UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario determinata secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.3.1.

6.2.3.3 Capacità di Iniezione per modulazione giornaliera per il Servizio di Bilanciamento

La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Bilanciamento non subisce modifiche in relazione all'andamento dell'Iniezione dell'UTENTE.

6.2.4 Andamento delle Capacità di Erogazione conferite agli UTENTI nel corso dell'Anno Termico

6.2.4.1 Capacità di Erogazione per il Servizio di Modulazione

Durante la Fase di Erogazione, e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, la Capacità di Erogazione per il Servizio di Modulazione, non inclusiva dell'offerta di Capacità di Erogazione extra, resa disponibile e garantita all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

$$\text{Capacità di Erogazione Disponibile (t)} = \text{Capacità di Erogazione conferita} \times \text{Fattore di Adeguamento Erogazione}$$

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

dove:

- Il Fattore di Adeguamento Erogazione è il coefficiente di variazione della Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE, pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, ed è pari a:

$$- \frac{(CE_{TOT} \times 1,5) - CE_{MIN} - CE_{RNT} - CH_{RNT}}{CE_{MOD}} \text{ fino al Giorno Gas in cui la percentuale derivante}$$

dalla formula (4) di cui al presente paragrafo è pari al 70%;

- 1 in corrispondenza del Giorno Gas in cui l'UTENTE ha erogato complessivamente tutto il Gas disponibile per il Servizio di Modulazione.

Il Fattore di Adeguamento Erogazione varia in funzione diretta della giacenza dell'UTENTE, secondo quanto pubblicato e aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet.

- La Capacità di Erogazione conferita è la Capacità conferita ad inizio Anno Termico, aggiornata per tener conto dei trasferimenti di capacità di cui al successivo paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al successivo paragrafo 6.5 o delle compensazioni di capacità di cui al successivo paragrafo 7.7. Tale Capacità conferita non include eventuali conferimenti di Capacità di Erogazione extra.

STOGIT pubblica, in caso di offerta di Capacità di Erogazione extra, specifici Fattori di Adeguamento.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.2, STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Erogazione applicabile all'UTENTE in funzione della percentuale di seguito riportata:

$$1 - \left[\frac{\min[S_{k,m}; G_{k,GG} - (DS_{k,GG} - C_{k,GG})]}{S_{k,m}} \right] \quad (4)$$

dove:

- 1) per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità per il solo Servizio di Modulazione:

$G_{k,GG}$ è pari al termine G_k di cui alla formula (3) di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$DS_{k,GG}$ è pari al termine DS_k di cui alla formula (3) di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$C_{k,GG}$ è pari al termine C_k di cui alla formula (3) di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo.

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

2) per l'UTENTE k-esimo cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario:

$G_{k,GG}$ è pari al termine G_k di cui alla formula (3) di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2;

$DS_{k,GG}$ è pari al termine DS_k di cui alla formula (3) di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2;

$C_{k,GG}$ è pari al termine C_k di cui alla formula (3) di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2;

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo per il solo Servizio di Modulazione.

Resta altresì inteso che, in caso di Erogazione da parte dell'UTENTE di un quantitativo di Gas superiore al Gas di sua proprietà presente nel Sistema, i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.6 sono applicati a tutti i quantitativi prelevati in eccesso.

Resta infine inteso che, anche in caso di completamento dell'Erogazione del Gas destinato al Servizio di Modulazione, STOGIT pubblica il Fattore di Adeguamento Erogazione coerente con la disponibilità fisica del Sistema.

6.2.4.2 Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario

La Capacità di Erogazione conferita per il Servizio di Stoccaggio Minerario all'UTENTE non subisce modifiche nel corso della Fase di Erogazione.

L'utilizzo della Capacità di Erogazione di cui al presente paragrafo è disciplinato, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, secondo quanto previsto:

- al paragrafo 7.3.2.1 per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità solo per il Servizio di Stoccaggio Minerario;
- al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario.

Resta inteso che la suddetta Capacità si azzerà in caso di esaurimento del Gas disponibile per il suddetto Servizio di Stoccaggio Minerario.

6.2.4.3 Capacità ulteriori a disposizione degli UTENTI del servizio di Modulazione e di Stoccaggio Minerario ("MPC")

Durante la Fase di Iniezione, la MPC rimane costante rispetto all'andamento della Fase di Iniezione stessa.

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

Si specifica inoltre che la MPC è pari a zero nel caso in cui l'UTENTE esaurisca il Gas di sua proprietà, trovando in tal caso applicazione i corrispettivi di cui al paragrafo 7.6.

6.2.4.4 Capacità di Erogazione per il Servizio di Bilanciamento

La Capacità di Erogazione per la modulazione giornaliera e per la modulazione oraria conferita per il Servizio di Bilanciamento non subiscono modifiche in relazione all'andamento dell'Erogazione dell'UTENTE.

6.2.5 Determinazione e variazione dei Fattori di Adeguamento pubblicati

I Fattori di Adeguamento di cui ai precedenti paragrafi 6.2.3 e 6.2.4 sono determinati da STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 2.2.2 e possono subire modifiche in relazione ai risultati delle elaborazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, agli eventuali conferimenti di capacità in corso di Anno Termico, nonché – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nei casi di emergenza di servizio o emergenza generale di cui ai successivi capitoli 17 e 18.

La variazione della Capacità disponibile su base continua sarà efficace, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5, non prima di 2 GG successivi alla predetta pubblicazione.

STOGIT si impegna a dare comunicazione all'Autorità e al MSE delle modifiche apportate ai Fattori di Adeguamento.

6.3 La programmazione operativa

Considerata la stretta interdipendenza tra le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e il comportamento complessivo di tutti gli UTENTI, al fine di salvaguardare la funzionalità e le prestazioni del Sistema stesso, l'UTENTE è tenuto allo scrupoloso rispetto dei propri programmi operativi (stagionali, mensili, settimanali e giornalieri), le cui determinazioni, modalità di comunicazione accettazione e modifica sono indicate nel presente paragrafo.

Resta inteso che l'UTENTE è responsabile, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 16.5, dei danni subiti da STOGIT in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'UTENTE stesso dei programmi operativi sopra detti.

Tutti i programmi di cui al presente paragrafo devono essere formulati in GJ sulla base delle migliori informazioni disponibili alla data di comunicazione degli stessi.

6.3.1 Determinazione del programma stagionale di Iniezione

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, entro e non oltre il 23 marzo di ogni Anno Termico, il programma stagionale, con dettaglio mensile, del Gas che prevede di iniettare, tenendo conto dei profili di utilizzo pubblicati da STOGIT.

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

STOGIT provvede alla verifica dell'insieme dei programmi stagionali di Iniezione di tutti gli UTENTI del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione e comunica all'UTENTE, entro e non oltre il 31 marzo, l'accettazione del suddetto programma stagionale.

6.3.2 Determinazione del programma stagionale di Erogazione

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, entro e non oltre il 23 ottobre di ogni Anno Termico, il programma stagionale, con dettaglio mensile, del Gas che prevede di erogare, tenendo conto dei profili di utilizzo di cui al precedente paragrafo 6.2.2.

STOGIT provvede alla verifica dell'insieme dei programmi stagionali di Erogazione di tutti gli UTENTI del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione e comunica l'accettazione all'UTENTE del programma stagionale da quest'ultimo inserito entro il 31 ottobre.

6.3.3 Determinazione del programma mensile

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, per ciascun mese del Contratto, il programma mensile su base giornaliera, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 23 del mese precedente a quello cui la prestazione del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione si riferisce.

STOGIT provvede, alla scadenza di cui sopra, al blocco dei dati relativi al programma operativo mensile che l'UTENTE ha inserito. Qualora l'UTENTE non abbia inserito il programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, STOGIT effettua comunque in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli relativi al programma stagionale di Iniezione o di Erogazione, con dettaglio giornaliero definito sulla base della seguente formula:

$$\text{GJ mese/giorni del mese} = \text{GJ di ogni Giorno Gas}$$

STOGIT comunica all'UTENTE, entro l'ultimo giorno del mese precedente la prestazione, l'accettazione del programma mensile o l'eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli tecnici del Sistema. Resta inteso che STOGIT si riserva di modificare il programma in riferimento ai profili di utilizzo di cui al paragrafo 6.2.2.

Per il mese di aprile, il programma operativo mensile, comunicato secondo quanto previsto al presente paragrafo, non può in ogni caso differire da quello indicato nell'ambito del programma stagionale di Iniezione, che resterà pertanto valido anche in caso di diversa indicazione.

Per il mese di novembre, il programma operativo mensile non può in ogni caso differire da quello inserito nell'ambito del programma stagionale di Erogazione, che resta pertanto valido anche in caso di diversa indicazione.

6.3.4 Determinazione del programma settimanale

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, entro le ore 11:00 di ogni giovedì, il programma relativo alla settimana successiva, con dettaglio giornaliero. STOGIT provvede al blocco dei dati relativi al programma settimanale dell'UTENTE alla scadenza di cui sopra. Qualora l'UTENTE non abbia

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

inserito il programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, STOGIT effettua comunque in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli relativi al programma mensile.

STOGIT conferma, entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì precedente la prestazione, il programma settimanale o l'eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli tecnici del Sistema. Resta inteso che STOGIT si riserva di modificare il programma in riferimento ai profili di utilizzo di cui al paragrafo 6.2.2.

Qualora il programma settimanale sia inserito in SAMPEI successivamente al programma mensile non ancora approvato, STOGIT conferma lo stesso programma settimanale nei termini di cui al presente paragrafo per i soli GG relativi al mese in corso, mentre conferma la parte rimanente contestualmente alla conferma del programma mensile.

6.3.5 Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni

L'UTENTE prenota tramite SAMPEI, entro le ore 13:00 del Giorno Gas -1, le quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas successivo (in GJ con un decimale).

Nel caso in cui l'UTENTE non provveda secondo quanto previsto dal presente paragrafo, STOGIT blocca i valori presenti nel Sistema prendendo in considerazione i dati relativi al programma settimanale per il GG.

L'UTENTE ha la facoltà di inserire Prenotazioni di Capacità giornaliere relative a Giorni Gas successivi, che possono essere modificate entro le ore 13:00 del GG precedente quello cui la Prenotazione stessa si riferisce.

L'UTENTE assicura inoltre la corrispondenza della Prenotazione con il programma giornaliero di trasporto richiesto a SRG.

Nel caso di mancata corrispondenza tra le Prenotazioni fornite a STOGIT e a SRG, STOGIT considera valida la Prenotazione inserita in SAMPEI mentre viene considerata – a fini operativi – quella comunicata a SRG.

STOGIT conferma all'UTENTE, entro le ore 17:00 del Giorno Gas-1, e comunque, compatibilmente con le verifiche di trasportabilità di SRG, entro le ore 19:00, la Prenotazione o l'eventuale diverso valore (Assegnazione).

L'UTENTE è tenuto a formulare le Prenotazioni per l'Erogazione al netto dei consumi di Erogazione di cui all'allegato1 del capitolo 7.

L'UTENTE è tenuto a formulare le Prenotazioni anche in caso di esaurimento del Gas disponibile per l'UTENTE stesso, al fine di permettere una corretta programmazione del Sistema. In tali casi STOGIT ne dispone l'eventuale accettazione unicamente su base operativa.

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

6.4 I trasferimenti di Capacità in caso di trasferimenti di fornitura di clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00

È consentita la revisione, nel corso dell'Anno Termico, dello Spazio, della Capacità di Iniezione e di Erogazione, conferiti nei termini e alle condizioni stabiliti nel precedente capitolo 5, in caso di trasferimento della fornitura di clienti finali, di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, da un UTENTE (UTENTE subentrato) ad un altro UTENTE (UTENTE subentrante) nei termini e alle condizioni stabiliti nel presente paragrafo e nella procedura di cui al successivo allegato 1 al presente capitolo.

La quantità di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Erogazione associate al consumo complessivo del cliente finale oggetto di trasferimento sono determinate da STOGIT sulla base della procedura di cui al successivo allegato 1 al presente capitolo e sono conferite all'UTENTE subentrante, subordinatamente al ricevimento da parte dell'UTENTE subentrante, entro il giorno 23 (o giorno lavorativo successivo), di una richiesta contenente:

- il trasferimento della fornitura e i relativi dati di consumo;
- la data da cui intende subentrare nelle capacità di stoccaggio.

Qualora tale richiesta pervenga a STOGIT successivamente al giorno 23 (o giorno lavorativo successivo), ma antecedentemente la data di trasferimento della fornitura, la revisione dello Spazio, della Capacità di Iniezione e di Erogazione ha efficacia dal mese ulteriormente successivo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto all'allegato 1 al presente capitolo 6, non sono invece efficaci nei confronti di STOGIT, nel corso dell'Anno Termico, le richieste di cui al presente paragrafo ricevute da STOGIT successivamente al primo giorno del mese in cui si verifica il trasferimento della fornitura. In tal caso è comunque fatta salva la possibilità per l'UTENTE subentrante di richiedere la relativa capacità nell'ambito del processo di conferimento per l'Anno Termico successivo.

La richiesta deve altresì contenere l'accettazione di quanto previsto nel presente Codice, nel caso in cui il subentrante non sia già un UTENTE del Servizio di Modulazione. STOGIT predispone e pubblica sul proprio sito internet un modulo apposito da utilizzare per tali fattispecie.

STOGIT ritiene efficaci ai fini del presente paragrafo unicamente le richieste ricevute direttamente dall'UTENTE subentrante e inviate contestualmente all'UTENTE subentrato.

STOGIT, in caso di più richieste di trasferimento di fornitura per lo stesso mese nei confronti di uno stesso UTENTE, processerà le stesse secondo l'ordine cronologico di ricezione delle predette richieste di trasferimento.

La revisione dello Spazio, della Capacità di Iniezione e di Erogazione che consegue ai trasferimenti di cui al presente paragrafo è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui STOGIT ha ricevuto le comunicazioni di cui al presente paragrafo o primo giorno del mese indicato se successivo.

Non sono efficaci nei confronti di STOGIT richieste di trasferimento di cui al presente paragrafo qualora l'UTENTE subentrante non abbia provveduto, alla data di richiesta del subentro o, se ulteriore, al giorno 23 (o lavorativo successivo) del mese precedente il trasferimento di cui al presente paragrafo, ai pagamenti dovuti a fronte dei Contratti in essere per l'Anno Termico in corso o per quelli precedenti per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore della

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai rispettivi Contratti, ad eccezione del caso in cui l'UTENTE subentrato assuma espressamente nei confronti di STOGIT responsabilità solidale con il subentrante in relazione al pagamento delle suddette fatture.

STOGIT invia agli UTENTI interessati la conferma dell'avvenuto trasferimento e delle relative variazioni di impegno contrattuale di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Erogazione entro il termine del mese precedente il trasferimento stesso.

Nel caso in cui il subentrante non sia già un UTENTE del Servizio di Modulazione, STOGIT comunica allo stesso le capacità di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Erogazione conferibili, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità. In merito alle modalità di stipula del Contratto si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.5.

Il Contratto ha efficacia a partire dal primo giorno del mese cui il trasferimento si riferisce.

STOGIT provvede infine a fatturare all'UTENTE subentrante le capacità aggiuntive trasferite a partire dal primo giorno del mese cui il trasferimento si riferisce.

6.5 Le cessioni di capacità e di gas**6.5.1 Disposizioni generali**

Il presente paragrafo 6.5 stabilisce le regole per l'esecuzione delle seguenti transazioni:

- cessioni di Capacità;
- cessioni di Gas;

tra UTENTI che abbiano stipulato un Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione.

Le capacità conferite per il Servizio di Stoccaggio Minerario non possono essere oggetto delle transazioni di cui al presente paragrafo.

Tutte le cessioni di Capacità e di Gas devono indicare i valori espressi in GJ con un unico decimale.

6.5.2 Disciplina delle cessioni di capacità**6.5.2.1 Elementi generali**

Il presente paragrafo stabilisce le regole per le cessioni di Spazio (con associata la relativa

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

Capacità di Erogazione minima) e/o di Capacità di Iniezione e/o di Capacità di Erogazione addizionale, effettuate tra UTENTI. Tali Capacità sono da intendersi tutte su base continua.

In particolare, le suddette cessioni avranno ad oggetto:

- Spazio conferito e disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione, con le precisazioni di cui ai successivi alinea e paragrafo 6.5.2.2,

e/o

- Capacità di Iniezione conferita ad inizio Anno Termico eventualmente modificata a seguito di trasferimenti di capacità di cui al precedente paragrafo 6.4 e precedenti cessioni, senza considerare in alcun modo le eventuali riduzioni di disponibilità dovute all'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente Codice,

e/o

- Capacità di Erogazione addizionale conferita ad inizio Anno Termico, eventualmente modificata a seguito di trasferimenti di capacità di cui al precedente paragrafo 6.4 e precedenti cessioni, senza considerare in alcun modo le eventuali riduzioni di disponibilità dovute all'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente Codice.

Ogni cessione di Spazio, effettuata secondo quanto previsto dal presente paragrafo, comporta la cessione della Capacità di Erogazione minima associata, secondo le previsioni di cui al capitolo 5.

STOGIT pertanto non processerà richieste di cessione di Spazio che prevedano cessioni di Capacità di Erogazione inferiore a quella minima di cui al precedente alinea. In tal caso, STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della transazione ad entrambi gli UTENTI interessati, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la richiesta di cessione si riferisce.

Nel caso in cui per un dato mese l'UTENTE effettui sia cessioni di Capacità sia trasferimenti di cui al precedente paragrafo 6.4, STOGIT processerà le due tipologie di transazione dando priorità ai predetti trasferimenti.

Ciascun UTENTE ha la facoltà di cedere propria Capacità di Iniezione e/o di Erogazione addizionale a un altro UTENTE, secondo i termini e le condizioni previsti dal presente paragrafo 6.5.2, in modo svincolato dallo Spazio.

STOGIT provvede, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si riferisce, ad inviare una comunicazione ad entrambi gli UTENTI interessati con l'indicazione dei nuovi quantitativi di Spazio, Capacità di Erogazione minima, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione addizionale.

6.5.2.2 Termini ed efficacia della richiesta

Gli UTENTI che intendano effettuare reciprocamente le transazioni di cui al presente paragrafo 6.5 sono tenuti ad inviare a STOGIT una richiesta congiunta, redatta secondo il modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, entro il giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello cui la transazione si riferisce, indicando l'oggetto della transazione (Spazio e Capacità di Erogazione minima e/o Capacità di Iniezione e/o Capacità di Erogazione addizionale)

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

e i relativi quantitativi.

La richiesta congiunta può essere sostituita da due richieste separate da parte di ciascun UTENTE, purché di identico contenuto, indirizzate a STOGIT e per conoscenza all'altro UTENTE. In tal caso, la transazione viene processata da STOGIT solo ad avvenuta ricezione di entrambe le richieste.

Fatti salvi i casi di mancata accettazione di cui al precedente paragrafo 6.5.2.1 e al presente paragrafo, la cessione ha efficacia nei confronti di STOGIT a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della predetta richiesta (o di entrambe le richieste, se separate) o primo giorno del mese indicato, se diverso dal mese successivo alla richiesta, qualora la richiesta stessa pervenga entro il termine di cui al presente paragrafo e fino al termine dell'Anno Termico in corso.

Non sono efficaci nei confronti di STOGIT cessioni di capacità, la cui richiesta pervenga a STOGIT successivamente al giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello cui la richiesta si riferisce.

Non sono efficaci nei confronti di STOGIT cessioni di capacità qualora l'UTENTE cedente e l'UTENTE cessionario non abbiano provveduto, alla data della comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti.

In tali casi, STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della transazione ad entrambi gli UTENTI interessati, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la richiesta di cessione si riferisce.

Alla data di efficacia della transazione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione, relativamente alla disponibilità di Spazio ed eventualmente di Capacità di Iniezione e/o di Erogazione addizionale oggetto della cessione, sono assunti dall'UTENTE cessionario. L'UTENTE cedente resta in ogni caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dall'UTENTE cessionario.

6.5.2.3 Onere di gestione

Ciascun UTENTE che intenda effettuare una cessione di Capacità è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per ogni richiesta di cessione, a titolo di onere per la gestione della relativa transazione. Ai fini dell'applicazione degli importi di cui al presente paragrafo, richieste di cessione di Spazio con relativa Capacità di Erogazione minima e/o di Capacità di Iniezione e/o di Capacità di Erogazione addizionale, si intendono come distinte, anche se contenute nella medesima richiesta. Il predetto importo sarà dovuto anche qualora STOGIT comunichi il mancato buon fine della transazione nei casi di cui ai precedenti paragrafi 6.5.2.1 e 6.5.2.2.

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

6.5.3 Cessioni di gas**6.5.3.1 Elementi generali**

STOGIT consente cessioni di Gas tra gli UTENTI sulla base di quanto disposto nel presente paragrafo. Le cessioni di Gas con richiesta su base giornaliera saranno consentite a seguito dell'adozione da parte di STOGIT di un sistema informatico dedicato.

STOGIT provvede, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si riferisce, a comunicare ad entrambi gli UTENTI interessati l'accettazione della relativa richiesta fatti salvi i casi di mancata accettazione cui al successivo paragrafo 6.5.3.2.

6.5.3.2 Termini ed efficacia della richiesta

Gli UTENTI possono effettuare reciprocamente delle cessioni di Gas presente nel Sistema di Stoccaggio su base giornaliera, inviando a STOGIT una richiesta congiunta, redatta secondo il modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, entro il giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello cui la transazione si riferisce.

La richiesta congiunta può essere sostituita da due richieste separate da parte di ciascun UTENTE, purché di identico contenuto, indirizzate a STOGIT e per conoscenza all'altro UTENTE. In tal caso, la transazione sarà processata da STOGIT solo ad avvenuta ricezione di entrambe le richieste.

Fatti salvi i casi di mancata accettazione di cui al presente paragrafo 6.5.3.2, la cessione ha efficacia nei confronti di STOGIT a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della predetta richiesta (o di entrambe le richieste, se separate) o primo giorno del mese indicato, se diverso dal mese successivo alla richiesta, qualora la richiesta stessa pervenga entro il termine di cui al presente paragrafo e fino al termine dell'Anno Termico in corso.

Non sono efficaci nei confronti di STOGIT cessioni di gas, la cui richiesta pervenga a STOGIT successivamente al giorno 23 (o giorno lavorativo successivo) del mese precedente quello cui la richiesta si riferisce.

STOGIT non processerà richieste di cessione di Gas inviate da parte di UTENTI che non abbiano provveduto, entro il giorno 23 del mese precedente quello cui le richieste si riferiscono, ai pagamenti dagli stessi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti, stipulati per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. In tal caso STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della transazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la richiesta di cessione si riferisce.

STOGIT non processerà richieste di cessione di Gas qualora la giacenza dell'UTENTE cedente evidenzi sulla base dei dati di cui al punto 1) del paragrafo 7.3.3, relativi al GG precedente quello a partire dal quale la transazione avrebbe efficacia un possibile utilizzo di un quantitativo di Gas in eccesso (pari o superiore all'1%) rispetto allo Spazio disponibile per l'UTENTE stesso nel mese.

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

Nei casi di cui sopra, STOGIT comunicherà ad entrambi gli UTENTI il mancato buon fine della transazione entro i 2 giorni lavorativi successivi al Giorno Gas cui la richiesta di cessione si riferisce.

Ai fini dell'effettuabilità o meno delle cessioni di cui al presente paragrafo 6.5.3 vengono presi in considerazione esclusivamente i dati di cui al punto 1) del paragrafo 7.3.3, relativi al GG precedente quello a partire dal quale la transazione avrebbe efficacia. Di conseguenza, la ricezione dei dati di cui ai successivi punti 2 e 3 del paragrafo 7.3.3 da parte di STOGIT non ha alcun effetto sulla validità ed efficacia delle cessioni effettuate né su quelle non processate da STOGIT nei casi di cui ai precedenti alinea. Resta espressamente ferma, in tali casi, l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5 e 7.6.

Alla data di efficacia della transazione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione, relativamente al quantitativo di Gas oggetto della cessione, sono assunti dall'UTENTE cessionario. L'UTENTE cedente resta in ogni caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dall'UTENTE cessionario.

6.5.3.3 Onere di gestione

Ciascun UTENTE che intenda effettuare una cessione di Gas è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per ogni richiesta di cessione, a titolo di onere per la gestione della relativa transazione. Ai fini dell'applicazione degli importi di cui al presente paragrafo, richieste di acquisto/cessione reciproci nel corso dello stesso mese si intendono come distinte, anche se contenute nella medesima richiesta. Il predetto importo sarà dovuto anche qualora STOGIT comunichi il mancato buon fine della transazione nei casi di cui al precedente paragrafo 6.5.3.2.

**Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione**

6 A1 – PROCEDURA PER LA REVISIONE DELLO SPAZIO E DELLE CAPACITÀ IN CASO DI TRASFERIMENTO DI FORNITURA DI CLIENTI FINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 164/00

La presente procedura regola la revisione delle quantità di Spazio e delle Capacità di Iniezione e di Erogazione che vengono trasferite dall'UTENTE subentrato all'UTENTE subentrante nel corso dell'Anno Termico.

La procedura si compone di due sezioni distinte, una per lo Spazio, per la Capacità di Iniezione e per la Capacità di Erogazione minima, e una per la Capacità di Erogazione aggiuntiva.

Tale procedura potrà trovare applicazione per i trasferimenti di fornitura avvenuti nel periodo 1 febbraio – 31 marzo di ogni anno e che non abbiano dato luogo a trasferimenti di capacità nel corso dell'Anno Termico precedente. La richiesta di attivazione della presente procedura per i predetti trasferimenti di fornitura può essere fatta tra l'1 e il 23 aprile di ogni anno, sulla base di quanto previsto dal precedente paragrafo 6.4.

Sezione 1 – Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione minima

La quantità di Spazio associata al cliente finale oggetto del trasferimento di fornitura di cui al precedente paragrafo 6.4 è calcolata da STOGIT sulla base della formula seguente:

$$S = 33,4\% \times r \times C \quad (1)$$

in cui:

- r è un coefficiente, pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, funzione del rapporto tra Spazio conferito e Spazio richiesto per il Servizio di Modulazione;
- C è l'energia associata al consumo rilevato nel corso del 2001 – o dell'anno di avvio delle forniture, per i casi in cui il consumo di Gas sia iniziato successivamente al 31 dicembre 2001 – del cliente finale di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs.164/00, trasferito dall'UTENTE subentrato all'UTENTE subentrante.

La quantità di Capacità di Iniezione associata al cliente finale oggetto del subentro è calcolata da STOGIT sulla base della formula seguente:

$$CI = CI_{tot} / S_{tot} \times S \quad (2)$$

in cui:

- CI_{tot} è la Capacità di Iniezione conferita a tutti gli UTENTI del Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00;
- S_{tot} è lo Spazio conferito a tutti gli UTENTI del Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00;

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

- S è lo Spazio di cui alla precedente formula (1).

La Capacità di Iniezione oggetto del trasferimento di capacità, sulla quale viene definito l'impegno ai fini dell'emissione delle fatture di cui al successivo paragrafo 15.2, è pari alla Capacità di Iniezione conferita e non quindi alla Capacità di Iniezione disponibile.

La quantità di Capacità di Erogazione minima associata al cliente finale oggetto del trasferimento è calcolata da STOGIT sulla base della formula seguente:

$$CE_{\text{minima}} = S / 150 \quad (2\text{bis})$$

in cui:

- S è lo Spazio di cui alla precedente formula (1).

La Capacità di Erogazione minima oggetto del trasferimento, sulla quale viene definito l'impegno ai fini dell'emissione delle fatture di cui al successivo paragrafo 15.2, è pari alla Capacità di Erogazione minima conferita e non quindi alla Capacità di Erogazione minima disponibile.

STOGIT fattura all'UTENTE subentrante l'importo relativo alla quantità di Spazio, pari a S, di Capacità di Iniezione, pari a CI, e di Capacità di Erogazione minima, pari a CE_{minima} , rispettivamente di cui alle formule (1), (2) e (3), a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento, riducendo in misura corrispondente la quantità di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Capacità di Erogazione minima fatturata all'UTENTE subentrato.

Sezione 2 – Capacità di Erogazione aggiuntiva

Qualora l'UTENTE subentrato disponga solo di Capacità di Erogazione minima, l'UTENTE subentrante ha titolo ad ottenere unicamente il trasferimento della Capacità di Erogazione su tale base.

La quantità di Capacità di Erogazione aggiuntiva su base continua associata al cliente finale oggetto del trasferimento è calcolata da STOGIT sulla base della formula seguente:

$$C/C_{\text{tot}} \times CE_{\text{tot,add}} \quad (3)$$

in cui:

- $CE_{\text{tot,add}}$ è la disponibilità complessiva di Capacità di Erogazione aggiuntiva su base continua per clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs.164/00.

Nel caso in cui l'UTENTE subentrante richieda una Capacità di Erogazione ulteriore, pari alla differenza tra la Capacità di Erogazione totale richiesta per il trasferimento e la Capacità di Erogazione minima trasferita, inferiore al valore derivante dall'applicazione della formula *sub* (3), STOGIT trasferisce all'UTENTE la Capacità di Erogazione aggiuntiva richiesta, determinata come sopra detto.

Nel caso opposto, all'UTENTE subentrante viene trasferita la Capacità di Erogazione aggiuntiva

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

risultante dall'applicazione della formula (3).

STOGIT fattura direttamente all'UTENTE subentrante l'importo relativo alla quantità di Capacità di Erogazione oggetto di trasferimento calcolato secondo quanto previsto nei precedenti alinea di questa sezione 2, a decorrere dalla data di efficacia della revisione della Capacità di Erogazione, come definita al precedente paragrafo 6.4. A decorrere da tale data viene corrispondentemente ridotta la quantità di Capacità di Erogazione fatturata all'UTENTE subentrato.

La Capacità di Erogazione su base continua oggetto del subentro, sulla quale viene definito l'impegno ai fini dell'emissione delle fatture di cui al successivo paragrafo 15.2, è pari alla Capacità di Erogazione conferita e non quindi alla Capacità di Erogazione disponibile.

7 BILANCIAMENTO E REINTEGRAZIONE DELLO STOCCAGGIO

7.1 Premessa

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del Sistema di Stoccaggio, nonché la corretta attribuzione delle posizioni Gas e dei costi tra gli UTENTI sulla base dei corrispettivi di bilanciamento e per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico di cui al presente capitolo.

Tutte le disposizioni contenute nel presente capitolo, incluso il processo di determinazione delle allocazioni e di calcolo degli sbilanci nel Sistema di Stoccaggio, sono applicate agli UTENTI che abbiano sottoscritto un Contratto con STOGIT.

STOGIT è tenuta al corretto esercizio tecnico degli impianti di stoccaggio con l'obbligo di gestirli in maniera coordinata e integrata, soddisfacendo le richieste degli UTENTI. Questi ultimi sono tenuti al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse durante la Fase di Iniezione e quelle prelevate durante la Fase di Erogazione dal Sistema di Stoccaggio, tenendo conto dei consumi ad essi attribuiti e delle eventuali cessioni e compensazioni di Gas operate, di cui al presente Codice.

Ogni quantità prelevata in eccesso rispetto alla propria disponibilità di Gas in stoccaggio sarà considerata erogata dal Gas Strategico. In tal caso gli UTENTI sono incentivati, da appositi corrispettivi, alla tempestiva reintegrazione di detti quantitativi nel Sistema di Stoccaggio.

Il bilanciamento di cui al presente capitolo si distingue in:

- Bilanciamento operativo, intendendo con ciò tutte le attività di monitoraggio e controllo dei parametri tecnici al fine di assicurare il corretto esercizio degli impianti di stoccaggio, in particolare coordinando tale attività con SRG, a sua volta responsabile del bilanciamento fisico del sistema del gas.
- Bilanciamento commerciale, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas nel Sistema di Stoccaggio.

7.2 Bilanciamento operativo

STOGIT, attraverso il dispacciamento, esegue l'attività di monitoraggio e controllo dei parametri fisici del Sistema di Stoccaggio, in particolare la pressione, per assicurare che le operazioni siano effettuate in regime di efficienza e sicurezza.

Il dispacciamento STOGIT si coordina con il dispacciamento di SRG nella pianificazione, gestione e verifica dei flussi di Gas e delle relative pressioni.

7.2.1 Emergenza gas

STOGIT fa parte del "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas" ("Comitato"), istituito ai sensi dell'articolo 8 del DM 26/09/01 presso la Direzione Generale per

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

l'Energia e le Risorse Minerarie (DGERM) del MSE.

7.2.1.1 Emergenza per eccesso di gas

STOGIT, nell'ambito dell'attività di bilanciamento del sistema del gas garantita da SRG, verifica, all'approssimarsi della fine della Fase di Iniezione ed in relazione all'effettivo raggiungimento delle pressioni massime dei singoli giacimenti di stoccaggio, eventuali situazioni di criticità tali da poter indurre ad un potenziale termine anticipato dell'Iniezione rispetto al naturale termine della Fase di Iniezione.

In tal caso STOGIT, informati gli UTENTI e SRG, analizza eventuali margini operativi di Iniezione per consentire lo svolgimento ordinato della fine delle operazioni di Iniezione.

STOGIT provvede a informare tempestivamente il Comitato qualora, sulla base dei consuntivi registrati e dei programmi più aggiornati forniti dagli UTENTI, si possano evidenziare tensioni potenziali sul sistema derivanti dal termine anticipato della Fase di Iniezione.

7.2.1.2 Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza, STOGIT procede secondo quanto previsto dal successivo capitolo 18.

7.3 Bilanciamento commerciale

7.3.1 Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio

In generale gli UTENTI, durante la Fase di Erogazione, sono tenuti a prelevare la stessa quantità di Gas che hanno iniettato durante la Fase di Iniezione tenendo conto:

- delle quantità addebitabili ai consumi degli impianti di compressione e trattamento, di cui all'allegato 1 al presente capitolo;
- delle quantità re-iniettate per ricostituire il Gas Strategico eventualmente prelevato;
- delle quantità acquistate o cedute nell'ambito delle cessioni e compensazioni di Gas di cui al presente Codice;
- dei profili di utilizzo per la Fase di Erogazione di cui al precedente paragrafo 6.2.2.

L'equazione riguardante il Sistema di Stoccaggio è, per ogni Giorno Gas, la seguente:

$$F = DG + C \quad (1)$$

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

a) Flusso giornaliero di Gas da/verso lo stoccaggio

Il termine F rappresenta il flusso di Gas verso (o da) il Sistema di Stoccaggio (positivo se iniettato, negativo se erogato), ottenuto come somma delle quantità iniettate (o erogate) dagli utenti del servizio di trasporto e da SRG nel (o dal) Sistema di Stoccaggio, in corrispondenza del punto di interconnessione virtuale corrispondente all'*Hub* di stoccaggio.

b) Variazione giornaliera gas stoccato

Il termine DG rappresenta la variazione del Gas in stoccaggio (positivo se la quantità aumenta, negativo se la quantità diminuisce), data dalla differenza tra la disponibilità totale del Gas presente nel Sistema, riferita a due GG successivi.

c) Consumi

Il termine C (sempre positivo) rappresenta il Gas necessario al funzionamento degli impianti di trattamento e di compressione. Viene calcolato come somma dei valori in energia rilevati presso ogni sito di stoccaggio; ciascun valore è ottenuto dalla moltiplicazione del volume di gas consumato per il PCS medio giornaliero corrispondente, secondo quanto riportato nel successivo capitolo 8.

STOGIT calcola, per ogni sito e a livello aggregato (il termine F), l'energia movimentata da/verso il Sistema di Stoccaggio e trasmette, per ogni Giorno Gas, a SRG il dato complessivo di misura in GJ in modo da consentire a quest'ultima la chiusura del bilancio della RNT e degli UTENTI, secondo quanto previsto dal capitolo "Bilanciamento" del Codice di Rete.

7.3.2 *Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall'UTENTE*

SRG, con cadenza giornaliera e mensile, calcola e invia a STOGIT il valore del disequilibrio giornaliero per ogni utente k-esimo del proprio sistema di trasporto (DS_k , ovvero Allokazione dell'UTENTE k-esimo), ottenuto applicando la seguente equazione di cui al capitolo "Bilanciamento" del Codice di Rete:

$$I_k + DS_k + T_k = P_k + GNC_k \quad (2)$$

Per i propri UTENTI, STOGIT ripartisce il termine DS_k tra il Servizio Base ed eventuali servizi speciali, per i quali l'UTENTE k-esimo abbia stipulato con STOGIT il relativo contratto per lo stesso periodo, applicando eventualmente le relative regole di allocazione.

7.3.2.1 *Contabilità del Gas per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità di Stoccaggio per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario*

Per ogni GG, STOGIT calcola il quantitativo di Gas detenuto da ogni utente di SRG nel Sistema di Stoccaggio (G_k), partendo dal quantitativo registrato per il GG-1 ($G_{-1,k}$), secondo la seguente equazione:

$$DS_k + ST_k - C_k = G_k - G_{-1,k} \quad (3)$$

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

dove:

- ST_k rappresenta il Gas complessivamente scambiato con efficacia nel GG dall'UTENTE k-esimo (termine positivo se l'UTENTE k-esimo acquista, negativo se vende),

e

- C_k rappresenta la quantità di energia addebitata all'UTENTE k-esimo e calcolata secondo quanto previsto dalla procedura di cui all'allegato 1 del presente capitolo.

7.3.2.2 Contabilità del Gas per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità di Stoccaggio sia per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario

Nel caso in cui l'UTENTE k-esimo abbia capacità conferite sia per il Servizio di Stoccaggio Minerario che per il Servizio di Modulazione, STOGIT provvederà al calcolo di due giacenze distinte, secondo la formula (3) di cui al precedente paragrafo 7.3.2.1.

La variazione di giacenza relativa al Servizio di Stoccaggio Minerario (DG_{SMIN}) e la conseguente giacenza relativa al Servizio di Modulazione sono disciplinate secondo quanto di seguito previsto.

Iniezione

- $DG_{SMIN} = CI_{k,MIN}$ nel caso in cui il termine DS_k (di cui al presente paragrafo 7.3.2) evidenzi un'Iniezione superiore a $CI_{k,MIN}$; in tal caso la differenza tra DS_k e $CI_{k,MIN}$ sarà allocata al Servizio di Modulazione;
- $DG_{SMIN} = DS_k$ nel caso il termine DS_k (di cui al presente paragrafo 7.3.2) evidenzi un'Iniezione inferiore a $CI_{k,MIN}$;
- DG_{SMIN} sarà pari a zero nel caso di raggiungimento dello Spazio conferito per il Servizio stesso, senza tenere conto di eventuali quantità di Gas Strategico da ricostituire, interamente attribuite al Servizio di Modulazione.

Erogazione

- $DG_{SMIN} = CE_{k,MIN}$ nel caso in cui il termine DS_k (di cui al presente paragrafo 7.3.2) evidenzi un'Erogazione superiore a $CE_{k,MIN}$; in tal caso la differenza tra DS_k e $CE_{k,MIN}$ sarà allocata al Servizio di Modulazione;
- $DG_{SMIN} = DS_k$ nel caso il termine DS_k (di cui al presente paragrafo 7.3.2) evidenzi un'Erogazione inferiore a $CE_{k,MIN}$;
- DG_{SMIN} sarà pari a zero nel caso di esaurimento delle quantità di Gas disponibili per il Servizio stesso; in tal caso il termine DS_k sarà interamente allocato al Servizio di Modulazione.

Resta inteso che la $CE_{k,MIN}$ è considerata comprensiva anche della capacità conferita per *back up* solo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto del MSE del 9 maggio 2001 e qualora supportata da adeguata certificazione da parte dell'UTENTE, fino ad esaurimento del Gas disponibile per il Servizio di Stoccaggio Minerario.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

Si precisa inoltre che, nel caso di cui al presente paragrafo, i consumi di Iniezione e di Erogazione, di cui all'allegato 1 al presente capitolo, sono attribuiti – ai fini della determinazione delle giacenze – proporzionalmente al Servizio di Stoccaggio Minerario e al Servizio di Modulazione, a seguito dell'applicazione della ripartizione precedente in relazione alle quantità di Gas allocate all'UTENTE in un dato Giorno Gas.

7.3.3 *Pubblicazione delle allocazioni in stoccaggio e gestione del conguaglio di misura ed allocazione di SRG*

L'accuratezza e la tempestività delle allocazioni e l'esatta determinazione degli sbilanci in stoccaggio di STOGIT dipendono dall'attendibilità e dal rispetto delle tempistiche dei dati comunicati da SRG in merito al disequilibrio in stoccaggio.

1) Disponibilità giornaliera dei dati in stoccaggio

Ogni giorno, entro le ore 12:30, STOGIT rende disponibili su SAMPEI il termine DS_k per ogni UTENTE k-esimo riferito al Giorno Gas precedente, unitamente all'energia eventualmente scambiata (termine ST_k) e al quantitativo di Gas detenuto nel Sistema di Stoccaggio.

I dati così forniti, sebbene non definitivi tenuto conto dell'attuale regime di bilanciamento per il sistema gas, rappresentano la migliore informazione che STOGIT può mettere a disposizione degli UTENTI, i quali devono tenerne conto nell'ambito delle loro operazioni commerciali.

Qualora, per qualunque ragione, non siano disponibili i dati di cui al Giorno Gas precedente entro i termini di cui sopra, l'UTENTE è tenuto ad utilizzare i dati ulteriormente precedenti oltre alla Assegnazione del GG-1.

2) Disponibilità mensile dei dati giornalieri in stoccaggio

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle Allocazioni definitive relative al mese M da parte di SRG, STOGIT rende disponibili su SAMPEI i termini della precedente formula (3) per ogni UTENTE k-esimo e per tutti i GG del mese M.

3) Revisione dei dati giornalieri in stoccaggio a seguito del conguaglio di misura ed allocazione di SRG

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di SRG del conguaglio di misura ed allocazione relativo al mese M, STOGIT rende disponibili su SAMPEI i termini della formula (3), di cui al precedente paragrafo 7.3.2.1, per ogni UTENTE k-esimo e per tutti i GG del mese M.

Resta inteso che STOGIT comunica agli UTENTI il termine temporale per le compensazioni per l'Anno Termico 2006-2007, di cui al successivo paragrafo 7.7.

STOGIT informa tempestivamente gli UTENTI circa la gestione dei dati ricevuti da parte di SRG.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio**7.4 Corrispettivi per i servizi di stoccaggio**

L'UTENTE è tenuto a corrispondere a STOGIT, per la prestazione dei servizi, gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, e strutturati come di seguito riportato:

f_s (€/GJ/anno)
f_{PE} (€/GJ/giorno)
f_{PI} (€/GJ/giorno)
f_d (€/GJ/anno)
CVS (€/GJ)

- Il corrispettivo di Spazio f_s si applica, su base annua, allo Spazio conferito all'UTENTE per l'Anno Termico, per il Servizio di Modulazione e/o il Servizio di Stoccaggio Minerario e/o Servizio di Stoccaggio Strategico, aggiornato per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5 o delle compensazioni di capacità di cui al paragrafo 7.7.
- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione f_{PE} si applica, su base annua, alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione per la Fase di Erogazione, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5 o delle compensazioni di capacità di cui al paragrafo 7.7, con la seguente differenziazione:
 - f_{PE} alla Capacità di Erogazione minima;
 - $f_{PE} \times 2$ alla Capacità di Erogazione addizionale;
 - $f_{PE} \times 0,5$ alla Capacità di Erogazione conferita (base e di "back up") per il servizio di Stoccaggio Minerario;
- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione f_{PE} si applica inoltre, su base annua, alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE del Servizio di Bilanciamento in misura pari a $f_{PE} \times 0,5$ alla Capacità di Erogazione conferita.
- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Iniezione f_{PI} si applica, su base annua, alla Capacità di Iniezione conferita su base continua all'UTENTE, per tutta la durata dell'Anno Termico, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5 o delle compensazioni di capacità di cui al paragrafo 7.7.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

- Il corrispettivo per l'onere di immobilizzo del Gas Strategico da parte di STOGIT f_d si applica, su base annua, allo Spazio conferito all'UTENTE per l'Anno Termico per il Servizio di Stoccaggio Strategico.
- Il corrispettivo di movimentazione CVS si applica a ogni GJ di Gas movimentato in Iniezione o Erogazione, tranne nel caso di Iniezione durante la Fase di Erogazione. In tal caso il corrispettivo CVS è moltiplicato per il coefficiente 0,5.

Per l'applicazione del CVS in Erogazione sono da considerarsi i dati di Allocazione incrementati degli eventuali consumi attribuiti secondo quanto previsto dalla procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo.

In caso di Controflusso che dia origine ad una movimentazione complessiva di Sistema contraria a quella della Fase in cui si registra ("Controflusso fisico"), STOGIT attribuisce all'UTENTE i consumi derivanti dall'applicazione della procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo.

Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE per la Capacità di Iniezione e/o di Erogazione Interrompibile si applica alla Capacità eventualmente conferita su tale base all'UTENTE ed è pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE del Servizio di Modulazione per la Capacità di Erogazione extra eventualmente assegnatagli è pari a quello indicato dall'UTENTE stesso, entro i limiti di cui al paragrafo 5.6.2 del presente Codice.

Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE per la MPC eventualmente conferita è pari a $f_{PE}/5$ (€/GJ/giorno/mese) moltiplicato per i coefficienti σ , pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet.

I corrispettivi di capacità sono applicati in proporzione alla durata del conferimento in caso di conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1 della Delibera 50/06.

Pertanto, nei soli casi di conferimento di Capacità di Erogazione aggiuntive conferite nel periodo fino al 31 ottobre compreso, l'UTENTE è tenuto al pagamento del corrispettivo non soggetto a riproporzionamento.

L'UTENTE, al termine dell'Anno Termico, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a due volte il corrispettivo CVS, applicato alla giacenza di Gas al 31 marzo.

7.5 Corrispettivi per il bilanciamento

I corrispettivi di bilanciamento, di cui ai successivi paragrafi, si applicano agli UTENTI dei Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione a valle delle compensazioni di cui al successivo paragrafo 7.7, per i casi ivi previsti.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

7.5.1 Corrispettivi per il superamento della Capacità di Iniezione e di Erogazione**7.5.1.1 Corrispettivi per il superamento della Capacità di Iniezione**

Nel caso in cui il termine DS_k di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) evidenzi un'Iniezione da parte dell'UTENTE superiore alla Capacità di Iniezione disponibile (sulla base di quanto previsto dal precedente capitolo 6 in relazione alla determinazione e pubblicazione dei Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione), tenuto conto delle eventuali compensazioni di cui al paragrafo 7.7, l'UTENTE stesso è tenuto a corrispondere a STOGIT un corrispettivo, applicato alla massima differenza, su base mensile, tra DS_k e la Capacità di Iniezione per lo stesso UTENTE disponibile su base continua e interrompibile (tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 3.2.1 e alla lettera c) del precedente paragrafo 3.2.4), pari a:

- a) un corrispettivo pari a 1,15 volte il corrispettivo f_{PI} di cui al presente paragrafo 7.4 qualora la Capacità di Iniezione sia usata in eccesso per non più di otto Giorni Gas nel mese;
- b) un corrispettivo pari a 1,35 volte il corrispettivo f_{PI} in tutti gli altri casi.

7.5.1.2 Corrispettivi per il superamento della Capacità di Erogazione

Nel caso in cui il termine DS_k di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) evidenzi un'Erogazione di Gas dell'UTENTE superiore alla Capacità di Erogazione disponibile (sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 6 in relazione alla determinazione e pubblicazione dei profili di riduzione della Capacità di Erogazione e dell'eventuale disponibilità di una Capacità di Erogazione in Controflusso), tenuto conto delle eventuali compensazioni di cui al paragrafo 7.7, l'UTENTE stesso è tenuto a corrispondere a STOGIT un corrispettivo, applicato alla massima differenza, su base mensile, tra DS_k e Capacità di Erogazione per lo stesso UTENTE disponibile su base continua e interrompibile (tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 3.2.1 e alla lettera c) del precedente paragrafo 3.2.4), non considerando i consumi di cui all'allegato 1 al presente capitolo, pari a:

- a) un corrispettivo pari a $2,15 \times f_{PE}$ di cui al presente paragrafo 7.4 qualora la Capacità di Erogazione sia usata in eccesso per non più di due Giorni Gas nel mese;
- b) un corrispettivo pari a $2,35 \times f_{PE}$ in tutti gli altri casi.

7.5.2 Corrispettivi di superamento dei profili di utilizzo di Iniezione e di Erogazione**Fase di Iniezione**

L'UTENTE – a valle delle compensazioni di cui al paragrafo 7.7 – sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario di Spazio f_S , applicato a:

$$(S_{k,m} + GS_k) \times I_{m,\min} - G_{k,m}$$

**Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio**

qualora, al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, il risultato di cui alla formula precedente risulti positivo.

L'UTENTE sarà invece tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di Spazio f_s , applicato a:

$$\min(G_{k,m}; S_{k,m}) - (S_{k,m} + GS_k) \times I_{m,\max}$$

qualora, al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, il risultato di cui alla formula seguente risulti positivo:

$$G_{k,m} - (S_{k,m} + GS_k) \times I_{m,\max}$$

Resta inteso che i termini di cui alle precedenti formule del presente paragrafo sono quelli definiti al precedente paragrafo 6.2.2 e sono calcolati separatamente per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario.

Fase di Eroazione

Da completare a seguito dell'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 15.8 della Delibera 119/05 come modificato dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06

7.5.3 Corrispettivo per il superamento dello Spazio

Nel caso in cui le allocazioni in stoccaggio relative a un determinato mese, come risultanti dai dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3, punto 3), evidenzino, anche per un solo GG, una disponibilità di Gas dell'UTENTE (G_k) superiore allo Spazio conferito e disponibile in tale mese, l'UTENTE stesso, tenuto conto delle eventuali compensazioni effettuate di cui al paragrafo 7.7, sarà tenuto a corrispondere a STOGIT un corrispettivo, applicato alla differenza tra la giacenza massima registrata nel mese e lo Spazio disponibile nello stesso mese, pari a:

- a) $1,2 \times f_s$ qualora tale superamento avvenga in uno dei GG compresi tra il 1 maggio e il 30 giugno inclusi;
- b) $1,4 \times f_s$ qualora tale superamento avvenga in uno dei GG compresi tra il 1 e il 31 luglio inclusi;
- c) $1,6 \times f_s$ qualora tale superamento avvenga in uno dei GG compresi tra il 1 agosto e il 30 settembre inclusi;
- d) $1,8 \times f_s$ qualora tale superamento avvenga in uno dei GG compresi tra il 1 e il 31 ottobre inclusi.

dove f_s è il corrispettivo annuale per lo Spazio.

Lo Spazio conferito e disponibile per l'UTENTE si intende incrementato dell'eventuale Spazio addizionale conferito da STOGIT secondo quanto previsto dal paragrafo 5.6.5 del presente Codice.

**7.6 Corrispettivi per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico***7.6.1 Uso di Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE*

Nel caso in cui l'UTENTE abbia prelevato Gas in eccesso rispetto alle proprie disponibilità, sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo determinato dall'Autorità, applicato alle quantità di Gas Strategico utilizzate, come risultanti dalla giacenza dell'UTENTE in corrispondenza dell'ultimo Giorno Gas del mese, comprensive dei consumi attribuiti secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.

L'UTENTE è inoltre tenuto – anche in caso di prelievo eccedente le proprie disponibilità che avvenga nel corso di un dato mese – al pagamento:

- a) delle accise sul Gas consumato relativamente all'eccesso di prelievo, attribuite all'UTENTE secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.
- b) del corrispettivo f_{PE} applicato alla massima prestazione in Erogazione associata all'eccesso di prelievo, considerando tutti i quantitativi prelevati in eccesso;
- c) di un corrispettivo, pari alla differenza tra i corrispettivi di vendita e riacquisto determinati dall'Autorità, applicato alla differenza tra la quantità massima di Gas Strategico prelevata in eccesso nel corso del mese e le quantità di Gas Strategico risultanti dalla giacenza dell'UTENTE in corrispondenza dell'ultimo Giorno Gas del mese, comprensive dei consumi attribuiti secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.

L'UTENTE, a seguito della ricezione dei dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) attestanti la ricostituzione, anche parziale, del Gas Strategico precedentemente prelevato dall'UTENTE stesso e fatturato da STOGIT, ha la facoltà di rivendere a STOGIT una quantità di Gas pari a quella ricostituita, al massimo pari a quella prelevata, al netto dei consumi di Iniezione, ad un corrispettivo determinato dall'Autorità.

Decorsi 10 giorni dalla disponibilità dei dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) relativi al quarto mese successivo al mese in cui si è registrato il prelievo di Gas Strategico, l'UTENTE decade dalla facoltà di rivendita dei quantitativi di Gas Strategico non ancora re-iniettati a tale data.

L'UTENTE è inoltre tenuto al pagamento dei corrispettivi di Iniezione previsti per il periodo in cui ricostituisce i volumi di Gas Strategico nel Sistema e delle eventuali accise relative ai consumi di Iniezione attribuiti all'UTENTE secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.

Prelievi di quantitativi di Gas Strategico dell'UTENTE di cui al presente paragrafo 7.6.1, ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal MSE, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.6.2.

7.6.2 Uso di Gas Strategico in assenza di autorizzazione da parte del MSE

Nel caso in cui l'UTENTE, in qualunque GG di un dato mese, eroghi, anche solo contabilmente, Gas in eccesso rispetto alla quantità di Gas di sua proprietà presente nel Sistema e non sia autorizzato a tale prelievo ai sensi di quanto previsto dal DM 26/09/01, sarà tenuto al pagamento,

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.6.1, di:

- un corrispettivo pari a 3,5 €/GJ applicato, in valore assoluto, al massimo utilizzo del Gas in eccesso registrato nel corso di ciascun mese, ulteriore rispetto ai quantitativi eventualmente autorizzati ai sensi del DM 26/09/01;
- il corrispettivo f_{PE} di cui al precedente paragrafo 7.4, con le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo 7.5.1.2, applicato alla massima Capacità di Erogazione considerando tutti i quantitativi prelevati in eccesso, ulteriore rispetto alla Capacità di Erogazione eventualmente autorizzata ai sensi del DM 26/09/01.

STOGIT comunica al MSE e all'Autorità l'eventuale utilizzo non autorizzato di Gas Strategico per i provvedimenti di competenza, secondo quanto previsto all'articolo 7 del DM 26/09/01.

7.6.3 Disposizioni in caso di attivazione di procedure di emergenza

Come specificato nella Premessa al presente Codice, nel caso in cui vengano attivate le procedure di emergenza previste dal DM 26/09/01, le disposizioni relative al bilanciamento di cui al presente capitolo possono subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate da STOGIT all'UTENTE.

7.6.4 Cessioni di Gas nel caso di cui agli articoli 15.5 e 15.14 della Delibera 119/05, come sostituiti dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06

7.6.4.1 Cessioni di cui all'articolo 15.5

Nel caso in cui l'UTENTE si trovi nella condizione di cui all'articolo 15.5 della Delibera 119/05 è tenuto a cedere il Gas in eccesso. Qualora l'UTENTE non proceda a detta cessione, STOGIT provvede a pubblicare sul proprio sito internet la quantità di Gas oggetto della vendita e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto da parte degli UTENTI interessati. Il prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 per cento della quota energia "QE" definita dall'Autorità per lo stesso periodo.

In caso di richieste superiori alla quantità di Gas di cui sopra, STOGIT procederà ad assegnazione pro quota rispetto alle richieste.

A seguito della predetta vendita, l'UTENTE si vedrà riconosciuto l'importo complessivo pagato dagli UTENTI a STOGIT e dovrà corrispondere a STOGIT un onere per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €.

7.6.4.2 Cessioni di cui all'articolo 15.14 della Delibera 119/05

L'UTENTE, che al termine dell'Anno Termico non abbia prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli con STOGIT un contratto per il successivo Anno

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

Termico, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi fs/5 e CVS, applicati alla giacenza al 31 marzo. Stogit provvede, dopo il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso all'UTENTE di almeno 48 (quarantotto) ore, a pubblicare sul Portale la quantità di Gas oggetto della vendita e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto. Il prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 per cento della quota energia "QE" definita dall'Autorità per lo stesso periodo.

In caso di richieste superiori alla quantità di Gas di cui sopra, STOGIT procederà ad assegnazione pro quota rispetto alle richieste.

A seguito della predetta vendita, l'UTENTE si vedrà riconosciuto l'importo complessivo pagato dagli UTENTI a STOGIT e dovrà corrispondere a STOGIT un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €.

7.7 Compensazioni di cui alla Delibera 50/06

Quanto previsto nel presente paragrafo è efficace esclusivamente sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.16 della Delibera 50/06 dell'Autorità.

7.7.1 Disposizioni generali

Il presente paragrafo stabilisce le modalità e i termini nel rispetto dei quali gli UTENTI potranno effettuare, a seguito della comunicazione da parte di SRG delle Allocazioni post conguaglio, le compensazioni di cui al paragrafo 3.3.12 del presente Codice.

STOGIT integrerà il presente paragrafo a seguito dell'emanazione del provvedimento dell'Autorità di cui all'articolo 15.8 della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06.

Gli UTENTI, che intendano operare le compensazioni di cui al presente paragrafo, sono tenuti a inviare all'indirizzo comunicato da STOGIT una richiesta congiunta entro i 15 (quindici) giorni solari successivi alla comunicazione da parte di STOGIT dei dati post conguaglio di cui al paragrafo 7.3.3 punto 3). Tale richiesta congiunta, che deve contenere l'indicazione del quantitativo di Gas o di capacità oggetto di compensazione, deve essere redatta utilizzando, a seconda dei casi, gli appositi modelli pubblicati sul sito internet di STOGIT.

La richiesta congiunta potrà essere sostituita da due richieste separate da parte di ciascun UTENTE, purché di identico contenuto, indirizzate a STOGIT e per conoscenza all'altro UTENTE. In tal caso, la transazione sarà processata da STOGIT solo ad avvenuta ricezione di entrambe le richieste.

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazioni inviate da parte di UTENTI che non abbiano provveduto, entro l'ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di cui al precedente alinea, ai pagamenti dagli stessi dovuti a fronte dei rispettivi contratti, stipulati per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. In tal caso STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile stabilito al precedente alinea per l'invio delle richieste di compensazione.

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazione da parte di UTENTI che abbiano come effetto quello di determinare a loro volta una situazione di sbilancio in stoccaggio per il mese per il quale è richiesta la compensazione, ossia l'insorgere delle condizioni per l'applicazione di un corrispettivo di bilanciamento. In tal caso STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile come sopra determinato.

Tutte le richieste di compensazione devono indicare valori espressi in GJ con un unico decimale.

7.7.2 Compensazioni per il superamento della Capacità di Iniezione e di Erogazione.

Nel caso in cui il termine DS_k di cui al paragrafo 7.3.3 punto 3) evidenzi un'Iniezione o un'Erogazione in capo all'UTENTE superiore rispetto alla Capacità di Iniezione o di Erogazione disponibili, l'UTENTE medesimo ha la facoltà di acquistare la capacità necessaria ai fini di eliminare o ridurre il suddetto superamento da un altro UTENTE che non risulti aver superato la Capacità di Iniezione o di Erogazione disponibile nel corso dello stesso mese.

Resta inteso che l'UTENTE può cedere esclusivamente Capacità di Erogazione aggiuntiva. STOGIT, pertanto, non processerà richieste di compensazione che prevedano cessioni di Capacità di Erogazione minima.

Resta inteso che le Capacità di Iniezione o di Erogazione oggetto di compensazione sono quelle conferite ad inizio Anno Termico, eventualmente modificate a seguito di precedenti trasferimenti di Capacità e cessioni, senza considerare in alcun modo le eventuali riduzioni di disponibilità dovute all'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente Codice.

Fatti salvi i casi di mancato buon fine previsti dal precedente paragrafo 7.7.1, il trasferimento della Capacità di Iniezione o di Erogazione aggiuntiva oggetto di compensazione ha efficacia nei confronti di STOGIT a decorrere dal primo giorno del mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione e sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007.

Alla data di efficacia della compensazione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione - relativamente alla disponibilità di Capacità di Iniezione o di Erogazione oggetto della compensazione - sono assunti da parte dell'UTENTE cessionario. L'UTENTE cedente rimane in ogni caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da parte dell'UTENTE cessionario.

STOGIT provvede, entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di compensazione, ad inviare ad entrambi gli UTENTI una comunicazione con l'indicazione dei nuovi valori di Capacità di Erogazione aggiuntiva o di Capacità di Iniezione.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

7.7.3 Compensazioni per il superamento della Capacità di controflusso

Nel caso in cui il termine DS_k di cui al paragrafo 7.3.3 punto 3) evidenzi in capo all'UTENTE un'Erogazione superiore alla propria MPC durante la fase di Iniezione oppure un'Iniezione superiore alla propria Capacità di Iniezione disponibile durante la fase di Erogazione, l'UTENTE medesimo ha la facoltà di acquistare la MPC o la Capacità di Iniezione necessaria ai fini di eliminare o ridurre il suddetto superamento da un altro UTENTE che non risulti aver superato, nel corso dello stesso mese, la MPC durante la Fase di Iniezione oppure la Capacità di Iniezione durante la Fase di Erogazione.

Fatti salvi i casi di mancato buon fine previsti dal precedente paragrafo 7.7.1, il trasferimento della Capacità di Iniezione oggetto di compensazione ha efficacia nei confronti di STOGIT a decorrere dal primo giorno del mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione e sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007.

Fatti salvi i casi di mancato buon fine previsti dal precedente paragrafo 7.7.1, il trasferimento della MPC oggetto di compensazione ha efficacia nei confronti di STOGIT a decorrere dal primo giorno del mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione e sino al termine dello stesso mese.

Alla data di efficacia della compensazione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione – relativamente alla disponibilità di MPC o Capacità di Iniezione oggetto della compensazione – sono assunti da parte dell'UTENTE cessionario. L'UTENTE cedente rimane in ogni caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da parte dell'UTENTE cessionario.

STOGIT provvede, entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di compensazione, ad inviare ad entrambi gli UTENTI una comunicazione con l'indicazione dei nuovi valori di MPC o di Capacità di Iniezione.

7.7.4 Compensazioni per il superamento dello Spazio

Nel caso in cui le quantità di Gas iniettate da parte di un UTENTE siano superiori allo Spazio allo stesso conferito e disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione, l'UTENTE medesimo ha la facoltà di acquistare Spazio, con la connessa Capacità di Erogazione minima o di cedere quantitativi di Gas in misura comunque non superiore a quella necessaria ad eliminare o ridurre il suddetto superamento.

Resta inteso che STOGIT detrae all'UTENTE che cede Spazio anche la Capacità di Erogazione minima associata. STOGIT pertanto non processerà richieste di compensazione che riguardino esclusivamente lo Spazio. In tal caso, STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile stabilito per l'invio delle richieste di compensazione.

Fatti salvi i casi di mancato buon fine previsti dal precedente paragrafo 7.7.1 e fatto salvo quanto previsto al precedente alinea, nonché dal successivo alinea, il trasferimento dello Spazio o del Gas oggetto di compensazione ha efficacia nei confronti di STOGIT a decorrere dal primo giorno del mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione e sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007.

**Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio**

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazione che prevedano cessioni di Gas, nel caso in cui la giacenza dell'UTENTE cessionario (che acquista il Gas) evidenzia che lo Spazio conferito e disponibile per l'UTENTE stesso, in qualunque giorno del mese al quale si riferisce la richiesta, non risulti sufficiente ai fini della compensazione.

In tal caso STOGIT comunicherà per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile per l'invio delle richieste di compensazione.

Alla data di efficacia della compensazione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione - relativamente alla disponibilità di Spazio oggetto della compensazione - sono assunti da parte dell'UTENTE cessionario. L'UTENTE cedente rimane in ogni caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da parte dell'UTENTE cessionario.

STOGIT provvede, entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di compensazione, ad inviare ad entrambi gli UTENTI una comunicazione con l'indicazione dei nuovi valori di Spazio e della connessa Capacità di Erogazione minima.

7.7.5 Compensazioni per il mancato rispetto dei profili di utilizzo in Fase di Iniezione.

Nel caso in cui il valore derivante dall'applicazione della formula di cui alla lettera a) del paragrafo 6.2.2, al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, sia inferiore o superiore alle percentuali minima e massima pubblicate, l'UTENTE ha la facoltà di acquistare o di cedere i quantitativi di Gas necessari al fine di eliminare o ridurre l'applicazione dei corrispettivi di cui al paragrafo 7.5.2.

Fatti salvi i casi di mancato buon fine previsti dal precedente paragrafo 7.7.1 e dal successivo alinea, il trasferimento del Gas oggetto di compensazione ha efficacia nei confronti di STOGIT a decorrere dal primo giorno del mese al quale si riferisce la richiesta di compensazione e sino al termine dell'Anno Termico 2006-2007.

STOGIT non processerà, neppure parzialmente, richieste di compensazione per le quali:

- la giacenza dell'UTENTE cedente, a seguito della compensazione stessa, preveda l'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 7.5.2 per il mancato rispetto del profilo minimo di Iniezione;
- la giacenza dell'UTENTE cessionario, a seguito della compensazione stessa, preveda l'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 7.5.2 per il mancato rispetto del profilo massimo di Iniezione.

In tali casi STOGIT comunica per iscritto il mancato buon fine della compensazione ad entrambi gli UTENTI interessati entro i 5 giorni lavorativi successivi all'ultimo giorno utile per l'invio delle richieste di compensazione.

7 A1 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE E DELLE RELATIVE ACCISE**1.1 Premessa**

I consumi di compressione e di trattamento per l'Iniezione e l'Erogazione (di seguito consumi di Iniezione e Erogazione) relativi a ciascun Giorno Gas saranno complessivamente ripartiti tra tutti gli UTENTI dei Servizi di Stoccaggio Minerario e Modulazione secondo quanto stabilito dalla presente procedura.

I consumi giornalieri, come riportato al paragrafo 8.3.1, comprendono il Gas combusto e quello incombusto.

1.2 Ripartizione dei consumi di Iniezione/Erogazione

La ripartizione dei consumi, di cui alla presente procedura, è comunicata da STOGIT agli UTENTI secondo le modalità e le tempistiche specificate al paragrafo 7.3.3 di cui al presente Codice, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) L'energia associata al consumo di Iniezione, attribuita all'UTENTE k-esimo nel Giorno Gas, è detratta dalla quantità di energia rilevata dalle Allocazioni di SRG.
- b) L'energia associata al consumo di Erogazione, attribuita all'UTENTE k-esimo nel Giorno Gas, è sommata alla quantità di energia rilevata dalle Allocazioni di SRG.

In particolare, i consumi di Iniezione e Erogazione, rilevati mensilmente da STOGIT su base giornaliera, sono ripartiti tra tutti gli UTENTI dei Servizi Base in base alle seguenti formule, per ogni Giorno Gas del mese cui le Allocazioni di SRG si riferiscono:

$$FG_k = I_k / I_{tot} \times FG_{tot} \quad (1)$$

dove:

FG_k è l'energia associata al consumo di Iniezione attribuito all'UTENTE k-esimo;

I_k è l'energia associata al gas iniettato dall'UTENTE k-esimo, così come rilevato dalle Allocazioni di SRG eventualmente modificate da STOGIT, secondo quanto evidenziato al paragrafo 7.3.2 di cui al presente Codice, per tenere conto della diversa attribuzione in caso di servizi speciali;

I_{tot} è l'energia associata al gas allocato in Iniezione nel Sistema di Stoccaggio nello stesso Giorno Gas;

FG_{tot} è l'energia associata al gas di Iniezione complessivamente consumato da STOGIT, per quel Giorno Gas;

$$GT_k = E_k / E_{tot} \times GT_{tot} \quad (2)$$

dove:

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

GT_k è l'energia associata al consumo di Erogazione attribuito all'UTENTE k-esimo;

E_k è l'energia associata al gas erogato dall'UTENTE k-esimo, così come rilevato dalle Allocazioni di SRG, eventualmente modificate da STOGIT, secondo quanto evidenziato al paragrafo 7.3.2 di cui al presente Codice, per tenere conto della diversa attribuzione in caso di servizi speciali;

E_{tot} è l'energia associata al gas allocato in Erogazione dal Sistema di Stoccaggio nello stesso Giorno Gas;

GT_{tot} è l'energia associata al gas di Erogazione complessivamente consumato da STOGIT, per quel Giorno Gas.

1.3 Fatturazione e pagamenti

- a) Entro 30 giorni dalla comunicazione a ciascun UTENTE delle quantità di Gas corrispondenti ai consumi di Iniezione e Erogazione allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla presente procedura, STOGIT provvede ad emettere fattura relativa alle accise, calcolate secondo la formula (3) o la formula (4) del successivo punto b). Tali fatture saranno conguagliate in funzione dei conguagli che STOGIT versa all'Erario per il medesimo periodo. STOGIT provvede conseguentemente ad emettere le relative note di credito o fatture integrative.
- b) Le accise relative ai consumi di gas combusto di Iniezione e Erogazione saranno ripartite mensilmente tra gli UTENTI in base alle seguenti formule :

$$ACC_{k,compressione} = \Sigma FG_k / \Sigma FG_{tot} \times ACC_{compressione} \quad (3)$$

dove:

$ACC_{k,compressione}$ è l'importo delle accise spettante all'UTENTE in virtù dei consumi di gas combusto di Iniezione ad esso attribuiti;

ΣFG_k è l'energia associata al consumo di Iniezione di gas combusto complessivamente attribuito all'UTENTE nell'arco del mese;

ΣFG_{tot} è l'energia associata al consumo di Iniezione di gas combusto complessivamente consumato da STOGIT nell'arco del mese;

$ACC_{compressione}$ è l'importo delle accise relativo ai consumi complessivi di gas combusto di Iniezione.

$$ACC_{k, trattamento} = \Sigma GT_k / \Sigma GT_{tot} \times ACC_{trattamento} \quad (4)$$

dove:

$ACC_{k, trattamento}$ è l'importo delle accise spettante all'UTENTE in virtù dei consumi di gas combusto di Erogazione ad esso attribuiti;

ΣGT_k è l'energia associata al consumo di Erogazione di gas combusto complessivamente attribuito all'UTENTE nell'arco del mese;

**Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio**

ΣGT_{tot} è l'energia associata al consumo di Erogazione di gas combusto complessivamente consumato da STOGIT nell'arco del mese;

$ACC_{trattamento}$ è l'importo delle accise relativo ai consumi complessivi di gas combusto di Erogazione.

1.4 Consumi della centrale di Brugherio

Quanto previsto nella presente procedura, sia per la ripartizione dei consumi di Iniezione sia per l'attribuzione delle corrispondenti accise, esclude i consumi di Iniezione della centrale di Brugherio, alimentata ad energia elettrica.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, per ogni Giorno Gas del periodo 1 aprile – 31 ottobre dello stesso anno in cui si sia rilevata un'Iniezione nel sito di Brugherio, STOGIT provvederà a ripartire tra gli UTENTI il costo associato al consumo di elettricità per Iniezione del periodo corrispondente, secondo le seguenti formule:

$$EI_k = I_k / I_{tot} \times EI_g \quad (5)$$

dove:

I_k è l'energia associata al gas iniettato nel Giorno Gas dall'UTENTE k-esimo, così come rilevato dalle Allocazioni di SRG;

I_{tot} è l'energia associata al consumo di gas allocato in Iniezione nel Sistema di stoccaggio, nello stesso Giorno Gas;

e

$$EI_g = EI_{a(t)} \times I_{g, Brugherio} / I_{m, Brugherio(t)} \quad (6)$$

dove:

$EI_{a(t)}$ è l'importo dato dalla somma nel periodo (t), dove (t) corrisponde all'intervallo temporale previsto sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per la centrale di compressione di Brugherio;

$I_{g, Brugherio}$ è l'energia associata al gas iniettato nel sito di stoccaggio di Brugherio, nel Giorno Gas;

$I_{m, Brugherio(t)}$ è l'energia associata al gas iniettato nel sito di stoccaggio di Brugherio, nel corso del periodo (t).

Analogo processo, qualora la centrale di Brugherio venga utilizzata in Iniezione nella Fase di Erogazione, verrà finalizzato entro il successivo 31 maggio di ciascun anno.

STOGIT emette fattura per il riaddebito dei costi di cui al presente paragrafo, sulla base dei dati di Allocazione di cui al paragrafo 7.3.3, punto 3), entro la fine di ogni Anno Termico per il periodo 1 aprile – 31 ottobre ed entro il 31 maggio successivo per il periodo 1 novembre – 31 marzo.



8 MISURA DEL GAS

8.1 Premessa

La determinazione del Gas erogato o iniettato nel Sistema di Stoccaggio avviene mediante un processo di misura che porta a definire per ogni sito le quantità di Gas fisicamente movimentato, espresse in energia (GJ).

Pur se la misura del gas in energia comprende anche il Potere Calorifico Superiore (PCS) del Gas stesso e quindi la sua composizione, questo capitolo descrive principalmente le modalità di determinazione delle quantità di gas movimentato. Le disposizioni normative di riferimento e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei parametri di qualità sono invece riportate nel capitolo 9.

L'acquisizione ed elaborazione dei dati di quantità e qualità è effettuata da un unico sistema automatizzato, descritto nel successivo paragrafo 8.3.2.

STOGIT ha installato presso i propri impianti dei sistemi di misura che sono stati realizzati ed eserciti in osservanza della normativa nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Attualmente la misura effettuata da STOGIT è condivisa da SRG ed utilizzata da STOGIT e da SRG per la determinazione del Gas immesso/prelevato dalla Rete Nazionale di Trasporto, fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio, ed è effettuata in accordo a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185 (di seguito Delibera 185/05).

8.2 Misura ai fini del rapporto commerciale

Ai fini del Codice di Stoccaggio, i dati di misura, aventi valenza contabile e fiscale nell'ambito del rapporto commerciale tra STOGIT e gli UTENTI, sono espressi in unità di energia.

Le quantità attribuibili ad ogni UTENTE sono determinate in base a regole di allocazione, come riportato nel capitolo 7.

8.3 Misura delle quantità

8.3.1 Premessa

La misura dei volumi di gas movimentato dai siti di stoccaggio viene effettuata sia in entrata sia in uscita dagli impianti STOGIT.

Durante l'Iniezione il Gas di proprietà dell'UTENTE, consegnato a STOGIT dall'UTENTE stesso tramite SRG al Punto di Consegna, è misurato a valle dell'impianto di compressione STOGIT, prima dell'immissione in giacimento. Il Gas misurato non comprende quindi il Gas consumato per il

funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all'allegato 1 del capitolo 7.

Durante l'Erogazione, la misura del Gas riconsegnato da STOGIT all'UTENTE tramite SRG al Punto di Riconsegna, è effettuata a valle dell'impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna a SRG. Dal Gas misurato è quindi già detratto quello consumato per il funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all'allegato 1 del capitolo 7.

I volumi di Gas complessivamente consumati negli impianti sono sostanzialmente relativi al funzionamento delle unità di compressione in Iniezione (e, in taluni casi, anche in Erogazione), al funzionamento degli apparati di rigenerazione del glicole ed ai servizi ad essi correlati. Tali consumi denominati "Gas Combusti" vengono tutti misurati con apparecchiature dedicate e rappresentano oltre il 90 % dei consumi totali relativi all'attività di stoccaggio.

A questi consumi, in entrambe le Fasi, si aggiungono quelli di Gas incombusto legato alle caratteristiche proprie del processo, o legati a specifiche particolari attività sugli impianti. Tali volumi sono misurati, calcolati o stimati in base a documenti del sistema di gestione integrato "Health Safety and Environment" (HSE) STOGIT relativi alle *facilities* impiantistiche conservati in ogni impianto di stoccaggio.

Di seguito è presentato un prospetto riepilogativo sintetico delle tipologie di Gas che costituiscono i consumi.

Gas Combusti	
Gas combustibile per attività	misurato
Gas combustibile prova	misurato
Consumi interni uso civile	misurato
Preriscaldamento gas	misurato
Consumi trattamento	misurato

Gas Incombusti	
Lancio Turbina	stimato
Lavaggio Compressori gas	stimato
Sfiato compressori gas	calcolato
Sfiato e lavaggio Centrale	calcolato

Spurgo pozzo	misurato
Lavaggio Turbina	misurato o stimato a seconda delle condizioni di esercizio
Perdite pneumatiche	stimato
Perdite fuggitive	stimato

8.3.2 Impianti di misura

Presso ogni sito di stoccaggio è presente un impianto di misura idoneo alla determinazione delle quantità in volume ed energia³³ e al controllo della specifica di qualità del Gas, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.M. del 26 agosto 2005. L'impianto di misura installato presso ogni sito di stoccaggio comprende le linee di misura, differenziate per attività di iniezione ed erogazione, ed un sistema automatizzato per la determinazione in continuo delle quantità in transito in volume ed energia.

Le linee di misura sono di tipo venturimetrico³⁴. In funzione della portata totale dell'impianto sono presenti più linee di misura operanti in parallelo, in modo da garantire la corretta misura della portata minima e massima previste e comprendono i trasmettitori di pressione relativa di esercizio, di pressione differenziale e di temperatura.

Il sistema di misura automatizzato è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- un elaboratore "*Energy Measurement System*" (EMS), utilizzato per la determinazione delle quantità in volume ed energia e per la gestione dei parametri di qualità, di cui al successivo capitolo 9;
- trasmettitori di pressione relativa di esercizio, di pressione differenziale e di temperatura, installati su ogni linea di misura;
- cabina di analisi (almeno una per ogni sito di stoccaggio), costituita da gascromatografo e analizzatori di punto di rugiada acqua, punto di rugiada idrocarburi e contenuto di idrogeno solforato. Tali strumenti sono descritti nell'ambito del successivo capitolo 9.

La funzione principale dell'EMS è l'acquisizione, dai trasmettitori installati in campo per ciascuna linea di misura, dei dati necessari alla determinazione delle quantità e l'acquisizione dal gascromatografo, comune a tutte le linee, dei dati relativi alla qualità del gas ed alla determinazione dei parametri necessari al calcolo dei volumi e dell'energia.

33 L'unità di misura utilizzata per i volumi è lo Standard metro cubo (Smc) alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15°C e 1,01325 bar. L'unità di misura utilizzata per l'energia è il GigaJoule (GJ).

34 La determinazione della portata volumetrica è effettuata in base alla differenza di pressione tra monte e valle del restringimento della sezione della tubazione creato dall'elemento primario (diaframma tarato in piastra sottile), alle caratteristiche del gas in transito ed alle caratteristiche geometriche del diaframma e della tubazione.



L'EMS acquisisce inoltre i dati rilevati dagli analizzatori della cabina analisi per il controllo e la gestione della specifica di qualità di cui al successivo paragrafo 9.1.

8.3.3 Taratura della strumentazione

Tutta la strumentazione installata viene sottoposta a tarature periodiche al fine di assicurare nel tempo una corretta misura entro i limiti di tolleranza stabiliti.

La taratura viene eseguita in fase statica adottando le procedure standard previste per gli apparati installati ed utilizzando gli appositi strumenti campione, in accordo con le modalità definite dal costruttore.

8.4 Processo di misura

8.4.1 Determinazione delle quantità

La metodologia adottata da STOGIT per il calcolo dell'energia consiste nella determinazione contemporanea del volume di gas e del corrispondente contenuto energetico (Potere Calorifico Superiore – PCS³⁵). Il valore in energia delle quantità movimentate è calcolato, secondo le modalità di cui al presente paragrafo, tramite la seguente formula:

$$\text{Energia} = \text{Volume} \times \text{PCS}$$

Il sistema EMS elabora la portata volumetrica in tempo reale sulla base dei parametri di pressione, temperatura e pressione differenziale acquisiti in continuo dai trasmettitori installati in campo, secondo la configurazione impiantistica memorizzata.

Il valore della portata alle condizioni di riferimento è calcolato secondo la norma UNI EN ISO 5167-1, tenendo conto del fattore di compressibilità calcolato secondo la norma ISO 12213-2.

La portata calcolata viene integrata nel tempo, su base oraria e giornaliera, per determinare il volume di Gas movimentato per linea di misura e come totale di impianto.

L'EMS acquisisce ciclicamente dal gascromatografo la composizione del Gas e calcola su base oraria i valori medi di composizione, di densità e PCS che vengono utilizzati per il calcolo del volume e dell'energia nell'ora successiva alla loro acquisizione, secondo il processo di cui al successivo capitolo 9.

Il valore di energia orario e giornaliero di impianto è quindi calcolato moltiplicando il volume per il PCS corrispondente (rispettivamente PCS medio orario e PCS medio giornaliero di impianto).

Al termine di ogni Giorno Gas il sistema EMS elabora un *report* in cui sono indicate le quantità giornaliere di impianto (volume, PCS ed energia) con dettaglio orario.

35 Il Potere Calorifico Superiore è calcolato in base alla composizione del Gas come descritto nel successivo capitolo 9.

Tali quantità, dopo avere eseguito le attività previste dalla procedura di validazione dei dati di misura di cui al successivo paragrafo 8.4.2, sono rese disponibili a SRG entro le tempistiche definite per l'elaborazione del bilancio giornaliero.

Tutta la documentazione relativa al sistema di misura (quantità giornaliere movimentate, rapporti di taratura, ecc.), sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, viene conservata almeno per un anno a disposizione degli uffici dell'UNMIG (Ufficio Nazionale Minerale Idrocarburi e Geotermia) competente secondo quanto previsto dalla specifica normativa.

8.4.2 Validazione dei dati di misura

La validazione dei dati di misura viene effettuata verificando la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati elaborati dal sistema di misura e l'assenza di anomalie che potrebbero comprometterne la validità.

La procedura di validazione, attuata al termine di ogni Giorno Gas, prevede due fasi:

- Validazione dei dati di misura in ogni sito operativo, dove sono installati gli impianti di misura, verificando il corretto funzionamento del sistema EMS e la congruenza dei dati prodotti. In caso di riscontro di un malfunzionamento dell'EMS, i dati giornalieri utilizzati ai fini commerciali saranno quelli del sistema di *back-up*, come definito nel successivo paragrafo 8.4.3.

Il responsabile STOGIT del singolo sito operativo, a seguito delle attività di controllo, certifica i dati giornalieri di Volume, PCS ed Energia, con l'inserimento nel sistema informativo Conduzione.

- Validazione dei dati di misura nella sede operativa, dove viene verificata la congruenza e completezza dei valori a livello di Sistema di Stoccaggio attraverso "Conduzione", in cui sono raccolti i dati provenienti da tutti gli impianti di misura di STOGIT. Una volta eseguita questa fase i dati sono ritenuti da STOGIT utilizzabili per lo svolgimento delle attività di contabilità del gas iniettato/erogato su base giornaliera entro le tempistiche definite con SRG.

8.4.3 Determinazione delle quantità in caso di anomalia del sistema principale

In caso di guasto o anomalia di uno o più strumenti che compongono il sistema di misura principale, l'elaborazione delle quantità è garantita dal sistema di *back-up* operante in parallelo. Le apparecchiature di tale sistema, installate su ogni linea di misura, sono regolarmente controllate per verificare la corretta taratura ed il regolare funzionamento.

Le tempistiche definite con SRG per l'invio dei dati di misura necessari al bilancio giornaliero sono mantenute e rispettate anche in caso di utilizzo del sistema di *back-up*.

In caso di riscontro di guasti o anomalie di entrambi i sistemi (principale e di *back-up*) viene stimato un dato di misura in accordo con SRG, secondo un apposito "Manuale Operativo" sottoscritto da STOGIT e SRG.

**8.5 Responsabilità e diritti**

Ai soli fini della misura del Gas, STOGIT, in qualità di proprietario dell'impianto di misura del Gas stesso, è responsabile della gestione, manutenzione ed adeguamento di tale impianto, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.

STOGIT è responsabile di tutte le attività di misura svolte nei propri impianti, in autonomia od in contraddittorio con SRG, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della Delibera 185/05, e ne garantisce il corretto svolgimento per ottenere la migliore accuratezza dei dati.

L'UTENTE, previa richiesta scritta a STOGIT e con modalità con la stessa concordate, ha la facoltà di presenziare in contraddittorio alle operazioni svolte presso gli impianti aventi impatto sui dati di misura rilevati.

9 QUALITÀ DEL GAS

9.1 Premessa

Il Gas consegnato da SRG a STOGIT e riconsegnato da STOGIT a SRG è soggetto a processi industriali basati sul rispetto di standard nazionali e internazionali.

Per garantire l'integrità e la sicurezza degli impianti di stoccaggio, STOGIT si attiene alla specifica di qualità di cui al Codice di Rete – i cui dati sono condivisi con SRG nell'ambito di un apposito "Manuale Operativo" sottoscritto da STOGIT e SRG – e dà attuazione alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185 (di seguito Delibera 185/05).

Tale specifica di qualità, riportata in allegato 2 al presente capitolo, è unica per tutti i siti di stoccaggio.

9.2 Determinazione dei parametri

9.2.1 Elementi generali

I parametri di qualità del Gas sono rilevati sia in ingresso sia in uscita dagli impianti STOGIT.

Durante l'Iniezione, la qualità del Gas consegnato da SRG è rilevata a valle dell'impianto di compressione STOGIT, prima dell'Iniezione in giacimento. Durante l'Erogazione la rilevazione della qualità del Gas movimentato è effettuata a valle dell'impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna.

Il prelievo del Gas da analizzare, per le apparecchiature analitiche e per l'eventuale prelievo in bombola, è effettuato tramite un'apposita sonda installata in un punto di campionamento rappresentativo del Gas.

9.2.2 Parametri di qualità

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia e quelli di controllo della specifica di qualità del Gas.

Il parametro fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS)³⁶, determinato secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976 sulla base della composizione chimica del gas³⁷:

- Metano – C1

³⁶ Si ricorda che, come definito nel capitolo 8, la formula utilizzata per il calcolo dell'energia è: Energia = Volume × PCS.
³⁷ L'allegato 1 al presente capitolo presenta un glossario specifico per i parametri di seguito indicati.

- Etano – C2
- Propano – C3
- IsoButano – iC4
- NormalButano – nC4
- IsoPentano – iC5
- NormalPentano – nC5
- Esani e superiori – C6+
- Azoto – N2
- Anidride Carbonica – CO2

I parametri di controllo della qualità sono:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica – CO2
- Ossigeno – O2
- Solfuro di idrogeno – H2S
- Zolfo da mercaptani – SRSH
- Zolfo totale - STOT
- Punto di rugiada acqua
- Punto di rugiada idrocarburi

9.2.3 *Strumentazione installata*

Presso ogni sito di stoccaggio è installata una “cabina analisi” dotata della strumentazione necessaria alla determinazione dei parametri di qualità. La frequenza di rilevazione dei parametri di qualità è definita coerentemente con quanto riportato nel Codice di Rete.

La determinazione della composizione chimica del Gas viene effettuata in continuo con un gascromatografo da processo.

La determinazione del punto di rugiada acqua, del punto di rugiada idrocarburi e del contenuto di idrogeno solforato viene effettuata in continuo con idonei analizzatori.

Il contenuto di Ossigeno, dello Zolfo da mercaptani e dello Zolfo totale, ai soli fini del controllo del limite di specifica, viene determinato con frequenza trimestrale con l'analisi di laboratorio di un campione istantaneo.

Tutta la strumentazione installata trasmette in continuo i dati rilevati al sistema “*Energy Measurement System*” (EMS) per l'elaborazione dei parametri di qualità. Nel sistema EMS sono impostate delle soglie di allarme per ciascun parametro per il caso di superamento dei limiti di specifica.

Tutta la strumentazione atta alla rilevazione dei parametri di qualità viene sottoposta a tarature periodiche per il controllo della precisione, secondo le tempistiche e modalità previste dai costruttori e concordate con SRG.

9.3 Processo di misura e validazione

Il gascromatografo, trasmette ogni 15 minuti i dati rilevati al sistema EMS che provvede a calcolare la concentrazione dei singoli componenti e le caratteristiche chimico-fisiche del Gas secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976.

Il sistema EMS calcola con frequenza oraria la media aritmetica di ogni componente, del PCS, della densità e dell'indice di Wobbe. Tali valori, come riportato nel capitolo 8, sono utilizzati per il calcolo delle quantità in termini di volume ed energia.

I dati relativi al punto di rugiada acqua, al punto di rugiada idrocarburi ed al contenuto di idrogeno solforato sono acquisiti in continuo.

Il sistema EMS, al termine del Giorno Gas, elabora, memorizza e stampa un *report* in cui è indicata la media giornaliera della composizione del gas e dei parametri di qualità precedentemente definiti.

La validazione dei parametri di qualità viene effettuata verificando il rispetto dei limiti definiti nella specifica di qualità e l'assenza di anomalie che potrebbero comprometterne la validità.

In caso di valori fuori limite di specifica, sono adottate tutte le azioni di verifica della strumentazione e delle parti di impianto interessate. Qualora dalle predette verifiche non risultino anomalie tecniche, viene attuata la procedura di gestione dei fuori limite di specifica concordata con SRG in un apposito “Manuale Operativo” sottoscritto da STOGIT e SRG.

Nel caso si rilevino anomalie dovute ad un guasto tecnico della strumentazione di misura sono utilizzati gli ultimi dati giornalieri considerati validi e saranno attuate tutte le operazioni volte al ripristino della strumentazione stessa.

In caso di indisponibilità di dati validi, di cui al precedente alinea, per tutto l'arco del mese verranno effettuate le analisi di laboratorio di campioni di Gas in bombola (parametri di qualità, composizione centesimale) o determinazioni istantanee (punti di rugiada).

9.4 Responsabilità

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera 185/05, è fatto divieto di immettere nella RNT Gas fuori specifica o che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli UTENTI.

Tuttavia, qualora tale ipotesi dovesse verificarsi, STOGIT secondo quanto previsto all'art 19, comma 1, dell'allegato A alla Delibera 185/05, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'impresa di trasporto ed agli UTENTI coinvolti.

STOGIT è pertanto responsabile, per quanto di sua competenza, della consegna alla RNT di Gas conforme alle specifiche di qualità di cui al precedente paragrafo 9.1, mentre non è in alcun modo responsabile di eventuali non conformità del Gas rilevate a valle dei Punti di Riconsegna.

Al fine di assicurare la compatibilità tecnica con i propri giacimenti del Gas destinato all'Iniezione negli stessi, STOGIT verifica, in modo continuo, che il Gas proveniente dalla RNT sia conforme alla predetta specifica di qualità.

STOGIT si riserva, in base ai parametri sopra detti (e riportati nella specifica di cui al precedente paragrafo 9.1), di limitare la consegna di Gas fuori specifica da parte di SRG.

STOGIT si riserva comunque la possibilità di accettare Gas fuori specifica qualora, a seguito di una verifica tecnica, ritenga che tale Gas non comprometta le prestazioni dei campi/impianti e la sicurezza del Sistema.

Nel caso si accertino dei fuori limite di specifica durante l'attività di erogazione, STOGIT ha la possibilità di proseguire l'Erogazione soltanto a seguito di una verifica positiva da parte di SRG circa la possibilità di accettare il Gas fino al raggiungimento di valori limite definiti in funzione delle condizioni di esercizio in essere.

Nel caso la predetta verifica abbia invece esito negativo, si applicano le disposizioni previste al successivo capitolo 16.

9.4.1 SRG

SRG è responsabile della consegna a STOGIT di Gas conforme alle specifiche di qualità di cui all'allegato 2 del presente capitolo.

**9 A1 – GLOSSARIO**

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel presente capitolo, al fine di facilitarne la comprensione.

<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Specificità di Qualità</i>	Specificità tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale.

9 A2 – SPECIFICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL GAS

Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente specifica, definita congiuntamente con SRG, è quello di definire i valori di accettabilità dei parametri chimico-fisici del gas naturale in ingresso ed in uscita dai siti di stoccaggio gestiti da STOGIT.

Il campo di applicazione è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”, escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti.

Riferimenti normativi

- CNR-UNI 10003 “Sistema internazionale di unità (SI)”;
- Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8” ;
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”;
- ISO 13443 “Natural gas – Standard reference conditions”;
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”;
- Delibera n 185/05 “Disposizioni generali dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in tema di qualità del gas naturale”.

Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell’unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero, secondo la normativa ISO 13443:

- Pressione 101,325 kPa
- Temperatura 288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C)

101,325 kPa

PARAMETRI DI QUALITÀ
Componenti del PCS

COMPONENTE	VALORI DI ACCETTABILITÀ	UNITÀ DI MISURA
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

Composti in tracce

PARAMETRI	VALORI DI ACCETTABILITÀ	UNITÀ DI MISURA
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	mg/ Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	mg/ Sm ³
Zolfo Totale	≤ 150	mg/ Sm ³

Proprietà fisiche

PROPRIETÀ	VALORI DI ACCETTABILITÀ	UNITÀ DI MISURA	CONDIZIONI
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm ³	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm ³	
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8		
Punto di Rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di Rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	

Altre proprietà

Il gas, alle condizioni di esercizio, può contenere i componenti di seguito elencati:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del Sistema di Stoccaggio.

Tali componenti sono presenti unicamente in tracce non rilevabili dagli strumenti di misura secondo gli standard industriali nazionali e internazionali di processo.

10 PRESSIONI RELATIVE ALLE FASI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE

-

Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna costituiscono un parametro di fondamentale importanza per l'attività di stoccaggio del Gas. STOGIT deve poter fare affidamento su determinati valori di pressione in corrispondenza dei predetti Punti, opportunamente garantiti dagli UTENTI al fine di poter – a propria volta – assicurare l'Iniezione e l'Erogazione dei quantitativi di Gas richiesti dagli UTENTI stessi.

Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna condizionano, infatti, il funzionamento del Sistema di Stoccaggio, in quanto:

- in Erogazione la diminuzione del valore della pressione al Punto di Riconsegna favorisce le prestazioni del Sistema e permette una migliore gestione dei giacimenti che, all'aumentare dei volumi erogati, tendono a ridurre la propria prestazione;
- in Iniezione, il rendimento e le prestazioni delle unità di compressione migliorano al crescere del valore della pressione al Punto di Consegna.

Tendenze opposte di pressione nelle due situazioni sopra descritte influenzano naturalmente in modo contrario l'operatività e le prestazioni del Sistema.

In Iniezione gli UTENTI sono tenuti a consegnare il Gas ai Punti di Consegna nel rispetto del vincolo costituito dal valore di pressione minima contrattuale, che STOGIT ha diritto di richiedere in qualsiasi momento: tale valore viene pubblicato, prima dell'avvio del processo annuale di conferimento e per ciascun Punto di Consegna, sul sito *internet* di STOGIT.

Nella prassi operativa, STOGIT – in funzione delle quantità di Gas da iniettare e del relativo assetto ottimizzato del campo di stoccaggio – potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica né costituisca pregiudizio per STOGIT a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

In Erogazione STOGIT si impegna a rendere disponibile, presso ciascun Punto di Riconsegna, il Gas ad una pressione non inferiore alla pressione minima contrattuale, pubblicata annualmente sul sito *internet* di STOGIT antecedentemente al processo di conferimento delle capacità.

Le pressioni minime contrattuali di cui sopra sono individuate sulla base di un'analisi tecnica congiunta con SRG.

Operativamente, STOGIT consegna e riconsegna il Gas dei propri utenti tramite la RNT operata da SRG, alle pressioni di esercizio dei metanodotti direttamente collegati ai vari siti di stoccaggio. Essendo la pressione di esercizio di tali metanodotti gestita e controllata da SRG e considerandone l'elevata variabilità operativa necessaria per garantire il normale esercizio della RNT, diventa di fondamentale importanza una gestione coordinata delle pressioni in tutti i punti di interconnessione per l'ottimizzazione delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio in condizioni di normale esercizio.

Il coordinamento tra STOGIT e SRG per la gestione del Sistema di Stoccaggio viene ulteriormente rafforzato nei casi di emergenza di servizio di cui al capitolo 17 e di emergenza generale di cui al capitolo 18.

11 QUALITÀ DEL SERVIZIO

11.1 Premessa

Il capitolo stabilisce i parametri essenziali di qualità garantiti nella prestazione dei servizi da parte di STOGIT ai propri UTENTI.

Obiettivo costante di STOGIT è l'adozione di misure tese al raggiungimento ed al mantenimento di elevati standard qualitativi nell'offerta dei servizi, così da garantire a tutti gli UTENTI un adeguato grado d'affidabilità del Sistema di Stoccaggio nonché un accesso ai servizi di stoccaggio in linea con i principi di efficienza, continuità ed imparzialità, nel rispetto della sicurezza dei siti e dei lavoratori, dell'ambiente e del territorio in cui STOGIT opera.

STOGIT svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o danni ambientali.

I contenuti del presente capitolo rappresentano un primo approccio al tema della qualità del servizio, attraverso l'individuazione delle aree di intervento in relazione al raggiungimento ed al mantenimento di standard di qualità commerciale e tecnica del servizio, inerente i rapporti con gli UTENTI.

Resta inteso che tale scopo può essere raggiunto solo in presenza di un processo di ottimizzazione che coinvolga tutte le componenti del sistema del gas.

11.2 Principi fondamentali

Un concetto condiviso di "servizio di qualità" richiede che i suoi utilizzatori riconoscano il soddisfacimento delle proprie esigenze da parte del soggetto che lo rende disponibile.

Tali finalità possono essere raggiunte tenendo conto di alcuni semplici ma fondamentali principi, di seguito individuati.

11.2.1 Efficienza del servizio

La necessità di un continuo adeguamento dei servizi di stoccaggio alle esigenze del mercato, richiede l'individuazione e l'adozione da parte di STOGIT delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche il più possibile funzionali alla massimizzazione dell'efficienza dei predetti servizi.



11.2.2 Continuità

STOGIT è impegnata a offrire ai propri UTENTI servizi di stoccaggio in maniera regolare e continua. Nel caso si verificano delle interruzioni del servizio dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad interventi su siti di stoccaggio o ad emergenze di servizio, STOGIT opera per limitare al massimo gli eventuali disagi conseguenti, attivandosi immediatamente sia per comunicare agli UTENTI tale interruzione che per adottare tutte le misure necessarie al ripristino, nel minore tempo possibile, delle normali condizioni di esercizio.

11.2.3 Imparzialità di trattamento

STOGIT offre i propri servizi nel rispetto dei principi di obiettività, neutralità, trasparenza ed imparzialità nei confronti degli UTENTI.

11.2.4 Salute, sicurezza ed ambiente (HSE)

La sicurezza e la salute delle persone nonché il rispetto dell'ambiente costituiscono un obiettivo primario per STOGIT, che s'impegna per una loro continua tutela.

Per la gestione ottimizzata delle tematiche di salute, sicurezza ed ambiente, STOGIT si è dotata di una politica HSE e di una sistema di gestione integrato HSE che, per la parte ambientale, è stato certificato UNI EN ISO 14001.

STOGIT provvede a pubblicare annualmente sul proprio sito internet il "Rapporto Salute Sicurezza Ambiente", che costituisce un puntuale rendiconto del costante impegno di STOGIT nei confronti della salvaguardia della salute dei lavoratori, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e rappresenta uno strumento di informazione sugli aspetti ambientali e prevenzionistici, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi raggiunti, con particolare riferimento ai consumi energetici, al controllo delle emissioni in atmosfera, dei prelievi e scarichi idrici, delle bonifiche, dei ripristini e del rumore ambientale.

11.2.5 Partecipazione

È prevista una procedura di aggiornamento del Codice di Stoccaggio, aperta anche alla partecipazione degli UTENTI, i quali possono avanzare proposte di modifica/integrazione del Codice stesso, secondo quanto indicato al capitolo 19.

11.2.6 Informazione

STOGIT si impegna a rendere disponibili agli UTENTI, attraverso il Portale, le informazioni inerenti il proprio Contratto di Stoccaggio, la propria situazione amministrativa e contabile, nonché le altre tematiche relative alla gestione del rapporto con STOGIT.

11.3 Aree di intervento

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, vengono di seguito indicate alcune aree nell'ambito delle quali individuare e monitorare parametri ed indicatori che riflettano adeguatamente gli standard di qualità tecnica e commerciale.

Nell'individuazione di tali parametri, STOGIT fa riferimento – oltre alle vigenti disposizioni di legge in materia – anche alle *“Guidelines for Good Practice for Storage System Operators”* (GGPSSO), frutto dell'accordo in ambito europeo tra regolatori, operatori e utenti dei servizi di stoccaggio, alla propria consolidata esperienza nel settore dello stoccaggio del gas, al confronto costante con altri operatori a livello internazionale, ed a sistemi di gestione della qualità in linea con i migliori standard internazionali di riferimento.

A tale proposito, occorre sottolineare che quanto sopra indicato comporta per STOGIT lo sviluppo di sistemi di rilevazione e monitoraggio secondo un processo graduale, che richiede risorse e investimenti dedicati oltre ad un congruo periodo di tempo per la sua attuazione.

11.4 Standard di qualità commerciale

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità dei servizi offerti da STOGIT dal punto di vista commerciale possono essere così individuate:

1. modalità e tempi di risposta a richieste di chiarimento su aspetti inerenti:
 - l'accesso al Sistema;
 - la fatturazione;
 - le Allocazioni;
 - i trasferimenti di capacità in relazione a trasferimenti di fornitura;
 - altre voci.
2. Risposte a reclami riguardanti le fatture relative ai Servizi di Stoccaggio.
3. Rispetto delle tempistiche previste nel presente Codice di Stoccaggio.
4. Valutazione del grado di soddisfazione degli UTENTI, mediante indagini effettuate a mezzo di apposite interviste.

11.5 Standard di qualità tecnica

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità del servizio fornito da STOGIT dal punto di vista tecnico possono essere così individuate:

1. rispetto dei limiti - definiti in relazione agli interventi sugli impianti di stoccaggio - circa i giorni di interruzione del servizio;



2. controllo della qualità del Gas misurato in ingresso ed in uscita dagli impianti di stoccaggio attraverso sistemi di controllo dei relativi parametri sempre più estesi ed affidabili;
3. utilizzo di strumenti di misura che garantiscano sempre maggiori livelli di precisione ed affidabilità;
4. sorveglianza continua degli impianti di stoccaggio sia attraverso apposite strutture locali che tramite il sistema di telecontrollo del proprio dispacciamento;
5. servizio di reperibilità e pronto intervento al fine di garantire la sicurezza del Sistema in caso di emergenza.

L'allegato 1 al presente capitolo descrive gli standard di qualità commerciale e tecnica dei servizi offerti da STOGIT.

STOGIT provvede a monitorare gli standard di cui all'allegato 1 ed a comunicare all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

11 A1 – STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Procedura per garantire l'accesso ai nuovi UTENTI dei Servizi di Stoccaggio	Numero dei giorni necessari per processare la richieste dei nuovi UTENTI del Servizio di Stoccaggio in corso di Anno Termico	Le richieste di accesso ai Servizi di stoccaggio vengono gestite entro 10 giorni lavorativi.
Conferma delle Prenotazioni di Capacità degli UTENTI	Previsione di conferma delle Prenotazioni di Capacità degli UTENTI	STOGIT conferma agli UTENTI la Prenotazione entro le ore 17:00 del GG-1 e comunque in termini compatibili con le verifiche di trasportabilità con SRG.
Programmazione degli interventi manutentivi	Termine entro il quale STOGIT comunica agli UTENTI la riprogrammazione degli interventi	Entro il giorno 20 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente l'intervento
Comunicazione di variazione ai programmi di manutenzione pianificati	Periodo di preavviso garantito da STOGIT per comunicare le variazioni ai piani di manutenzione.	STOGIT comunica, con un preavviso almeno di 7 giorni di calendario, le eventuali variazioni ai piani di manutenzione già pubblicati.
Revisione capacità conferite a seguito di trasferimenti di fornitura	Termine per la comunicazione agli UTENTI, da parte di STOGIT, delle nuove quantità conferite a seguito di trasferimenti di fornitura	STOGIT comunica le nuove quantità conferite entro il termine del mese precedente quello cui si riferisce il trasferimento di capacità.
Allocazioni mensili	Termine entro il quale STOGIT rende disponibili le Allocazioni mensili.	Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle Allocazioni da parte di SRG, STOGIT rende disponibili, mediante SAMPEI, le Allocazioni mensili.
Risposta iniziale a un quesito di un UTENTE in merito ad una fattura	Termine entro il quale STOGIT comunica all'UTENTE l'avvio della trattazione di un quesito relativo a una fattura	Entro 2 giorni dalla sua ricezione, STOGIT comunica all'UTENTE l'avvio dell'analisi di un quesito relativo a una fattura
Risoluzione di un quesito relativo a una fattura	Termine entro il quale STOGIT risolve un quesito relativo a una fattura	Stogit risolverà il 90% dei quesiti relativi a una fattura entro 10 giorni lavorativi
Comunicazione di problemi con i servizi informatici	Termine entro il quale STOGIT comunica agli UTENTI problemi operativi riguardanti servizi informatici offerti da STOGIT	STOGIT comunica agli UTENTI problemi riguardanti i servizi informatici di STOGIT entro 6 ore lavorative dal riscontro del problema, ad eccezione di problematiche inerenti la programmazione operativa, per le quali STOGIT si attiverà in modo da permettere l'utilizzo delle procedure di <i>back-up</i> .



12 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

12.1 Premessa

Il mantenimento efficiente del Sistema di Stoccaggio richiede attività necessarie per il controllo di tutte le componenti impiantistiche. A tale scopo gli impianti di STOGIT sono sottoposti a periodici programmi di ispezione, controllo e manutenzione così da prevenire eventuali anomalie e malfunzionamenti, nonché garantire il massimo livello di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture destinate allo stoccaggio del gas naturale. Tali interventi di norma non impattano sulla capacità di STOGIT, come d'altro canto emerso nel corso degli Anni Termici precedenti l'approvazione del Codice, e pertanto non vengono inclusi nella programmazione oggetto del presente capitolo.

Vengono tuttavia eseguiti anche interventi manutentivi ed altre attività, adeguatamente pianificate, che possono generare interruzioni o riduzioni delle capacità dei servizi offerti da STOGIT.

In tali casi, e come regola generale, STOGIT verifica dapprima la possibilità di individuare assetti alternativi in modo da evitare ripercussioni sulle capacità messe a disposizione; qualora ciò non sia possibile, STOGIT opera per minimizzare l'impatto degli interventi su tali capacità.

STOGIT considera i possibili impatti delle attività di manutenzione tra gli input per la determinazione delle prestazioni e delle capacità, secondo quanto descritto al precedente capitolo 2.

Gli UTENTI sono tenuti a informarsi sui programmi di manutenzione, pubblicati da STOGIT sul proprio Portale, e a tenerne conto nell'ambito della comunicazione dei programmi di cui al precedente capitolo 6.

12.2 Tipologie di intervento

Gli interventi sopra menzionati possono essere di diversa tipologia e vengono, di norma, effettuati durante i giorni lavorativi.

12.2.1 Verifiche funzionali sugli impianti

Gli interventi di questo tipo possono comportare una temporanea riduzione/interruzione dell'Iniezione o dell'Erogazione e sono definiti secondo un calendario che prevede scadenze prestabilite.

12.2.2 Obblighi di legge

Gli interventi relativi agli obblighi di legge sono l'insieme delle operazioni che devono essere effettuate in un determinato momento al fine di rispettare la normativa vigente (collaudi idraulici, verifiche periodiche, ecc).



12.2.3 Interventi di potenziamento e adeguamento

STOGIT effettua i necessari interventi volti al potenziamento o mantenimento in sicurezza delle capacità del Sistema di Stoccaggio.

12.2.4 Interferenze con opere di terzi

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati o programmati da terzi (ad esempio realizzazione/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, ecc.) non facenti parte del sistema del gas, ma che generano impatti sul Sistema di Stoccaggio.

12.2.5 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di stoccaggio preesistenti per gli impianti interessati da emergenze di servizio.

12.2.6 Altri interventi

Rientrano nella tipologia in oggetto quegli interventi che comportano una riduzione/interruzione della Capacità di Iniezione o di Erogazione ma che non rientrano nelle casistiche sopra elencate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono citare inserimenti di impianti di sezionamento, giunti isolanti, ecc..

12.3 Programmazione degli interventi sul Sistema di Stoccaggio

In relazione alla programmazione degli interventi sul Sistema di Stoccaggio è prevista una serie di comunicazioni agli UTENTI, secondo quanto di seguito indicato.

12.3.1 Piano annuale degli interventi

Il piano degli interventi viene elaborato con cadenza annuale con dettaglio mensile.

STOGIT pubblica sul proprio Portale entro il 1 febbraio l'elenco degli interventi previsti per l'Anno Termico successivo ed una stima circa l'impatto degli stessi sulla capacità disponibile.

Le informazioni contenute nel predetto piano sono da considerarsi indicative e non sono impegnative per STOGIT.

Programmazione e gestione delle manutenzioni

12.3.2 *Aggiornamento semestrale*

Il piano annuale di cui al precedente paragrafo 12.3.1 è aggiornato con cadenza semestrale e comunicato agli UTENTI, attraverso la pubblicazione sul Portale entro il 15 settembre di ciascun Anno Termico.

La funzione di tale aggiornamento è quella di segnalare eventuali variazioni nella programmazione degli interventi che STOGIT intende effettuare nel secondo semestre dell'Anno Termico, dovute a casistiche di vario genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rinvii di interventi già pianificati per eventi non prevedibili.

Le informazioni contenute in tale piano sono da considerarsi indicative e non sono impegnative per STOGIT.

12.3.3 *Piano mensile degli interventi*

STOGIT comunica agli UTENTI, entro il giorno 20 del mese precedente, le eventuali variazioni relative al piano annuale (di cui al precedente paragrafo 17.3.1) o all'aggiornamento semestrale (di cui al precedente paragrafo 17.3.2) degli interventi previsti per il mese successivo a quello in cui STOGIT effettua la predetta comunicazione, elaborati su base giornaliera.

Tale piano viene pubblicato da STOGIT sul Portale e contiene le seguenti informazioni:

- la previsione delle date di inizio e fine dei lavori;
- stima degli impatti sulla capacità di stoccaggio eventualmente indisponibile.

12.3.4 *Piano degli interventi non programmati*

STOGIT pubblica sul Portale il piano degli interventi non programmati entro i 7 giorni solari precedenti l'inizio dei lavori. Tali comunicazioni possono riguardare anche ritardi rispetto all'attività precedentemente pianificata.

In deroga rispetto a quanto sopra previsto, e nei soli casi di cui al paragrafo 12.2.5, STOGIT informa tempestivamente gli UTENTI pubblicando sul proprio Portale l'eventuale riduzione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione) e il numero di giorni della riduzione stessa.

Relativamente agli impatti generati dagli interventi manutentivi, di cui al presente paragrafo, sulle Capacità disponibili rispetto ai Fattori di Adeguamento applicabili, gli UTENTI hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi di capacità al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 20: 12 per l'iniezione e 8 per l'erogazione.



12.4 Programmazione degli interventi con SRG

STOGIT opera per minimizzare l'impatto degli interventi manutentivi sui servizi offerti agli UTENTI coordinandosi in modo regolare con SRG, secondo quanto previsto al paragrafo 13.6.

12.5 Comunicazione tra le Parti

La pubblicazione della programmazione degli interventi viene effettuata da STOGIT in modo da consentire la conoscenza dell'evento, con adeguato anticipo, agli UTENTI interessati.



13 COORDINAMENTO OPERATIVO

13.1 Premessa

L'articolo 16, comma 2, della Delibera 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio sottoscriva accordi con l'impresa di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di stoccaggio e trasporto, ivi incluse:

- a. la programmazione delle campagne di iniezione e di erogazione;
- b. la verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale;
- c. la procedura di emergenza.

Il presente capitolo descrive le procedure di coordinamento operativo tra STOGIT e SRG.

13.2 Programmazione delle campagne di iniezione e di erogazione

STOGIT e SRG si coordinano al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di Iniezione e di Erogazione dai singoli siti di stoccaggio.

Per la Fase di Iniezione sono effettuate verifiche in merito ai:

- vincoli tecnici specifici di riempimento per ciascuno dei giacimenti di stoccaggio;
- vincoli di approvvigionamento/trasportabilità degli UTENTI;
- vincoli tecnici relativi alle centrali di compressione SRG e vincoli operativi per quanto concerne la trasportabilità sulla RNT.

Per la Fase di Erogazione sono effettuate verifiche in merito ai:

- vincoli tecnici specifici di svaso per ciascuno dei giacimenti di stoccaggio;
- vincoli di approvvigionamento/trasportabilità degli UTENTI;
- vincoli tecnici relativi alle centrali di compressione SRG e vincoli operativi per quanto concerne la trasportabilità sulla RNT.

13.3 Programmazione giornaliera

Sulla base dei programmi (mensili, settimanali e giornalieri) comunicati dagli UTENTI e da SRG, STOGIT provvede alle simulazioni volte a ottimizzare il contributo dinamico delle prestazioni del



Sistema di Stoccaggio, suddividendo i quantitativi complessivamente richiesti tra i diversi siti di stoccaggio sulla base della disponibilità tecnica di ciascuno e in funzione dell'ottimizzazione complessiva del Sistema.

In relazione alla programmazione degli UTENTI, STOGIT comunica le quantità di gas movimentabili da/per ciascun sito a SRG al fine di consentire la verifica di trasportabilità.

Nell'ambito del Giorno Gas, SRG può richiedere, in caso di necessità del sistema del gas, variazioni di quantitativi in ingresso (o in uscita) nel (dal) Sistema di Stoccaggio, che vengono assicurati subordinatamente alla verifica da parte di STOGIT del rispetto dei parametri di sicurezza del Sistema di Stoccaggio.

Al fine di garantire in ogni caso le migliori condizioni operative per la gestione dei rispettivi sistemi, i dispacciamenti operativi di STOGIT e di SRG si coordinano su base continua attraverso contatti e verifiche circa l'andamento dei flussi di gas in ogni Giorno Gas.

13.4 Verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale

STOGIT contribuisce – congiuntamente con SRG – alle attività volte a verificare che il sistema del gas sia in grado di fare fronte al verificarsi di una punta di freddo eccezionale.

Sulla base dei dati forniti da SRG relativamente alla stima della domanda di stoccaggio di modulazione, in termini di volume (in caso di inverno normalmente freddo) e di punta (in caso di freddo eccezionale), STOGIT opera simulazioni di Erogazione dal Sistema di Stoccaggio trasmettendo i risultati al "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio" di cui all'articolo 8 del DM 26/09/01.

13.5 Emergenza climatica

Durante la Fase di Erogazione, come previsto dal Decreto del MSE del 12 dicembre 2005, STOGIT supporta SRG nel monitoraggio dell'approssimarsi di situazioni di emergenza dovute a condizioni climatiche sfavorevoli e per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, secondo quanto riportato al capitolo 18.

13.6 Coordinamento per indisponibilità impiantistiche

STOGIT e SRG, al fine di consentire il rispetto dei profili ottimali di utilizzo dei singoli siti di stoccaggio e in funzione delle rispettive indisponibilità impiantistiche, eseguono incontri periodici di coordinamento per verificare ed allineare, ove possibile, i rispettivi programmi di manutenzione, al fine di minimizzarne l'impatto sugli UTENTI.

**13.7 Pressione di esercizio**

Per quanto riguarda le pressioni di esercizio, STOGIT e SRG si coordinano secondo quanto previsto al capitolo 10 del presente Codice.

13.8 Informazioni sui contratti

STOGIT definisce con SRG le modalità per lo scambio di informazioni relative ai Contratti di Stoccaggio stipulati da parte degli utenti del trasporto e viceversa.

13.9 Gestione impianti di misura del Gas in volume e qualità

La misura del Gas e della relativa qualità (in merito ai quali si rimanda ai capitoli 8 e 9) è effettuata da STOGIT utilizzando per la determinazione dei volumi misurati in ingresso ed in uscita dai siti di stoccaggio un proprio sistema di misura, i cui criteri realizzativi e relative procedure gestionali sono definiti congiuntamente con SRG .

STOGIT e SRG hanno definito congiuntamente un “Manuale Operativo” (di cui al precedente capitolo 8) per la gestione delle verifiche delle apparecchiature che costituiscono gli impianti di misura ai punti di interconnessione tra i due sistemi e che regola gli eventuali disservizi degli impianti stessi.

13.10 Contabilità del Gas

I dati relativi alla misura giornaliera del Gas in Iniezione ed in Erogazione in ingresso ed in uscita da ciascun sito di stoccaggio e alla qualità del Gas stesso sono resi disponibili da STOGIT a SRG per consentire l'Allocazione tra gli UTENTI dei quantitativi giornalieri di Gas immessi ed erogati dal Sistema di Stoccaggio.

14 NORMATIVA FISCALE

14.1 Concetti generali

Il quadro normativo relativo alle responsabilità e agli obblighi di STOGIT in qualità di depositario fiscale include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. accisa ed addizionale regionale;
2. imposte indirette – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

STOGIT non è depositario doganale. Ne deriva che tutte le pratiche e le operazioni connesse all'eventuale importazione di gas (nonché quelle relative all'esportazione) dell'UTENTE saranno a cura ed onere dell'UTENTE stesso.

14.2 Accisa ed addizionale regionale

L'accisa è l'imposta che riguarda il prodotto "gas": in particolare, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ("Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"), il prodotto viene gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad un'aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi).

Ciascun impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale (sia esso di proprietà dell'impresa di stoccaggio o di altre imprese che utilizzano i servizi di stoccaggio resi dal titolare della concessione) è considerato deposito fiscale. L'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti diversi, qualora ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare, possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale.

STOGIT gestisce un unico "deposito fiscale" per l'insieme dei siti che costituiscono il Sistema di Stoccaggio, con la particolarità che il Gas immesso in stoccaggio gode di un regime di sospensione d'imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al consumatore finale, restando in capo al "depositario" – cioè, nel caso in specie, STOGIT – il compito di acquisire il dato di misura in entrata ed in uscita del Gas dai propri siti di stoccaggio.

STOGIT è soggetto passivo d'imposta per i propri consumi interni, ovvero per il Gas necessario alle attività collegate al funzionamento degli impianti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli UTENTI.

L'accertamento dell'imposta di accisa sul gas metano viene effettuata sulla base di una dichiarazione annuale dei consumi resa da STOGIT all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno solare cui i consumi predetti si riferiscono. Tale dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

Il pagamento delle accise da parte di STOGIT deve essere effettuato in rate di acconto costanti e mensili sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun

mese. Il versamento a conguaglio è effettuato entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi.

Le accise vengono addebitate agli UTENTI, nei termini e con le modalità di cui al successivo capitolo 15, sulla base dei consumi imputabili a ciascun UTENTE, così come determinati nell'allegato 1 al capitolo 7.

Oltre al pagamento di quanto sopra, le disposizioni di legge in vigore impongono anche ulteriori adempimenti amministrativi.

14.2.1 Addizionale regionale sul gas metano

Ai fini della tassazione del gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n. 68, è stata attribuita alle regioni la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

STOGIT è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi di gas per uso proprio. Le modalità di calcolo e di pagamento dell'Addizionale regionale da parte di STOGIT, nonché quelle di addebito da STOGIT agli UTENTI, replicano i processi già esaminati nel caso delle accise.

14.2.2 Documentazione amministrativa

Le disposizioni di legge in vigore impongono all'impresa di stoccaggio anche determinati adempimenti amministrativi.

Presso la sede di STOGIT è tenuto un registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'UTF, nel quale, con cadenza mensile, vengono riepilogate e registrate le quantità di gas espresse in metri cubi e calorie movimentate nei vari giacimenti di stoccaggio.

Infine, a norma del DPR 472/96 e DPR 441/97, STOGIT compila mensilmente i documenti di prelievo/consegna (le cosiddette "bollette fiscali" di cui è presentato un fac-simile all'allegato 1 del presente capitolo) nei quali registra la quantità di Gas di proprietà degli UTENTI depositato (prelevato) nel (dal) Sistema di Stoccaggio, le transazioni e la relativa giacenza per UTENTE, al fine di superare la presunzione di acquisto, da parte di STOGIT, del gas naturale depositato. Le suddette bollette vengono inviate all'UTENTE per la firma di accettazione.

14.3 Imposte indirette – IVA

STOGIT applica all'importo dei corrispettivi fatturati per il servizio di stoccaggio reso e per gli eventuali corrispettivi di bilanciamento o per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente.



Stogit

Codice di Stoccaggio v. 3

Capitolo 14 – Allegato 1

Normativa fiscale

14 A1 – FAC-SIMILE DI “BOLLETTA FISCALE”

MOVIMENTATO & GIACENZA
ENERGIA
GJ (un decimale)

ALLEGATO ALLA PROCEDURA OPERATIVA N. 18 del 18/05/2004
(RE INDIRIZZO META 162000 AZ del 13.11.2006)
DOCUMENTO DI CONSEGNA ART. 1 DPR 14.08.1996 N. 472
(visibile per STOGIT)

STOGIT
STOGIT S.p.A.
Via dell'Industria Europa 3
20097 Sesto San Giovanni (MI)
C.F. 12171360759

UTENTE
Piero Padoa
Via T. Soderini 1
30069 Salsola Marina
C.F. 12948290111

FACSIMILE

N. RICEVUTA **100** data **15-mag-04**
Per il periodo di **aprite-04** a **38,5**

PCS (MWh/mc)
Moltiplicando il Volume
per valori di ricambio 5870

	ENERGIA (MJ)	NOTE	SMC
GAS NATURALE			
GIACENZA AL MESE PRECEDENTE	2.000.000,0	come da documento fiscale nr 58	
ALLOCCATO DEFINITIVO SRG	135.000,0	debito inviato da SRG prod. 78 / Fase del 12 Maggio 04	equivalente a SMC (MWh) (energia/PCS) 3.417.722
TRANSAZIONE ACQUISTO / VENDITA / TRASFERIMENTO	15.000,0	da Tizio	
CONSUMI	-1.300,0	da Caio in caso di iniezione che si erogazione	
CONGUAGLIO Allocated MESE DI gennaio-04	210,0	credito Fuel Gas + debito SRG prod. prod. 87 / Fase del 20 Maggio 04	
Compensazione CONGUAGLIO MESE DI gennaio-04	-210,0	debito e scoperto	
TOTALE MOVIMENTATO DELLA BOLLETTA	148.700,0		
GIACENZA FINALE	2.148.700,0	Dati elaborati mese di aprite-04	con conguaglio mese di gennaio-04
VALORE POSITIVO = INIEZIONE / ACQUISTO			VALORE NEGATIVO = EROGAZIONE / VENDITA

Invio a firma STOGIT

Invio a firma UTENTE

LA PRESENTE BOLLETTA È EMESSA ANCHE AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 19 NOVEMBRE 1997, N. 541

15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

15.1 Introduzione

STOGIT provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per i Servizi di Stoccaggio entro i termini e nelle modalità di seguito indicate. Costituisce parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo. Il presente capitolo disciplina anche i termini di emissione e di pagamento delle fatture emesse dagli UTENTI per il reintegro di Gas Strategico.

Ai fini del presente articolo si definiscono:

- Mese di Riferimento (M): è il mese di effettuazione della prestazione dei servizi oggetto del Contratto;
- Mese di Fatturazione (M+1): è il mese successivo al Mese di Riferimento

15.2 Tipologie di fatture

STOGIT emette separatamente e a scadenze diverse le seguenti tipologie di fatture:

- a) fatture per le componenti di Spazio, MPC, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione (fatture di *capacity*);
- b) fatture per le movimentazioni in Iniezione e in Erogazione (fatture di *commodity*);
- c) fatture per oneri di gestione;
- d) fatture per corrispettivi di bilanciamento;
- e) fatture per vendita del Gas Strategico;
- f) fatture per le accise relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento di cui all'allegato 1 al capitolo 7;
- g) fatture per riaddebito costi relativi ai consumi elettrici della centrale di Brugherio di cui all'allegato 1 al capitolo 7;
- h) fatture di interessi per ritardato pagamento;
- i) fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative a incrementi di capacità in corso di Anno Termico).

L'UTENTE emette l'eventuale fattura di rivendita del Gas Strategico nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 15.4.

Le fatture di cui al presente paragrafo sono soggette a possibili conguagli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito di correzioni di errori relativi a fatture già emesse

15.3 Il contenuto dei documenti di fatturazione

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'UTENTE;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- la tipologia del servizio (Stoccaggio Strategico, Stoccaggio Minerario, Stoccaggio di Modulazione, Bilanciamento);
- il corrispettivo unitario;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la data di emissione e la data di scadenza della fattura;
- il codice identificativo della tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo, espresso nell'unità di misura energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo, espresso in euro con due decimali, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato espresso in euro con due decimali;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei ricavi fatturati, secondo la normativa vigente;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare / correggere (dove necessario);
- le voci oggetto di conguaglio / correzione (dove necessario);
- l'indicazione del tasso di interesse applicato (dove necessario).

15.4 Termini di emissione e pagamento delle fatture

15.4.1 I termini di emissione delle fatture

STOGIT emette le fatture, il cui dettaglio è a disposizione degli UTENTI su SAMPEI, entro i termini indicati nella seguente tabella 15.1.

Tabella 15.1

Tipologie di fatture	Termini di emissione
Fatture di <i>capacity</i>	Entro il giorno 5 del mese M+1
Fatture di <i>commodity</i>	Entro 7 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione delle Allocazioni di cui al punto 2) del paragrafo 7.3.2.
Fatture per corrispettivi di bilanciamento	Entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per le compensazioni di cui al paragrafo 7.7, successivi alla data di scadenza per le compensazioni di cui al paragrafo 7.7.
Fatture di vendita di Gas Strategico per eccesso di prelievo	Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione delle Allocazioni di cui al punto 3) del paragrafo 7.3.2, successivi alla data di scadenza per le compensazioni di cui al paragrafo 7.7.
Fatture per conguagli (fatture integrative, note credito)	Entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per le compensazioni di cui al paragrafo 7.7.
Fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note credito o fatture integrative	Prima del termine di pagamento della fattura oggetto di correzione, quando possibile.
Altre fatture	Entro il giorno 5 del mese M+1.

Nella tabella 15.2 sono indicati i termini di emissione delle fatture il cui dettaglio non è disponibile su SAMPEI.

Tabella 15.2

Tipologie di fatture	Termini di emissione
Fatture per le accise relative ai consumi di compressione e trattamento	Entro i termini di cui al punto 1.3 dell'allegato 1 al capitolo 7.
Fatture per riaddebito costi relativi ai consumi elettrici della centrale di Brugherio	Entro i termini di cui al punto 1.4 dell'allegato 1 al capitolo 7.
Fatture di interessi per ritardato pagamento	Entro la fine del mese le fatture relative agli eventuali interessi maturati il mese precedente per ritardato pagamento

STOGIT emette:

- le fatture di Spazio, per l'onere di immobilizzo del Gas Strategico e di Capacità di Iniezione con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto;
- le fatture di Capacità di Erogazione:
 - con cadenza mensile da novembre a marzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione;
 - con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto per il Servizio di Bilanciamento;
- le fatture di Capacità Interrompibile, per la MPC e per oneri di gestione con cadenza mensile, nei mesi in cui il servizio è richiesto.

L'UTENTE emette l'eventuale fattura di rivendita del Gas Strategico entro i termini di cui al precedente paragrafo 7.6.

STOGIT e l'UTENTE aggiungono all'importo dei corrispettivi fatturati l'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo la normativa vigente.

15.4.2 Modalità di emissione delle fatture

Le fatture rese disponibili in SAMPEI vengono inviate all'UTENTE per posta e riportano la data di emissione che può essere posteriore alla data alla quale sono rese visibili in SAMPEI.

Le fatture non visibili in SAMPEI e la fattura di rivendita gas a seguito del prelievo gas strategico vengono inviate all'UTENTE e a STOGIT per posta e contemporaneamente via fax.

15.4.3 Termine di pagamento delle fatture

L'UTENTE e STOGIT effettuano il pagamento delle fatture, nella valuta e presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione, specificando il numero, la data e l'importo di ciascuna fattura. Eventuali oneri e commissioni sui pagamenti delle fatture emesse da STOGIT, e sull'incasso del relativo importo, sono interamente a carico dell'UTENTE, e, ove corrisposti da STOGIT, saranno riaddebitati all'UTENTE sulla fattura successiva.

La nota di credito emessa da STOGIT viene compensata con la fattura alla quale si riferisce, se quest'ultima non è ancora stata pagata. Se l'emissione della nota di credito è successiva al pagamento della fattura alla quale si riferisce, allora la nota di credito viene compensata con il primo pagamento in scadenza.

Eventuali errori di stampa e/o errori manifesti di calcolo riconosciuti da entrambe le Parti vengono corretti da STOGIT prima del termine di pagamento, provvedendo l'emissione del relativo documento di rettifica.



15.4.4 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

Nel caso in cui l'UTENTE non rispetti i termini di pagamento di cui al precedente paragrafo 15.4.3 STOGIT applica interessi, per ogni giorno di ritardo, in misura pari al tasso Euribor a 12 mesi (come rilevato quotidianamente dal sito della *European Banking Federation* "www.fbe.be"), maggiorato di 3 punti percentuali.

15.4.5 Ordine di pagamento in caso di UTENTE insolvente ed escussione della garanzia finanziaria

Nell'ipotesi in cui l'UTENTE abbia più debiti scaduti verso STOGIT, anche relativi a Contratti per Anni Termici precedenti, ed effettui uno o più pagamenti che non estinguano interamente i predetti debiti scaduti, ciascuno di tali pagamenti viene imputato, indipendentemente da ogni eventuale diversa indicazione da parte dell'UTENTE all'atto del pagamento, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) alle fatture relative alle tariffe dei Servizi Base, ivi incluse le fatture previste alle lettere c), f) e g) di cui al paragrafo 15.2 (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;
- b) alle fatture relative ai corrispettivi per l'acquisto del Gas Strategico (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;
- c) alle fatture relative ai corrispettivi di bilanciamento (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;
- d) alle restanti fatture.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui ai punti b) o c) del paragrafo 5.2.2.2, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo il suddetto ordine di priorità.

15.5 Le contestazioni

Le contestazioni delle fatture devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di contestazioni dell'importo fatturato da parte dell'UTENTE, quest'ultimo deve comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Qualora la contestazione si riveli fondata, la nota di credito di rettifica viene compensata con le modalità indicate al precedente paragrafo 15.4.3, tenendo conto degli interessi maturati (come definiti nel caso di ritardato pagamento).

Trascorsi 30 giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura senza che sia pervenuta alla parte emittente una specifica e circostanziata contestazione scritta via e-mail ed eventualmente inviata per posta, la fattura non può più essere contestata.

**16 DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE****16.1 Risoluzione del Contratto di Stoccaggio***16.1.1 Risoluzione da parte di STOGIT*

Il Contratto di Stoccaggio, oltre che per le cause previste dalla legge, potrà essere risolto da STOGIT, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta all'UTENTE, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al MSE, qualora:

- a) l'UTENTE perda, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel precedente capitolo 5, per accedere al Sistema di Stoccaggio e non abbia riacquisito tale requisito nei termini previsti dal medesimo capitolo 5;
- b) l'UTENTE divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori o sia sottoposto ad una qualunque delle procedure concorsuali previste dalla legge o si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure, fatto salvo il subentro nel Contratto di Stoccaggio da parte degli organi preposti alle procedure stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) l'UTENTE sia posto in liquidazione o non abbia comunicato tempestivamente a STOGIT di essere in procinto di incorrere in una delle situazioni previste dall'articolo 2484 del Codice Civile;
- d) le garanzie di cui al paragrafo 5.2.2.2 del precedente capitolo 5 non siano state presentate, adeguate o reintegrate nei termini ivi previsti o vengano, per qualunque causa, revocate o annullate in tutto o in parte;
- e) l'UTENTE utilizzi il Portale di STOGIT con modalità tali da arrecare pregiudizio alla funzionalità dello stesso o da impedirne comunque, anche temporaneamente, il funzionamento.

16.1.2 Effetti della risoluzione

In tutti i casi di risoluzione di cui al precedente paragrafo 16.1.1, nonché nei casi in cui l'UTENTE non adempia in modo continuativo agli obblighi di cui al Contratto di Stoccaggio, STOGIT provvederà a darne comunicazione all'Autorità, al MSE e a SRG per l'adozione dei provvedimenti e delle azioni di competenza.

In tali casi l'UTENTE sarà tenuto a corrispondere a STOGIT, oltre agli importi maturati a qualunque titolo sino alla data di risoluzione del Contratto di Stoccaggio, una somma risultante dall'attualizzazione – alla data della predetta risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'UTENTE per il periodo compreso tra la data della risoluzione medesima e la data prevista per la scadenza del Contratto di Stoccaggio, nonché a risarcire gli ulteriori danni causati a STOGIT,



Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

manlevando e tenendo indenne quest'ultima rispetto a qualunque pretesa da chiunque avanzata in relazione ai danni causati a SRG e agli altri utenti del sistema del gas.

STOGIT inoltre, in qualità di depositario, è titolare del diritto di ritenzione sulle quantità di Gas di proprietà dell'UTENTE eventualmente presenti nel Sistema di Stoccaggio e potrà pertanto procedere alla vendita di tale Gas a soddisfazione del proprio credito.

16.1.3 Risoluzione da parte dell'UTENTE

Nel caso si verifichi un evento che impedisca all'UTENTE l'Iniezione o l'Erogazione nel/dal Sistema di Stoccaggio per un periodo consecutivo superiore a sei mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, il Contratto potrà essere risolto dall'UTENTE, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta a STOGIT, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

L'UTENTE interessato sarà comunque tenuto a corrispondere a STOGIT gli importi di cui al precedente paragrafo 16.1.2.

Qualora la capacità di cui al Contratto di Stoccaggio risolto sia conferita da STOGIT, in tutto o in parte, ad un altro UTENTE, i corrispettivi ricevuti a fronte del conferimento di tale capacità conferita verranno accreditati all'UTENTE che si è avvalso della facoltà di risoluzione di cui al presente paragrafo.

16.2 Risoluzione delle controversie e foro competente

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale verranno definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità, le controversie derivanti dal Contratto di Stoccaggio, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno disciplinate, in via transitoria, in base alle procedure di seguito indicate.

Resta inteso che l'insorgere di qualunque controversia, così come la pendenza di qualsivoglia procedura di carattere conciliatorio, arbitrale o giudiziale, non consentirà in ogni caso all'UTENTE di sospendere o ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento discendenti dal Contratto di Stoccaggio.

16.2.1 Tentativo di conciliazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.2.2, le suddette controversie verranno sottoposte – su iniziativa di ciascuna Parte e previa comunicazione scritta all'altra – all'esame congiunto di soggetti individuati da ognuna delle Parti fra i propri dirigenti di primo livello, allo scopo di addivenire ad una composizione bonaria.



Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

16.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione di cui al precedente paragrafo 16.2.1 non abbia avuto esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione ivi prevista o nel caso in cui una delle Parti ritenga necessario il ricorso a misure cautelari e/o d'urgenza, le Parti potranno, alternativamente:

- a) previo apposito compromesso, ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità definite dall'Autorità medesima con proprio regolamento;
- b) adire l'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono competenza esclusiva al foro di Milano.

16.3 Mancata erogazione della prestazione

Fatte salve le ipotesi di Forza Maggiore, di cui al successivo paragrafo 16.6 e sempre che ricorrano i presupposti di cui al successivo paragrafo 16.4, qualora STOGIT non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di Stoccaggio ed in conseguenza di tale inadempimento risulti impossibile per l'UTENTE fruire dei servizi di stoccaggio, l'UTENTE stesso, per il periodo in cui risulterà sospesa la prestazione dei predetti servizi, sarà sollevato dall'obbligo di pagamento del corrispettivo di capacità dovuto.

L'UTENTE avrà inoltre il diritto ad ottenere da STOGIT, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti a seguito della mancata prestazione dei predetti servizi, nei limiti di cui al successivo paragrafo 16.5.

16.4 Limitazione di responsabilità

La responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, per i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

16.5 Danno risarcibile

Le Parti convengono che, ai fini del Contratto di Stoccaggio, per "danno risarcibile" si intende esclusivamente il danno emergente che deriva, in base a un rapporto di causalità diretta, dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio.

Resta pertanto esclusa qualunque responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- a) danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori, eventuali corrispettivi, penali, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui una delle Parti sia obbligata in virtù di contratti o rapporti con propri clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;



Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

- b) lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto o reddito;
- c) danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno all'immagine.

Conseguentemente, in relazione ai danni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra rispetto a qualsiasi pretesa che, a qualunque titolo, venga avanzata da terzi.

16.6 Forza maggiore*16.6.1 Definizione*

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, fatto o circostanza relativo al Sistema di Stoccaggio (i) non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata") (ii) non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e (iii) tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri, l'adempimento delle proprie obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio.

16.6.2 Esempificazioni

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo e a condizione che soddisfino tutti i requisiti indicati nel precedente paragrafo 16.6.1, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione di carattere sindacale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che impedisca o pregiudichi la prestazione dei servizi di stoccaggio;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità (non determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata).

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza che si sia verificato al di fuori del Sistema di Stoccaggio. In via esemplificativa, l'impossibilità di una Parte di adempiere ai propri obblighi di pagamento discendenti dal Contratto di Stoccaggio non è considerata causa di Forza Maggiore.



Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

16.6.3 Obblighi e responsabilità della Parte Interessata

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto di Stoccaggio, nonché per qualunque danno o perdita subiti dall'altra Parte, nella misura in cui il mancato adempimento di tali impegni sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

In ogni caso, la predetta Parte Interessata sarà tenuta a:

- a) adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento di cui al precedente paragrafo 16.6.1 al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi contrattuali;
- b) comunicare all'altra Parte, in maniera tempestiva:
 - il verificarsi dell'evento di cui sopra, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio;
 - lo sviluppo di tale evento, fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
 - la cessazione dell'evento medesimo.

16.6.4 Riduzioni tariffarie

In presenza di una causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista, i corrispettivi di capacità relativi ai servizi di stoccaggio verranno applicati all'UTENTE in proporzione alla riduzione effettiva della prestazione dei predetti servizi.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'interruzione totale della prestazione dei servizi di stoccaggio, l'UTENTE sarà sollevato dal pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del Contratto per tutta la durata di tale interruzione.

16.7 Proprietà industriale

L'UTENTE si impegna a rispettare integralmente le disposizioni a tutela dei diritti di proprietà industriale di STOGIT e, in particolare, quelle di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e relative disposizioni modificative, integrative ed attuative.

Con specifico riferimento al Portale di STOGIT, l'UTENTE si impegna inoltre ad accedervi e a farne uso nella rigorosa osservanza di quanto previsto al precedente capitolo 4.

**Disposizioni generali e risoluzione delle controversie**

16.8 Riservatezza*16.8.1 Informazioni confidenziali*

Tutte le informazioni riguardanti l'attività delle Parti, il Contratto di Stoccaggio e ogni altra documentazione relativa alle Parti o al Contratto, dovranno ritenersi strettamente confidenziali; ciascuna Parte, pertanto, si impegna a non divulgarle, né comunicarle a terzi se non: (i) in esecuzione del Contratto di Stoccaggio, (ii) previo consenso scritto dell'altra Parte e (iii) previo impegno scritto dei soggetti cui tali informazioni vengono comunicate, a mantenerle riservate e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui la comunicazione delle stesse è stata loro effettuata.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare l'integrale rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza anche da parte del proprio personale o, comunque, di persone, società, imprese collegate a qualsiasi titolo (es. controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) assumendo piena responsabilità per le eventuali violazioni di tali obblighi.

Qualora l'UTENTE venga accidentalmente a conoscenza di informazioni riguardanti altri utenti, è tenuto a informarne STOGIT immediatamente, fermo restando il divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi altra azione relativa a tali informazioni.

16.8.2 Eccezioni

Alle disposizioni del primo capoverso del precedente paragrafo fanno eccezione le informazioni:

- relative al "coordinamento informativo", che vengano scambiate tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente capitolo 5;
- relative al "coordinamento operativo", che vengano scambiate tra le Parti e SRG, secondo quanto previsto al precedente capitolo 13;
- relative alla gestione della "Procedura di emergenza climatica", che vengano scambiate tra STOGIT e i soggetti di cui al D.M. 12 dicembre 2005, secondo quanto previsto al successivo capitolo 18;
- comunicate a organi e/o autorità amministrative, regolatorie o giudiziarie e/o comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o di provvedimenti.

16.9 Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, scambiati al fine della stipula del Contratto di Stoccaggio, nel pieno rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relative disposizioni modificative, integrative ed attuative.

Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

16.10 Cessione del Contratto di Stoccaggio

Con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente paragrafo, ciascuna Parte potrà cedere il Contratto di Stoccaggio esclusivamente a terzi che: (i) posseggano i requisiti di idoneità di cui al presente Codice, (ii) assumano formalmente gli impegni assunti dal cedente con il Contratto di Stoccaggio.

Resta inteso tra le Parti che, la mancanza anche di uno solo di tali presupposti, comporta l'inefficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto.

Ciascuna Parte potrà cedere il Contratto di Stoccaggio a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., dandone semplice comunicazione scritta all'altra Parte.

Alla data di efficacia della cessione tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al cedente in forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario. Il cedente rimarrà in ogni caso responsabile, nei confronti del contraente ceduto, del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal cessionario, ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'articolo 1408, secondo comma del Codice Civile.

16.10.1 Cessione tra utenti

Nel caso in cui la cessione di cui al presente paragrafo venga effettuata tra utenti, la stessa avrà efficacia nei confronti di STOGIT a partire:

- a) dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga entro il giorno 23 del mese (o, nel caso in cui il 23 ricada in un giorno festivo, entro il giorno lavorativo successivo);
- b) dal primo giorno del mese ulteriormente successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga successivamente al giorno 23 del mese (o, nel caso in cui il 23 ricada in un giorno festivo, dopo il giorno lavorativo successivo);

fatta salva, in entrambi i casi, la facoltà del cedente e del cessionario di indicare nella comunicazione congiunta una data di efficacia diversa, purché corrispondente al primo giorno di un mese comunque successivo a quello di cui alle precedenti lettere a) e b).

La comunicazione congiunta potrà essere sostituita da due comunicazioni separate, purché di identico contenuto, indirizzate a STOGIT e per conoscenza all'altro utente. In caso di utilizzo della comunicazione separata, la cessione sarà efficace nei confronti di STOGIT solo ad avvenuta ricezione di entrambe le comunicazioni.

Non saranno efficaci nei confronti di STOGIT le cessioni di contratto per le quali l'UTENTE cedente e l'utente cessionario non abbiano provveduto, alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Stoccaggio. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

16.10.2 Cessione da parte di STOGIT

Nel caso in cui la cessione di cui al presente paragrafo venga effettuata da parte di STOGIT, la stessa avrà efficacia nei confronti dell'UTENTE a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione, da parte dell'UTENTE stesso, della comunicazione scritta di cui sopra.

16.11 Codice di comportamento

L'UTENTE si impegna a prendere visione del Codice di Comportamento Eni, adottato da STOGIT e pubblicato sul sito internet www.stogit.it, e a rispettare i principi ivi previsti, con particolare riferimento al capitolo 2 "Comportamento negli Affari" e, nello specifico, al paragrafo 2.1 "Rapporti con i Clienti".

16.12 Responsabilità amministrativa

L'UTENTE dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e si impegna a prendere visione del documento "Principi del Modello 231", pubblicato sul sito internet www.stogit.it e a rispettare i principi di riferimento ivi stabiliti.

16.13 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto in altri paragrafi del presente Codice di Stoccaggio, tutte le comunicazioni tra l'UTENTE e STOGIT relative al Contratto saranno effettuate per iscritto e consegnate personalmente o inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax ai seguenti indirizzi:

- Per STOGIT:

Stogit S.p.A.

Via dell'Unione Europea 3/C

20097 S. Donato Milanese (MI)

Fax n.: 0252055012 oppure 0252055417

Ufficio PROS

- Per l'UTENTE:

All'indirizzo indicato nella Richiesta di conferimento.

Le suddette comunicazioni si considereranno validamente effettuate solo quando pervenute agli indirizzi sopra indicati.



Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

In deroga a quanto stabilito nel precedente alinea, le comunicazioni relative alla programmazione operativa saranno effettuate agli indirizzi comunicati reciprocamente dalle Parti successivamente alla stipula del Contratto.

Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno quindici (15) giorni all'altra Parte.



17 GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

17.1 Premessa

L'emergenza di servizio è l'insorgere di situazioni anomale impreviste e transitorie che interferiscono con il normale esercizio del Sistema di Stoccaggio o che ne riducono la capacità e possono risultare pregiudizievoli per la sicurezza di persone e di cose.

Tali eventi interessano gli impianti di superficie, i pozzi e le *flow lines* di collegamento tra pozzi ed impianti.

17.2 Tipologie di emergenza

Le tipologie di emergenza di servizio negli impianti STOGIT sono riferibili ad eventi quali:

- fuori servizio non programmato di pozzi, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di *flow lines* di collegamento, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di trattamento e/o compressione, totale o parziale;
- danneggiamenti a impianti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, ecc.).

17.3 Responsabilità

STOGIT è responsabile dell'attivazione e dell'esecuzione delle procedure, di cui al successivo paragrafo 17.5, nonché dell'informazione agli UTENTI interessati dall'emergenza secondo quanto previsto dal citato paragrafo.

L'insorgere di tali situazioni nel Sistema di Stoccaggio coinvolge più funzioni aziendali, ognuna ad un determinato livello di responsabilità.

Il dispacciamento (descritto al precedente paragrafo 2.1.6), in quanto struttura presidiata in continuo, svolge quelle azioni necessarie al coordinamento ed alla gestione del Sistema di Stoccaggio in modo da:

- definire gli assetti degli impianti telecontrollati ed effettuare le manovre in remoto;
- attivare il personale reperibile;
- acquisire le informazioni utili da parte delle unità periferiche coinvolte;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali nonché agli UTENTI coinvolti nella riduzione/interruzione del servizio di stoccaggio a causa dell'emergenza;

- assicurare il flusso informativo e il coordinamento con SRG.

Il polo operativo responsabile della gestione del sito di stoccaggio ha la responsabilità di eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l'entità dell'emergenza o delle conseguenze ad essa connesse. A tale scopo all'interno di tali strutture sono previste apposite figure professionali competenti e coordinate tra loro che effettuano il primo intervento in loco ed attuano i provvedimenti atti a fronteggiare tale emergenza.

Tutte le altre funzioni aziendali svolgono le attività di supporto, di loro competenza, nell'ambito dell'emergenza.

17.4 Obiettivi degli interventi

Le procedure previste da STOGIT, di cui al precedente paragrafo 17.3, si propongono gli obiettivi di seguito indicati:

- eliminare nel minor tempo possibile ogni causa che possa compromettere la sicurezza di persone e/o cose;
- eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l'entità dell'emergenza o delle conseguenze ad essa connesse;
- eseguire quanto più rapidamente possibile - in relazione alla natura dell'emergenza – le azioni necessarie al pieno ripristino dell'esercizio.

17.5 Procedure di emergenza

Nell'ambito delle procedure di emergenza, per ogni sito STOGIT vengono predisposti dei documenti che riportano le seguenti informazioni:

- impianto interessato;
- tipologia di emergenza e delle cause che la hanno generata;
- data/ora dell'evento;
- eventuali fuoriuscite di gas registrate;
- stato dell'impianto al termine dell'intervento ed eventuali azioni di miglioramento;
- soggetto richiedente l'intervento (STOGIT o terzi).

STOGIT comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi nei propri impianti nel corso dell'Anno Termico precedente.

Gestione delle emergenze di servizio

STOGIT mantiene un aggiornamento dei turni di reperibilità, della dotazione dei mezzi di comunicazione, dei mezzi di trasporto e del materiale idonei alla gestione delle suddette emergenze.

STOGIT inoltre informa gli UTENTI, attraverso la pubblicazione sul proprio Portale, circa l'inizio, l'evoluzione e il termine della fase di emergenza e le eventuali riduzioni delle Capacità disponibili a seguito della predetta emergenza.

**Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale**

18 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE**18.1 Premessa**

Allo scopo di definire termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo invernale, il “Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas” (qui di seguito il “Comitato”), istituito ai sensi del DM 26/09/01 provvede a predisporre la relativa procedura ed a proporla per approvazione al MSE – così come previsto all’articolo 8.4 dello stesso decreto – che ne dispone l’adozione, così da individuare le regole da adottarsi in condizioni di emergenza.

18.2 Applicazione delle procedure in casi di emergenza

Nei casi di cui al precedente paragrafo 18.1, STOGIT dà applicazione a quanto previsto nelle procedure di emergenza gas ivi menzionate, nonché a quanto previsto nelle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione anche all’eventuale modifica, sospensione e/o riduzione dei corrispettivi di bilanciamento.

19 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO**19.1 Premessa**

La procedura di aggiornamento del Codice di Stoccaggio di cui al presente capitolo (di seguito "Procedura") disciplina la presentazione e la valutazione delle proposte di modifica del Codice che:

- si rendano necessarie a seguito di cambiamenti del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento o a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato;
- o
- che siano ritenute opportune allo scopo di rendere più efficienti i servizi offerti da STOGIT.

I criteri a cui si ispira la Procedura sono:

- consentire la partecipazione dei soggetti interessati all'aggiornamento del Codice;
- assicurare che le proposte siano coerenti con i principi fondamentali del Codice di Stoccaggio;
- assicurare che nel processo di approvazione delle proposte di modifica si considerino:
 - o i benefici che deriverebbero dal recepimento della proposta di modifica;
 - o il grado di complessità tecnica della proposta stessa;
 - o la eventuale necessità di adeguare i sistemi informativi di supporto o di effettuare degli investimenti a seguito del recepimento della proposta medesima;
 - o in via generale, la tempistica necessaria all'attuazione delle proposte di modifica recepite.

19.2 Soggetti legittimati a proporre modifiche al Codice di Stoccaggio

Possono proporre modifiche al Codice di Stoccaggio, oltre alla stessa STOGIT, esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli UTENTI;
- le associazioni di categoria degli UTENTI;
- SRG;
- le associazioni di categoria dei consumatori finali;
- le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione;

Aggiornamento del Codice di Stoccaggio

- il comitato di consultazione di cui all'articolo 19 della Delibera 119/05 dell'Autorità (di seguito "Comitato di Consultazione").

Le proposte di modifica inviate da parte di soggetti diversi dal Comitato di Consultazione sono comunque sottoposte al vaglio del Comitato stesso, secondo le modalità di seguito descritte.

19.3 Requisiti di ricevibilità delle proposte di modifica

Ogni proposta di modifica del Codice deve necessariamente, pena l'irricevibilità della stessa:

- essere presentata in forma scritta, corredata dalle informazioni relative al proponente (società, sede legale, ecc.) e dai recapiti di almeno una persona (nominativo, n. telefono, n. fax, e-mail, ecc.) da contattare in relazione alla proposta stessa;
- contenere una breve descrizione della natura e dello scopo della modifica;
- indicare le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- attestare la sua conformità con la normativa di riferimento e con gli obiettivi del Codice di Stoccaggio;
- riportare il riferimento alle sezioni del Codice di Stoccaggio cui la proposta si riferisce;
- presentare eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a supporto della proposta;
- specificare se la Procedura richiesta sia quella standard o quella d'urgenza – secondo quanto previsto al successivo paragrafo 19.8 – e, in quest'ultimo caso, le motivazioni a supporto della richiesta di adozione di tale Procedura;
- indicare una data per l'entrata in vigore della modifica, che non potrà essere anteriore a quella di invio della proposta stessa.

19.4 Iter di valutazione delle proposte di modifica

STOGIT verifica la conformità della proposta di modifica ricevuta rispetto ai requisiti di cui al precedente paragrafo 19.3 e comunica, al soggetto che l'ha formulata, la ricevibilità della stessa (o la necessità di integrazioni di cui al successivo capoverso) entro 15 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Se la proposta non dovesse soddisfare i predetti requisiti, STOGIT richiede al proponente le necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta e comunica, in via definitiva, la ricevibilità o l'irricevibilità della proposta entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle integrazioni.

Durante tale processo la proposta viene considerata "in ricezione".

In seguito alla verifica di ricevibilità della proposta, STOGIT provvede:

Aggiornamento del Codice di Stoccaggio

- all'assegnazione di un numero di riferimento alla proposta;
- all'iscrizione della stessa in un registro, che raccoglie tutte le proposte ricevute in ordine progressivo e che può essere consultato, dietro espressa richiesta, da parte dei soggetti di cui al precedente paragrafo 19.2;
- alla valutazione della proposta secondo la Procedura d'urgenza o quella standard;
- all'invio della proposta al Comitato di Consultazione. Il Comitato disporrà di 60 giorni (20 giorni nel caso di procedura d'urgenza) dal ricevimento della proposta stessa per esprimere il proprio parere non vincolante al riguardo;
- alla contestuale pubblicazione, sul proprio sito Internet, di una sintesi della proposta, così da consentire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di inviare proprie osservazioni nei 60 giorni successivi alla detta pubblicazione (20 giorni nel caso di procedura d'urgenza);
- alla valutazione del parere non vincolante formulato da parte del Comitato di Consultazione in accordo con le procedure previste in questo capitolo, e alla pubblicazione delle proprie valutazioni, già inoltrate anche al Comitato di Consultazione.

In tale fase la proposta viene considerata "in esame".

Qualora, al termine di tale istruttoria, STOGIT valuti positivamente la proposta, provvederà ad inoltrarla all'Autorità ai fini della verifica di conformità rispetto ai criteri sulla base dei quali il Codice di Stoccaggio è stato adottato e ai più generali criteri relativi all'accesso e all'utilizzo dei servizi di stoccaggio offerti da STOGIT.

Anche qualora la proposta venisse valutata negativamente, STOGIT provvederà ad inoltrarla comunque all'Autorità per informazione.

La proposta positivamente verificata da STOGIT viene considerata "in approvazione" a seguito dell'invio della stessa all'Autorità.

19.5 Ritiro delle proposte

Il proponente può richiedere (per iscritto) a STOGIT di ritirare la propria proposta entro 10 giorni lavorativi dalla sua iscrizione nel registro di cui al precedente paragrafo 19.4. In tal caso la proposta viene considerata "annullata".

19.6 Ripresentazione delle proposte

Le proposte dichiarate irricevibili o ritirate – secondo quanto previsto, rispettivamente, dai precedenti paragrafi 19.4 e 19.5 – possono essere ripresentate dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla dichiarazione di irricevibilità o dalla richiesta di ritiro.

19.7 Criteri di valutazione delle proposte di modifica

La valutazione delle proposte viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- la conformità delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Stoccaggio;
- le modalità con cui dette proposte contribuiscono al miglioramento delle funzionalità del Codice di Stoccaggio;
- le implicazioni operative rispetto al Sistema di Stoccaggio;
- l'impatto delle implementazioni richieste rispetto ai sistemi informativi di STOGIT, in termini di tempi di adeguamento e costi generati.

19.8 Procedura standard e Procedura d'urgenza

STOGIT si impegna ad effettuare la valutazione delle proposte di modifica ricevute seguendo la seguente tempistica:

- Procedura standard: sei mesi dal momento in cui la proposta passa dallo stato "in esame" a quello in cui viene considerata "in approvazione" o, alternativamente, viene valutata negativamente da STOGIT.
- Procedura d'urgenza: tre mesi dal momento in cui la proposta passa dallo stato "in esame" a quello in cui viene considerata "in approvazione" o, alternativamente, viene valutata negativamente da STOGIT.

La Procedura d'urgenza viene adottata automaticamente per le richieste relative alla correzione di errori materiali, al recepimento di atti normativi e provvedimenti emessi dalle autorità competenti, nonché nei casi in cui il ricorso alla procedura ordinaria costituisca grave pregiudizio per la sicurezza e l'efficienza del Sistema di Stoccaggio.

19.9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e la documentazione di cui alla presente Procedura possono essere inviate a STOGIT a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail (all' indirizzo codice@stogit.it).

Gli UTENTI hanno accesso ai dettagli delle proposte di modifica attraverso il sito internet di STOGIT.

STOGIT fornisce al Comitato di Consultazione aggiornamenti in merito alle proposte di modifica e pubblica sul proprio sito internet le valutazioni ad esito della Procedura di cui al presente capitolo.